

RESOCONTO

SOMMARIO E STENOGRAFICO

518.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 30 SETTEMBRE 2004

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE **PUBLIO FIORI**

INDI

DEI VICEPRESIDENTI **FABIO MUSSI E ALFREDO BIONDI**
E DEL PRESIDENTE **PIER FERDINANDO CASINI**

INDICE

<i>RESOCONTO SOMMARIO</i>	V-XVIII
<i>RESOCONTO STENOGRAFICO</i>	1-106

	PAG.		PAG.
Missioni	1	Disegno di legge costituzionale: Modificazione di articoli della parte II della Costituzione	
Sull'ordine dei lavori	1	<i>(Approvato, in prima deliberazione, dal Senato)</i> (A.C. 4862) ed abbinato (A.C. 72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044) (Seguito della discussione)	5
Presidente	1		
Boccia Antonio (MARGH-U)	4		
Galli Dario (LNFP)	4		
Giachetti Roberto (MARGH-U)	2		
Ruzzante Piero (DS-U)	1		

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Forza Italia: FI; Democratici di Sinistra-L'Ulivo: DS-U; Alleanza Nazionale: AN; Margherita, DL-L'Ulivo: MARGH-U; Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro: UDC; Lega Nord Federazione Padana: LNFP; Rifondazione comunista: RC; Misto: Misto; Misto-Comunisti italiani: Misto-Com.it; Misto-socialisti democratici italiani: Misto-SDI; Misto-Verdi-L'Ulivo: Misto-Verdi-U; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.linguist.; Misto-Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI: Misto-LdRN.PSI; Misto-Popolari-UDEUR: Misto-Pop-UDEUR.

	PAG.		PAG.
<i>(Ripresa esame articolo 39 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	5	Nespoli Vincenzo (AN)	17
Presidente	5	Olivieri Luigi (DS-U)	23
Lumia Giuseppe (DS-U)	5	Pacini Marcello (FI)	47
Preavviso di votazioni elettroniche	8	Panattoni Giorgio (DS-U)	27
Ripresa discussione – A.C. 4862 ed abbinate .	8	Pappaterra Domenico (Misto-SDI)	29
<i>(Ripresa esame articolo 39 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	8	Piscitello Rino (MARGH-U)	27
Presidente	8	Raffaldini Franco (DS-U)	28
Banti Egidio (MARGH-U)	21	Realacci Ermete (MARGH-U)	30
Bianco Gerardo (MARGH-U)	18	Reduzzi Giuliana (MARGH-U)	28
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	16	Rosato Ettore (MARGH-U)	19
Bonito Francesco (DS-U)	24	Ruggeri Ruggero (MARGH-U)	22
Bottino Angelo (MARGH-U)	25	Ruzzante Piero (DS-U)	21
Brancher Aldo, <i>Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	12	Santagata Giulio (MARGH-U)	24
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	13, 33, 35	Sinisi Giannicola (MARGH-U)	19
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	11, 19, 31, 42	Soda Antonio (DS-U)	19
Buontempo Teodoro (AN)	33	Stradiotto Marco (MARGH-U)	20
Burtone Giovanni Mario Salvino (MARGH-U)	28	Trantino Enzo (AN)	29, 32
Camo Giuseppe (MARGH-U)	27	Tuccillo Domenico (MARGH-U)	28
Carrara Nuccio (AN)	24, 36	Ventura Giacomo Angelo Rosario (FI)	26
Castagnetti Pierluigi (MARGH-U)	30, 44	Violante Luciano (DS-U)	14, 18, 34
Colasio Andrea (MARGH-U)	41	Zanella Luana (Misto-Verdi-U)	24
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	12	Zeller Karl (Misto-Min.linguist.)	21, 39
Crisci Nicola (DS-U)	29	Sull'ordine dei lavori	49
Cristaldi Nicolò (AN)	38	Presidente	49
D'Alia Giampiero (UDC)	25	Giachetti Roberto (MARGH-U)	49
Deiana Elettra (RC)	41	Giulietti Giuseppe (DS-U)	51
Delbono Emilio (MARGH-U)	8	Pacini Marcello (FI)	49
Duilio Lino (MARGH-U)	22	<i>(La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 15,30)</i>	51
Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	26	Missioni (Alla ripresa pomeridiana)	51
Fistarol Maurizio (MARGH-U)	20	Ripresa discussione – A.C. 4862 ed abbinate .	51
Frigato Gabriele (MARGH-U)	20	<i>(Ripresa esame articolo 39 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	51
Giachetti Roberto (MARGH-U)	31	Presidente	51
Gianni Alfonso (RC)	42	Boato Marco (Misto-Verdi-U) ...	55, 57, 60, 64, 65
La Russa Ignazio (AN)	32	Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	55, 56, 59, 60, 62 64
Leoni Carlo (DS-U)	18, 40, 45	Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	52, 63, 64
Lettieri Mario (MARGH-U)	23	Calderoli Roberto, <i>Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	63, 66
Loddo Santino Adamo (MARGH-U)	27	Carrara Nuccio (AN)	52, 63, 66
Maran Alessandro (DS-U)	15	D'Alia Giampiero (UDC)	53, 61
Marone Riccardo (DS-U)	22, 37	Gianni Alfonso (RC)	62
Mascia Graziella (RC)	12, 36	Innocenti Renzo (DS-U)	65
Maurandi Pietro (DS-U)	15	Leoni Carlo (DS-U)	55, 67
Merlo Giorgio (MARGH-U)	24	Maran Alessandro (DS-U)	57, 61

	PAG.		PAG.
Marino Mauro Maria (MARGH-U)	52	Fistarol Maurizio (MARGH-U)	85
Mascia Graziella (RC)	58, 67	Maran Alessandro (DS-U)	78
Olivieri Luigi (DS-U)	63	Nespoli Vincenzo (AN)	89
Perrotta Aldo (FI)	54, 67	Olivieri Luigi (DS-U)	87
Volontè Luca (UDC)	66, 67	Ruzzante Piero (DS-U)	91
<i>(Ripresa esame articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 36 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	<i>68</i>	Documenti in materia di insindacabilità	91
Presidente	68	<i>(Discussione – Doc. IV-quater, n. 106)</i>	<i>91</i>
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	69	Presidente	91
Brancher Aldo, <i>Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione ..</i>	<i>68, 73, 74</i>	Sull'ordine dei lavori	92
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	69	Presidente	92
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	<i>68, 73, 74</i>	Ripresa discussione	92
Buontempo Teodoro (AN)	71	<i>(Ripresa discussione – Doc. IV-quater, n. 106)</i>	<i>92</i>
Carrara Nuccio (AN)	68, 70	Presidente	92
D'Alia Giampiero (UDC)	72	Siniscalchi Vincenzo (DS-U), <i>Relatore</i>	<i>92</i>
Fistarol Maurizio (MARGH-U)	73	<i>(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-quater, n. 106)</i>	<i>93</i>
Fontanini Pietro (LNFP)	70	Presidente	93
Maran Alessandro (DS-U)	69	Bielli Valter (DS-U)	93
Moroni Chiara (Misto-LdRN.PSI)	73	Di Gioia Lello (Misto-SDI)	93
Pacini Marcello (FI)	72	Fanfani Giuseppe (MARGH-U)	93
Verdini Denis (FI)	72	Vito Elio (FI)	94
<i>(Ripresa esame articolo 38 – A.C. 4862 ed abbinate)</i>	<i>74</i>	<i>(Votazione – Doc. IV-quater, n. 106)</i>	<i>94</i>
Presidente	74	Presidente	94
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	75	<i>(Discussione – Doc. IV-quater, n. 108)</i>	<i>94</i>
Boccia Antonio (MARGH-U)	77	Presidente	94
Brancher Aldo, <i>Sottosegretario per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	<i>74</i>	Siniscalchi Vincenzo (DS-U), <i>Presidente della Giunta per le autorizzazioni</i>	<i>94</i>
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	75	<i>(Dichiarazioni di voto – Doc. IV-quater, n. 108)</i>	<i>95</i>
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	<i>74, 77</i>	Presidente	95
Maran Alessandro (DS-U)	76	Bielli Valter (DS-U)	95
Pacini Marcello (FI)	76	<i>(Votazione – Doc. IV-quater, n. 108)</i>	<i>95</i>
Russo Spena Giovanni (RC)	75	Presidente	95
<i>(Esame articolo 40 – A.C. 4862 ed abbinate) ..</i>	<i>77</i>	<i>(Discussione – Doc. IV-ter, n. 7-A)</i>	<i>96</i>
Presidente	77	Presidente	96
Boato Marco (Misto-Verdi-U)	84	Siniscalchi Vincenzo (DS-U), <i>Relatore</i>	<i>96</i>
Bressa Gianclaudio (MARGH-U)	80	<i>(Votazione – Doc. IV-ter, n. 7-A)</i>	<i>96</i>
Bruno Donato (FI), <i>Relatore</i>	<i>84</i>	Presidente	96
Cabras Antonello (DS-U)	85	<i>(Discussione – Doc. IV-ter, n. 7-A)</i>	<i>96</i>
Calderoli Roberto, <i>Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione</i>	<i>84</i>	Presidente	96
Carrara Nuccio (AN)	86	Siniscalchi Vincenzo (DS-U), <i>Relatore</i>	<i>96</i>
Colasio Andrea (MARGH-U)	88	<i>(Votazione – Doc. IV-ter, n. 7-A)</i>	<i>96</i>
Cossutta Maura (Misto-Com.it)	90	Presidente	96

	PAG.		PAG.
Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008 (Annunzio della presentazione)	97	Ordine del giorno della seduta di domani .	97
Disegno di legge di conversione (Trasmissione dal Senato e assegnazione a Commissione in sede referente)	97	Testo integrale della relazione scritta (Doc. IV-quater, n. 106)	98
Commissione parlamentare per l'infanzia (Modifica nella composizione)	97	Testo integrale della relazione scritta (Doc. IV-quater, n. 108)	101
		Testo integrale della relazione scritta (Doc. IV-ter, n. 7-A)	102
		Votazioni elettroniche (Schema) . <i>Votazioni I-XVIII</i>	

N. B. I documenti esaminati nel corso della seduta e le comunicazioni all'Assemblea non lette in aula sono pubblicati nell'Allegato A.
Gli atti di controllo e di indirizzo presentati e le risposte scritte alle interrogazioni sono pubblicati nell'Allegato B.

RESOCONTO SOMMARIO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,40.

La Camera approva il processo verbale della seduta di ieri.

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione sono ottantasei.

Sull'ordine dei lavori.

PIERO RUZZANTE sottolinea la necessità di garantire tempi congrui per l'esame dei documenti in materia di insindacabilità iscritti all'ordine del giorno della seduta odierna, la cui discussione potrebbe essere eventualmente anticipata rispetto al prosieguo dell'*iter* del disegno di legge costituzionale n. 4862 ed abbinate.

PRESIDENTE assicura che si terrà nella dovuta considerazione l'esigenza prospettata dal deputato Ruzzante.

ROBERTO GIACHETTI lamenta il reiterato ritardo con il quale hanno inizio le sedute dell'Assemblea, che rischia di risultare penalizzante per il dibattito in corso sul progetto di riforma costituzionale; invita quindi la Presidenza a garantire un più puntuale rispetto degli orari previsti nell'ambito della programmazione dei lavori parlamentari.

PRESIDENTE, pur condividendo l'esigenza di garantire il puntuale rispetto

delle determinazioni assunte in sede di programmazione dei lavori, assicura che eventuali ritardi nell'inizio delle sedute non determineranno alcuna riduzione dei tempi assegnati per l'esame dei provvedimenti iscritti all'ordine del giorno.

DARIO GALLI, rilevato che all'opposizione sono stati concessi tempi congrui per la discussione del disegno di legge costituzionale attualmente all'esame della Camera, prospetta l'opportunità di anticipare l'orario di inizio delle sedute dell'Assemblea.

PRESIDENTE assicura che riferirà al Presidente della Camera le osservazioni del deputato Dario Galli.

ANTONIO BOCCIA riterrebbe inopportuno accedere alla pur comprensibile richiesta formulata dal deputato Dario Galli, atteso che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha già definito l'articolazione dei lavori dell'Assemblea relativamente all'esame del progetto di revisione della parte seconda della Costituzione.

PRESIDENTE ritiene che le questioni evocate dai deputati Dario Galli e Boccia potranno più opportunamente essere sottoposte alla valutazione della Conferenza dei presidenti di gruppo.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale S. 2544: Modificazione di articoli della parte seconda della Costituzione (approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862 ed abbinato).

PRESIDENTE riprende l'esame dell'articolo 39 del disegno di legge costituzionale

e delle proposte emendative ad esso riferite, avvertendo che l'articolo aggiuntivo Leoni 39.010 è stato ritirato dai presentatori prima dell'inizio della seduta.

GIUSEPPE LUMIA, rilevato il carattere confuso e farraginoso della procedura prevista dall'articolo 39 del provvedimento in esame, ritiene che il concetto di interesse nazionale da esso prospettato sia ispirato ad una logica di stampo burocratico e centralista, peraltro inidonea a garantire il fondamentale valore dell'unità del Paese.

Preavviso di votazioni elettroniche.

PRESIDENTE avverte che decorrono da questo momento i termini regolamentari di preavviso per eventuali votazioni elettroniche.

Si riprende la discussione.

EMILIO DELBONO osserva che le disposizioni recate dall'emendamento Elio Vito 39.200 non appaiono conformi al principio federalista ed antonomista al quale si ispirano gli ordinamenti di altri paesi. Sottolinea, quindi, che la riforma costituzionale proposta è frutto di un compromesso interno alle forze politiche della maggioranza, che determinerà deleterie conseguenze per l'equilibrio tra i poteri dello Stato. Auspica, quindi, l'accoglimento delle proposte emendative presentate dalla sua parte politica.

DONATO BRUNO, *Relatore*, raccomanda l'approvazione dei subemendamenti 0.39.200.6, 0.39.0200.25, 0.39.0201.25, 0.39.0202.25 e 0.39.0202.26 della Commissione; esprime, inoltre, parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 39.200, nonché sugli articoli aggiuntivi Elio Vito 39.0200, 39.0201, 39.0202 (che, ove subemendato, assorbirebbe il contenuto dell'articolo aggiuntivo Bressa 30.01) e 39.0203; esprime altresì parere favorevole sul subemendamento Leoni 0.39.0201.1 ed invita al ritiro, esprimendo

altrimenti parere contrario, del subemendamento Bressa 0.39.0202.1, il cui contenuto potrebbe più opportunamente essere trasfuso in un ordine del giorno. Esprime, infine, parere contrario sulle restanti proposte emendative.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

MAURA COSSUTTA, nel ritenere incongruo che l'Assemblea proceda all'esame dell'articolo 39 senza aver preventivamente discusso le disposizioni concernenti il Senato federale, chiede chiarimenti al riguardo.

GRAZIELLA MASCIA richiama le finalità dell'emendamento Leoni 39.5, soppressivo dell'articolo 39 del disegno di legge, che giudica assolutamente incongruo in quanto attribuisce alla piena discrezionalità del Governo l'individuazione e la tutela dell'interesse nazionale.

GIANCLAUDIO BRESSA, sottolineata la pericolosità delle disposizioni recate dall'articolo 39, ritiene che la riforma costituzionale in esame farà compiere un arretramento all'intero sistema istituzionale.

LUCIANO VIOLANTE, rilevata la pluralità di procedimenti previsti dal testo in esame per la tutela dell'interesse nazionale violato da leggi regionali, osserva che tale diversità di strumenti contrasta con il fondamentale principio dell'economia dei mezzi giuridici; chiede pertanto chiarimenti sul rapporto che esiste tra questi diversi strumenti, al fine di evitare pericolose confusioni in materia costituzionale.

ALESSANDRO MARAN paventa la confusione istituzionale che sarà determinata dalle disposizioni recate dall'articolo 39.

PIETRO MAURANDI sottolinea che nella riforma costituzionale in esame il

principio di interesse nazionale è definito in maniera confusa e tale da penalizzare un equilibrato e corretto sistema federale.

MARCO BOATO giudica inaccettabile ed incoerente il metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo nel predisporre una riforma costituzionale che appare inidonea a garantire la corretta tutela sia degli interessi nazionali sia di quelli regionali.

VINCENZO NESPOLI, ricordata la possibilità per le regioni di adire la Corte costituzionale, ritiene che la riforma costituzionale in esame sia equilibrata, garantendo altresì un'armonia complessiva tra i diversi poteri dello Stato.

CARLO LEONI sottolinea l'estrema indeterminatezza del concetto di interesse nazionale di cui non si comprende il rapporto con la fattispecie prevista dall'articolo 120 della Costituzione, nel testo modificata dalla riforma in esame, per l'attivazione dal potere sostitutivo da parte dello Stato.

GERARDO BIANCO, rilevato che la riforma costituzionale proposta è ispirata unicamente dagli interessi contingenti delle forze politiche di maggioranza, osserva che le proposte dell'opposizione mirano ad introdurre elementi di razionalità in un testo che ne è privo.

LUCIANO VIOLANTE insiste per acquisire i chiarimenti precedentemente richiesti.

ETTORE ROSATO manifesta un orientamento nettamente contrario all'articolo 39, che giudica il peggiore del testo di riforma proposto.

ANTONIO SODA, evidenziato il carattere politico della decisione di considerare pregiudizievole dell'interesse nazionale un atto normativo regionale, osserva che, in modo incongruo, il procedimento che ne consegue espropria l'Assemblea che intrat-

tiene il rapporto fiduciario rispetto ad uno degli atti del Governo di maggiore rilevanza politica.

GIANNICOLA SINISI, nell'auspicare l'approvazione degli identici emendamenti in esame, ritiene una grave incongruenza attribuire al Senato federale e non al Parlamento la tutela dell'interesse nazionale.

GABRIELE FRIGATO dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Soro 39.71.

MAURIZIO FISTAROL osserva che l'articolo 39 del disegno di legge in esame è ispirato a logiche centraliste.

MARCO STRADIOTTO giudica errato attribuire al Governo la valutazione circa un'eventuale lesione dell'interesse nazionale da parte di una legge regionale.

KARL ZELLER, nel giudicare inutile e dannoso reintrodurre la nozione di interesse nazionale, auspica l'approvazione degli identici emendamenti in esame, soppressivi dell'articolo 39.

PIERO RUZZANTE chiede che venga chiarito il concetto di interesse nazionale, alla luce, in particolare, dei limiti imposti alla legislazione regionale dall'articolo 120 della Costituzione, come modificato dal disegno di legge in esame.

EGIDIO BANTI paventa la moltiplicazione dei contenziosi e dei costi che conseguiranno all'attuazione dell'articolo 39 del disegno di legge costituzionale in esame.

LINO DUILIO osserva che il disegno di legge in esame rischia di determinare effetti contraddittori e peggiorativi rispetto al sistema istituzionale vigente.

RUGGERO RUGGERI giudica irrazionale ed illogico attribuire un relevantissimo potere al Senato federale, del quale non sono state ancora delineate le funzioni.

RICCARDO MARONE ritiene che l'articolo 39 del disegno di legge in esame denoti la confusione con la quale si sta procedendo nella riforma costituzionale.

LUIGI OLIVIERI ritiene che la nozione di interesse nazionale delineata dall'articolo 39 sia volta a reintrodurre una forte centralizzazione dei poteri in capo allo Stato.

NUCCIO CARRARA ricorda che lo statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige prevede per la legislazione regionale il rispetto all'interesse nazionale, il cui concetto quindi dovrebbe essere noto almeno ai deputati dell'opposizione che provengono da quella regione.

MARIO LETTIERI giudica irresponsabile da parte della maggioranza proporre l'approvazione di un testo che di fatto cancella le autonomie regionali.

GIORGIO MERLO giudica di stampo centralistico le modifiche che si intendono apportare all'articolo 127 della Costituzione.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI**

LUANA ZANELLA ritiene che la politica perseguita dalla maggioranza non sia connotata da una impostazione culturale di stampo federalista.

GIULIO SANTAGATA richiama la necessità di attribuire ad un organo di garanzia la valutazione dei casi di lesione dell'interesse nazionale da parte della legislazione regionale.

FRANCESCO BONITO ritiene che il generico concetto di interesse nazionale che si propone di recepire nel testo in esame abbia valenza esclusivamente politica.

ANGELO BOTTINO dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Leoni 39.5.

GIAMPIERO D'ALIA, rilevato che l'unico elemento di novità che le disposizioni in esame introducono rispetto al testo della vigente Costituzione è l'attribuzione al Parlamento in seduta comune del potere di annullare leggi regionali in contrasto con l'interesse nazionale, sottolinea il carattere equilibrato e coerente del prospettato sistema di rapporti tra Stato, regioni ed autonomie locali.

GIUSEPPE FANFANI dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Leoni 39.5.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA, giudicate infondate le preoccupazioni espresse dai deputati dell'opposizione, sottolinea il carattere equilibrato e coerente dell'assetto istituzionale risultante dagli articoli 117, 120 e 127 della Carta fondamentale, come modificati dal disegno di legge costituzionale in esame.

RINO PISCITELLO osserva che le regioni a statuto speciale sarebbero particolarmente penalizzate a seguito dell'attribuzione al Senato federale di una funzione di verifica del rispetto, nella normativa regionale, del principio dell'interesse nazionale.

GIUSEPPE CAMO e **SANTINO ADAMO LODDO** dichiarano di voler sottoscrivere l'emendamento Leoni 39.5.

GIORGIO PANATTONI ritiene che il Parlamento dovrebbe rifiutare l'idea che lo Stato possa essere gestito come un'impresa.

DOMENICO TUCCILLO, nel dichiarare anch'egli di voler sottoscrivere l'emendamento Leoni 39.5, ritiene che l'articolo 39 del disegno di legge in esame sia ispirato ad una deprecabile logica di stampo coercitivo.

GIULIANA REDUZZI sostiene la necessità di sopprimere l'articolo 39 del disegno di legge in esame.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE osserva che l'articolo 39 del disegno di legge costituzionale in esame penalizza inopinatamente le regioni a statuto speciale.

FRANCO RAFFALDINI sottolinea l'incoerenza delle posizioni sostenute dalla Lega nord federazione padana in materia di federalismo.

DOMENICO PAPPATERRA, rilevato che la prospettata riforma costituzionale deriva da un accordo politico di basso profilo, giudica scandalose le disposizioni recate dall'articolo 39; dichiara, pertanto, voto favorevole sugli identici emendamenti soppressivi di tale norma.

NICOLA CRISCI giudica pericolosa l'attribuzione al Parlamento della potestà di annullare una legge regionale.

ENZO TRANTINO manifesta condizione per il concetto di interesse nazionale inserito nell'articolo 39 del disegno di legge in esame.

ERMETE REALACCI dichiara di voler sottoscrivere l'emendamento Leoni 39.5; esprime altresì soddisfazione per la notizia, diffusa da alcune agenzie di stampa, secondo la quale la Russia avrebbe sottoscritto il Protocollo di Kyoto.

PIERLUIGI CASTAGNETTI, parlando sull'ordine dei lavori, lamenta l'indisponibilità del Governo e della maggioranza ad instaurare un fattivo dialogo con l'opposizione, con particolare riferimento ai chiarimenti precedentemente richiesti dal deputato Violante in merito ad aspetti contraddittori del disegno di legge costituzionale in esame.

DONATO BRUNO, *Relatore*, premesso che quello svolto dal deputato Castagnetti non può propriamente configurarsi come intervento sull'ordine dei lavori, ritiene che nel corso del dibattito siano stati forniti adeguati chiarimenti in merito alle questioni sollevate dal deputato Violante.

ROBERTO GIACHETTI, parlando per un richiamo all'articolo 8 del regolamento, sottolinea la necessità che nessun deputato si appropri inopinatamente di prerogative spettanti unicamente alla Presidenza.

IGNAZIO LA RUSSA rileva che le osservazioni del deputato Giachetti appaiono ispirate alla stessa logica che egli ha inteso censurare.

PRESIDENTE avverte che è stata chiesta la votazione nominale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71.

ENZO TRANTINO giudica non condivisibili le finalità del subemendamento Buontempo 0.39.200.2.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che il concetto di interesse nazionale previsto dall'articolo 39 del disegno di legge in esame si ponga in contrasto con i condivisibili principi di sussidiarietà e leale collaborazione, ai quali dovranno ispirarsi i rapporti tra Stato, regioni ed autonomie locali.

TEODORO BUONTEMPO illustra la finalità del suo subemendamento 0.39.200.2.

LUCIANO VIOLANTE, lamentato lo scarso coordinamento degli istituti previsti a garanzia del rispetto della Costituzione e dell'interesse nazionale da parte del legislatore regionale, sottolinea la necessità di una migliore definizione dei presupposti per l'applicazione dei predetti strumenti; ritiene che, in caso contrario, la riforma in esame sarà fonte di conflittualità nei rapporti tra le istituzioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge il subemendamento Buontempo 0.39.200.2.

GIANCLAUDIO BRESSA giudica non condivisibili le finalità del subemenda-

mento 0.39.200.6 della Commissione, che reca, a suo giudizio, disposizioni di stampo meramente sanzionatorio.

GRAZIELLA MASCIA, lamentata la scarsa chiarezza del concetto di interesse nazionale, giudica meramente notarile la funzione attribuita al Presidente della Repubblica dall'articolo 39 del provvedimento in esame.

RICCARDO MARONE ritiene che il subemendamento 0.39.200.6 della Commissione sia emblematico dell'inaccettabile metodo seguito dalla maggioranza e dal Governo nel definire la riforma costituzionale in esame.

NICOLÒ CRISTALDI, nel giudicare strumentali e contraddittorie le accuse rivolte dal centrosinistra alla maggioranza, sottolinea che la nozione di interesse nazionale è stata chiaramente definita dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e si rinviene in alcuni statuti regionali.

KARL ZELLER, pur giudicando infondati i rilievi testé formulati dal deputato Cristaldi, dichiara l'astensione sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, che introduce maggiori garanzie nella procedura volta a far valere la tutela dell'interesse nazionale.

CARLO LEONI ritiene che l'articolo 120 della Costituzione offra sufficienti garanzie per la tutela dell'interesse nazionale.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.39.200.6 della Commissione.

ELETTRA DEIANA richiama le finalità del subemendamento Mascia 0.39.200.4.

ANDREA COLASIO dichiara di voler sottoscrivere il subemendamento Mascia 0.39.200.4.

DONATO BRUNO, *Relatore*, invita al ritiro degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

PRESIDENTE prende atto che i presentatori degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4 insistono per la votazione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

ALFONSO GIANNI manifesta un orientamento nettamente contrario all'emendamento Elio Vito 39.200.

PIERLUIGI CASTAGNETTI dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 39.200, rilevando l'impraticabilità della procedura definitiva dall'articolo 39.

CARLO LEONI, osservato che la prospettata devoluzione rappresenta una grave minaccia per l'unità del Paese, ritiene che l'interesse nazionale possa essere sufficientemente tutelato dall'articolo 120 della Costituzione. Ritiene altresì che le modifiche proposte all'articolo 127 della Costituzione, nell'introdurre uno strumento discrezionale di tutela dell'interesse nazionale, contribuiscano ad alimentare la contraddittorietà del testo in esame.

NUCCIO CARRARA sottolinea l'importanza di fissare il limite dell'interesse nazionale nel momento in cui viene attribuita alle regioni una più ampia competenza legislativa.

MARCELLO PACINI giudica infondate le critiche rivolte dai deputati dell'opposizione all'emendamento Elio Vito 39.200.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'emendamento Elio Vito 39.200, come subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 39.

PRESIDENTE rinvia il seguito del dibattito al prosieguo della seduta.

Sull'ordine dei lavori.

MARCELLO PACINI segnala un errore materiale nel testo del suo subemendamento 0.34.200.38, riferito al disegno di legge costituzionale n. 4862.

PRESIDENTE ne prende atto, ricordando peraltro che la proposta emendativa richiamata dal deputato Pacini è stata respinta dall'Assemblea.

ROBERTO GIACHETTI precisa che nell'intervento precedentemente svolto per richiamo al regolamento ha inteso sottolineare la necessità che nessun deputato si appropri inopinatamente di prerogative spettanti unicamente alla Presidenza.

PRESIDENTE, nel ritenere di aver correttamente applicato le disposizioni regolamentari, osserva che il dovere della Presidenza di garantire il buon andamento dei lavori della Camera, da esercitarsi tra l'altro ove siano pronunziate espressioni oltraggiose, non dovrebbe comunque tradursi in una inopportuna limitazione della dialettica parlamentare.

GIUSEPPE GIULIETTI ritiene opportuno che il Governo fornisca chiarimenti in merito agli inquietanti aspetti tuttora oscuri della drammatica vicenda relativa all'uccisione di Enzo Baldoni.

PRESIDENTE, nell'assicurare che riferirà al Presidente della Camera, perché interessi il Governo, la richiesta formulata dal deputato Giulietti, osserva peraltro che la questione potrebbe formare oggetto di un apposito atto di sindacato ispettivo.

Sospende la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

Missioni.

PRESIDENTE comunica che i deputati complessivamente in missione alla ripresa pomeridiana della seduta sono ottantasei.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE avverte che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli identici articoli aggiuntivi Fioroni 32.01 ed Osvaldo Napoli 32.02, accantonati in altra seduta, nonché il subemendamento Perrotta 0.39.0200.1.

DONATO BRUNO, *Relatore*, invita al ritiro degli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 ed Osvaldo Napoli 39.012, confermando altrimenti il parere contrario già espresso.

NUCCIO CARRARA, osservato che l'eventuale attuazione della norma recata dagli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012 determinerebbe un eccessivo incremento del contenzioso dinanzi alla Corte costituzionale, rischiando di paralizzarne l'attività, giudica più equilibrata la soluzione prospettata dalla Commissione.

MAURO MARIA MARINO, ricordato che la vigente normativa prevede già il ricorso da parte dei consigli degli enti locali avverso leggi dello Stato, rileva che l'eventuale negazione della possibilità, per gli enti locali, di promuovere la questione di legittimità costituzionale innanzi alla Corte costituzionale potrebbe contrastare con lo *status* che la Carta fondamentale riconosce loro.

GIAMPIERO D'ALIA sottolinea anch'egli l'opportunità che i rispettivi presentatori ritirino gli articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012.

ALDO PERROTTA, pur condividendo le finalità sottese agli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012, paventa il rischio che ne derivi un inaccettabile incremento del numero dei ricorsi alla Corte costituzionale, con conseguente paralisi della sua attività.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira l'articolo aggiuntivo Fioroni 39.011.

PRESIDENTE prende atto che anche l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 39.012 è stato ritirato dal presentatore.

CARLO LEONI ritiene che demandare ad una legge costituzionale il compito di disciplinare i casi e le procedure per il ricorso alla Corte costituzionale da parte degli enti locali possa scongiurare il rischio di un eccessivo carico di lavoro della medesima Corte.

MARCO BOATO, nell'associarsi alle considerazioni svolte dal deputato Leoni, dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA ritiene che ai comuni, alle province ed alle città metropolitane debba essere riconosciuta la possibilità di tutelare i propri diritti dinanzi alla Corte costituzionale.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione e l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200, come subemendato.

ALESSANDRO MARAN sottolinea l'opportunità di garantire un adeguato coordinamento tra il Senato federale e le autonomie locali.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione, che recepisce talune istanze rappresentate dall'opposizione.

GRAZIELLA MASCIA, espressa una pregiudiziale non condivisione dell'ipotesi di costituzionalizzare i regolamenti parlamentari, dichiara voto contrario sul subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva il subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione e l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0201, come subemendato.

PRESIDENTE ricorda che il subemendamento 0.39.0202.25 della Commissione è volto a modificare l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, nel senso di collocare la nuova disciplina proposta in tema di autorità indipendenti dopo l'articolo 98 della Costituzione.

Avverte altresì che l'articolo aggiuntivo Bressa 30.01, vertente sulla stessa materia, è stato ritirato dai presentatori.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.39.0202.25 della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA manifesta un orientamento favorevole alla costituzionalizzazione delle Autorità indipendenti.

MARCO BOATO dichiara voto favorevole sul subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione.

GIAMPIERO D'ALIA ringrazia i deputati dell'opposizione per il consenso manifestato sul subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione, del quale richiama la finalità.

ALESSANDRO MARAN manifesta un orientamento favorevole al subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione, che recepisce istanze rappresentate dall'opposizione.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva il subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione.

GIANCLAUDIO BRESSA ritira il suo subemendamento 0.39.0202.1.

ALFONSO GIANNI ritiene che il significativo incremento del numero delle Autorità indipendenti – figure mutate dagli ordinamenti anglosassoni – sia incoerente con l'impianto del sistema istituzionale italiano.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, come subemendato.

PRESIDENTE prende atto che l'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01 è stato sottoscritto anche dai deputati Boato, Bressa, Collè, Zeller, Brugger, Widmann e Detomas.

DONATO BRUNO, *Relatore*, modificando il precedente avviso, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

NUCCIO CARRARA dichiara che i deputati del gruppo di Alleanza nazionale esprimeranno il proprio voto secondo coscienza.

LUIGI OLIVIERI esprime soddisfazione per il parere favorevole espresso sul suo articolo aggiuntivo 39.01.

MARCO BOATO evidenzia la necessità di una correzione formale al testo dell'articolo aggiuntivo in esame.

PRESIDENTE ne prende atto.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva gli articoli aggiuntivi Olivieri 39.01 ed Elio Vito 39.0203.

DONATO BRUNO, *Relatore*, prima di procedere all'esame dell'articolo 40, riterrebbe opportuno riprendere l'esame degli articoli aggiuntivi Carrara 36.05 e Boato 36.04 e, successivamente, quello dell'emendamento Elio Vito 38.200.

GIANCLAUDIO BRESSA, parlando sull'ordine dei lavori, chiede alla Presidenza l'annullamento dell'ultima votazione effettuata, facendo presente che non gli è stato consentito di svolgere la sua dichiarazione di voto, pur avendo tempestivamente chiesto di intervenire, e che per questo motivo i deputati del centrosinistra hanno erroneamente espresso voto favorevole su un articolo aggiuntivo rispetto al quale l'opposizione è sempre stata contraria.

MARCO BOATO, parlando sull'ordine dei lavori, si associa alla richiesta dal deputato Bressa, ritenendo che il suo mancato accoglimento costringerebbe tutti i deputati del centrosinistra a prendere la parola per dichiarare, affinché resti agli atti, l'erronea posizione assunta nella votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

RENZO INNOCENTI, parlando sull'ordine dei lavori, nel sottolineare che i deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo hanno erroneamente votato a favore dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, chiede alla Presidenza di consentire ai deputati dell'opposizione di dichiarare, individualmente o a nome del gruppo, la loro reale intenzione di voto, affinché resti agli atti.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*, giudica opportuno, ai fini di un sereno proseguimento dei lavori, l'accoglimento della richiesta formulata da deputati dell'opposizione, peraltro rimettendosi alla determinazione della Presidenza.

NUCCIO CARRARA concorda con la posizione espressa dal ministro.

LUCA VOLONTÈ concorda sull'opportunità di disporre l'annullamento della votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

PRESIDENTE dispone l'annullamento della votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, precisando che tale decisione non costituirà precedente.

CARLO LEONI, a nome dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

LUCA VOLONTÈ richiama le finalità dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

GRAZIELLA MASCIA dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

ALDO PERROTTA giudica le disposizioni recate dall'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203 idonee a consentire la effettiva costituzione delle città metropolitane.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

PRESIDENTE riprende l'esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 36, precedentemente accantonati.

DONATO BRUNO, *Relatore*, si rimette all'Assemblea sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, purché riformulato.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

NUCCIO CARRARA accetta la riformulazione proposta dal relatore.

ALESSANDRO MARAN ritiene che l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato, contenga un intervento parziale e inutilmente punitivo: dichiara pertanto voto contrario.

MARCO BOATO, nel ritenere condivisibile la riformulazione dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, dichiara voto favorevole.

GIANCLAUDIO BRESSA dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

PIETRO FONTANINI dichiara l'astensione dei deputati del gruppo della Lega

nord federazione padana sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato.

NUCCIO CARRARA illustra le finalità del suo articolo aggiuntivo 36.05.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALFREDO BIONDI

NUCCIO CARRARA sottolinea, quindi, l'opportunità che la Costituzione fissi i criteri cui le regioni debbono attenersi nella determinazione della composizione dei rispettivi consigli.

TEODORO BUONTEMPO dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato, sottolineando la necessità di uniformare i criteri per la composizione dei consigli regionali.

GIAMPIERO D'ALIA invita l'Assemblea a votare a favore dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato, che supplisce ad una lacuna dell'articolo 122 della Costituzione.

MARCELLO PACINI dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato.

DENIS VERDINI dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame.

MAURIZIO FISTAROL dichiara voto contrario sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato, ritenendo che la disciplina della materia debba essere riservata agli statuti regionali.

CHIARA MORONI dichiara voto favorevole sull'articolo aggiuntivo in esame.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato.

DONATO BRUNO, *Relatore*, esprime parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Boato 36.04.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo aggiuntivo Boato 36.04.

PRESIDENTE riprende l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200, precedentemente accantonato.

DONATO BRUNO, *Relatore*, conferma il parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200.

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PIER FERDINANDO CASINI

MARCO BOATO dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 38.200, ritenendo che il decreto di scioglimento di un consiglio regionale non possa essere adottato previo parere del solo Senato federale.

GIANCLAUDIO BRESSA, nel condividere le considerazioni svolte dal deputato Boato, dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 38.200.

GIOVANNI RUSSO SPENA dichiara il voto contrario dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista sull'emendamento Elio Vito 38.200, dal quale si evince un preoccupante affievolimento del sistema delle garanzie costituzionali.

ALESSANDRO MARAN dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 38.200.

MARCELLO PACINI dichiara voto favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200.

ANTONIO BOCCIA dichiara voto contrario sull'emendamento Elio Vito 38.200, che non prevede adeguate garanzie.

La Camera, con votazioni nominali elettroniche, approva l'emendamento Elio Vito 38.200 e l'articolo 38, nel testo emendato.

PRESIDENTE passa all'esame dell'articolo 40 e degli emendamenti ad esso riferiti.

ALESSANDRO MARAN, osservato che il testo del disegno di legge costituzionale in esame è il risultato di un compromesso di basso profilo tra le forze politiche della maggioranza, manifesta un orientamento contrario alla prevista abolizione della cosiddetta autonomia differenziata.

GIANCLAUDIO BRESSA, sottolineata l'impostazione autenticamente federalista del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, di cui si propone l'abrogazione, osserva che la previsione costituzionale dell'interesse nazionale quale limite di merito alla legislazione regionale rischia di provocare distorsioni nell'equilibrio tra Stato e regioni e di arrestare la positiva trasformazione avviata nel Paese grazie alle modifiche del titolo V della Carta fondamentale approvate nella scorsa legislatura.

PRESIDENTE ricorda che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Elio Vito 38.200, l'articolo 40 risulta composto da un solo comma: gli emendamenti Bressa 40.10 e Boato 40.1 presentano pertanto analoga portata emendativa, essendo entrambi volti alla soppressione del residuo comma 1, e saranno posti in votazione congiuntamente; in caso di reiezione, si procederà successivamente alla votazione dell'articolo 40.

DONATO BRUNO, *Relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti presentati.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concorda.

MARCO BOATO, nel ritenere particolarmente grave la prospettata abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che rappresenta il caposaldo più avanzato di un autentico modello federalista, dichiara voto favorevole sugli emendamenti volti a sopprimere l'articolo 40 del disegno di legge in esame.

ANTONELLO CABRAS, nel dichiarare voto favorevole sugli emendamenti Bressa 40.10 e Boato 40.1, entrambi sostanzialmente soppressivi dell'articolo 40 del provvedimento in esame, riterrebbe opportuno non abrogare la norma costituzionale che consente alle regioni a statuto ordinario di beneficiare di forme differenziate di autonomia.

MAURIZIO FISTAROL, nel lamentare che spesso le regioni non hanno usufruito delle condizioni particolari di autonomia riconosciute loro dal vigente terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, ritiene che la sua abrogazione sia incompatibile con un modello di Stato autenticamente federale.

NUCCIO CARRARA paventa i rischi, sotto il profilo della unitarietà dell'ordinamento nazionale, connessi all'attuazione della norma prevista dal vigente terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, che l'articolo 40 del provvedimento in esame propone opportunamente di abrogare.

La Camera, con votazione nominale elettronica, respinge gli emendamenti Bressa 40.10 e Boato 40.1, di identico contenuto normativo.

LUIGI OLIVIERI giudica un gravissimo errore della maggioranza l'abrogazione delle forme particolari di autonomia riconosciute alle regioni dalla riforma del titolo V della Costituzione varata nella scorsa legislatura.

ANDREA COLASIO ritiene che la prospettata abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sia la

logica conseguenza di un impianto costituzionale che postula la sovraordinazione dello Stato rispetto alle regioni.

VINCENZO NESPOLI, giudicate infondate le motivazioni addotte dai deputati del centrosinistra a favore del mantenimento del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, ritiene che l'articolo 40 del disegno di legge in esame conferisca organicità alla riforma costituzionale proposta.

MAURA COSSUTTA dichiara con convinzione voto contrario sull'articolo 40, che, in coerenza con la non condivisibile impostazione di fondo del disegno di legge in esame, reca disposizioni confuse e pericolose.

PIERO RUZZANTE ricorda che il popolo italiano ha confermato attraverso un referendum la riforma costituzionale varata nella scorsa legislatura.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva l'articolo 40.

PRESIDENTE ritiene si possa sospendere ora l'esame del disegno di legge costituzionale per procedere alla discussione dei documenti in materia di insindacabilità iscritti all'ordine del giorno.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità.

PRESIDENTE comunica l'organizzazione dei tempi per il dibattito (*vedi resoconto stenografico pag. 91*).

Passa quindi ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 106, relativo al deputato Bondi.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bondi nell'esercizio delle sue funzioni.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE avverte che il seguito dell'esame del disegno di legge costituzionale n. 4862 ed abbinata avrà luogo nella seduta di domani.

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE dichiara aperta la discussione.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*, rinvia alla relazione scritta, ricordando che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento civile nei confronti del deputato Bondi; la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa alle dichiarazioni di voto.

VALTER BIELLI, nel dichiarare voto favorevole sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni, ritiene destituite di fondamento le dichiarazioni rese dal deputato Bondi sulla presunta faziosità dei mezzi di comunicazione.

GIUSEPPE FANFANI esprime un orientamento favorevole alla proposta della Giunta per le autorizzazioni, ritenendo che le affermazioni del deputato Bondi oggetto del procedimento in corso siano riconducibili all'esercizio della funzione parlamentare.

LELLO DI GIOIA dichiara il voto favorevole dei deputati della componente politica Socialisti democratici italiani del gruppo Misto sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni.

ELIO VITO ringrazia il presidente della Giunta per le autorizzazioni per la correttezza con la quale ha assolto alle sue funzioni istituzionali ed esprime rammarico per il fatto che altri deputati hanno inteso entrare nel merito delle dichiarazioni rese dal deputato Bondi.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

PRESIDENTE passa ad esaminare il doc. IV-*quater*, n. 108, relativo al deputato Galvagno.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Galvagno nell'esercizio delle sue funzioni.

Dichiara aperta la discussione.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*, in sostituzione del relatore, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento penale nei confronti del deputato Galvagno.

**PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI**

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*, ricorda altresì che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse dal parlamentare.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa alle dichiarazioni di voto.

VALTER BIELLI dichiara il voto favorevole dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo sulla proposta della Giunta per le autorizzazioni.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

PRESIDENTE passa ad esaminare il doc. IV-*ter*, n. 7-A, relativo all'onorevole Tullio Grimaldi.

Avverte che la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dall'onorevole Grimaldi nell'esercizio delle due funzioni.

Dichiara aperta la discussione.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*, ricorda che la Camera è chiamata a pronunciarsi con riferimento ad un procedimento civile nei confronti dell'onorevole Tullio Grimaldi; la Giunta per le autorizzazioni propone di dichiarare l'insindacabilità delle opinioni espresse.

PRESIDENTE dichiara chiusa la discussione e passa ai voti.

La Camera, con votazione nominale elettronica, approva la proposta della Giunta per le autorizzazioni.

Annunzio della presentazione di una nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

(Vedi resoconto stenografico pag. 97).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE comunica che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza il disegno di legge n. 5303, di conversione del decreto-legge n. 220 del 2004.

Il disegno di legge è assegnato alla V Commissione in sede referente ed al Comitato per la legislazione, per il parere di cui all'articolo 96-bis, comma 1, del regolamento.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia.

(Vedi resoconto stenografico pag. 97).

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE comunica l'ordine del giorno della seduta di domani:

Venerdì 1° ottobre 2004, alle 9,30.

(Vedi resoconto stenografico pag. 97).

La seduta termina alle 19.

RESOCONTO STENOGRAFICO

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI

La seduta comincia alle 9,40.

GIOVANNI DEODATO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(È approvato).

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armani, Armosino, Baccini, Ballaman, Giovanni Bianchi, Boato, Contento, Dell'Elce, Giordano, Martusciello, Molgora, Pecorella, Sgobio, Stucchi, Tabacci, Valducci, Viceconte e Violante sono in missione a decorrere dalla seduta odierna.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Ulteriori comunicazioni all'Assemblea saranno pubblicate nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Sull'ordine dei lavori (ore 9,45).

PIERO RUZZANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, intervengo a proposito della comunicazione relativa alla modifica del calendario dei lavori dell'Assemblea resa ieri al termine della seduta, alle ore 19,52. Ho letto sul resoconto che il Presidente di turno, al

termine della comunicazione sulla modifica del calendario ha fatto presente che nella seduta di oggi, giovedì 30 settembre, « al termine del previsto esame del disegno di legge di riforma costituzionale, l'Assemblea potrà procedere all'esame di tre documenti in materia di insindacabilità ».

Ora, secondo il calendario dei lavori dell'Assemblea, per la seduta odierna, sono previsti i seguenti orari: dalle 9,30 alle 13,30 e dalle 15,30 alle 20. Immagino che questa espressione « al termine » non si riferisca al termine dell'esame del disegno di legge di riforma costituzionale, previsto per l'8 di ottobre, altrimenti non avrebbe nessun senso aver inserito un secondo punto all'ordine del giorno. È evidente, quindi, che si dovrà pensare di prevedere un tempo congruo per poter discutere i tre documenti in materia di insindacabilità relativi al deputato Bondi, al deputato Galvagno e al deputato Tullio Grimaldi (prevedendo un'ora circa di tempo per ciascuna insindacabilità, sono circa tre ore, che immagino verranno concesse alle ore 20).

Mi sto domandando, visto che credo sia interesse di tutta l'Assemblea esaminare rapidamente questi documenti in materia di insindacabilità, se non sia utile – e avanzo una proposta in tal senso – una inversione dell'ordine del giorno che ci permetta di passare al secondo punto previsto nell'ordine del giorno, al fine di poter esaminare immediatamente i documenti di insindacabilità e poi proseguire con i normali lavori relativi all'esame del disegno di legge costituzionale.

PRESIDENTE. Onorevole Ruzzante, cercheremo di organizzare i lavori dell'Assemblea in modo da contemperare questa duplice esigenza: quella di portare avanti il provvedimento che è all'esame e, allo

stesso tempo, quella di consentire anche l'esame delle proposte della Giunta, che sono arrivate alla Presidenza successivamente alla decisione.

Quindi, la tranquillizzo, nel senso che non sacrificheremo né l'una né l'altra esigenza, cercando di rispettare i termini che la Conferenza dei presidenti di gruppo ha fissato.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, ho un dubbio, perché non ho capito se la proposta dell'onorevole Ruzzante sia una proposta formale di inversione dell'ordine del giorno. Da quello che ho capito, lo è, e, forse, bisognerebbe metterla al voto dell'Assemblea.

Mi era sembrato di intuire che si trattasse di una proposta formale di inversione dell'ordine del giorno, ma stavo cercando di prendere tempo proprio per capire meglio.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, non credo che la richiesta dell'onorevole Ruzzante sia stata una richiesta formale di inversione dell'ordine del giorno. Io così io l'ho interpretata.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo scusa, Presidente, ho interpretato male io.

Signor Presidente, intervengo sull'ordine dei lavori e mi dispiace farlo proprio nel momento in cui ella presiede, perché notoriamente non è lei in particolare che è coinvolto nella situazione che oggi vorrei stigmatizzare. Anche oggi l'Assemblea ha iniziato con un quarto d'ora di ritardo i propri lavori, cosa che accade assai « puntualmente » ormai; direi che è più norma il fatto (*Commenti dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)... Va bene, ognuno di noi è stato eletto nella sua ignoranza e con tutti i suoi limiti: voi siete stati eletti con tutti i vostri pregi...

PRESIDENTE. Colleghi, vi prego di consentire all'onorevole Giachetti di svolgere il suo intervento. Abbiamo una lunga giornata di lavoro.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, i colleghi che sottolineano il fatto che io ho sbagliato il termine hanno dimostrato al paese qual è la loro scienza e coscienza nell'agire, nel fare politica e nel fare le leggi!

Ce ne siamo accorti fin dal primo giorno della legislatura, e temo che i nostri concittadini avranno ulteriormente modo di rendersene conto più avanti nel tempo, a cominciare dalla riforma...

PRESIDENTE. I cittadini, come lei sa, onorevole Giachetti, poi giudicano sempre con il voto il comportamento dei singoli deputati e dei gruppi.

ROBERTO GIACHETTI. Esatto: a cominciare, signor Presidente, dal testo della riforma costituzionale che stanno proponendo all'Italia! Ma, come ho già detto, ciascuno si presenterà davanti agli elettori e sarà premiato per ciò che ha fatto, oppure bocciato, come mi auguro (*Commenti*).

Tuttavia, signor Presidente, a prescindere da questo, rimane il problema che l'Assemblea, ormai con una certa « puntualità », inizia i suoi lavori in ritardo. Accade assai di rado che si inizi la seduta puntualmente ed è grave, a mio avviso, che ciò si verifichi nel momento in cui l'Assemblea, in modo solenne, sta affrontando una tematica assai delicata, come la riforma della Costituzione, che richiede anche una particolare attenzione alle regole.

Ora, dal momento che sento richiamare spesso, ad esempio da parte dei colleghi della maggioranza, i precedenti nefasti che avrebbero caratterizzato la Presidenza dell'onorevole Violante su numerose questioni, vorrei dire che all'onorevole Violante — ed anche alla Presidenza che, assieme all'onorevole Violante, presiedeva l'Assemblea nella scorsa legislatura — non può essere imputabile la questione del rispetto delle regole.

Signor Presidente, vorrei osservare che il rispetto delle regole rappresenta anche il rispetto della vita di ciascuno di noi; adesso i colleghi della maggioranza si lamentano, ma spesso sono loro stessi a protestare per il fatto che, nello svolgimento dei lavori di quest'Assemblea, in modo particolare nell'attuale legislatura, non vi è più quasi alcun rispetto delle regole. Le Commissioni, infatti, si riuniscono in orari assolutamente improbabili; non si sa mai a che ora inizi e a che ora finisca una seduta; non si è in grado di programmare un minimo della propria vita, e penso che anche i deputati ne abbiano diritto.

Soprattutto, signor Presidente, poiché facciamo politica, ed in questa sede siamo portati anche a cercare di offrire il nostro contributo, sappiamo che vi è la « strozzatura » di un dibattito così importante, quale quello sulla riforma costituzionale, a causa della richiesta avanzata della maggioranza, ed accettata dalla Presidenza, di procedere attraverso il contingentamento dei tempi di discussione. Ciò comporta che ciascuno di noi, sulla riforma della Costituzione, sulla modifica di 40 articoli e soprattutto — mi si consenta — sul futuro della forza e della capacità democratica di questo paese, sulla quale ciascuno di noi si dovrebbe misurare, è vincolato dalla decisione di contingentare i tempi.

Allora, signor Presidente, se i tempi sono contingentati, ma poi perdiamo tanti minuti — un quarto d'ora oggi, un quarto d'ora da domani, mezz'ora ieri — perché i lavori iniziano in ritardo, oppure perché la riunione del Comitato dei nove dura un'ora e mezza anziché mezz'ora, vorrei evidenziare come si tratti di tempo sottratto — mi sia consentito, signor Presidente —, prima che a ciascuno di noi, alla democrazia e allo svolgimento di un dibattito che ritengo necessario, anche perché sarebbe molto importante e necessario dare al paese la possibilità di conoscere meglio cosa sta accadendo in quest'aula (cosa che, purtroppo, non avviene).

Per questo motivo, signor Presidente, vorrei semplicemente ribadire che (*Commenti*)...

CESARE RIZZI. Se il paese sapesse quello che dici tu!

ROBERTO GIACHETTI. Se i colleghi sono agitati già alle 9,30 di mattina, mi domando in che condizioni saranno questa sera (*Commenti*)!

FEDERICO BRICOLO. Vai a farti la barba, barbone!

ROBERTO GIACHETTI. Forse sarebbe utile che l'onorevole Rizzi si alzasse magari un po' più tardi la mattina, così ci eviterebbe queste interruzioni inutili durante il giorno!

Ma a parte questo, signor Presidente — e concludo il mio intervento sull'ordine dei lavori —, rivolgo a lei — che è sicuramente la persona che ci ha condotto di meno in questa situazione di ritardo — l'invito e la preghiera di avere un minimo di rispetto anche per noi che lavoriamo qui dentro, per cui se l'Assemblea è convocata per le 9,30, i lavori devono iniziare per quell'ora. Se dovesse essere cambiato l'orario di inizio, allora, vorrei che tutti i deputati, di una parte o dell'altra, non dovessero leggerlo sugli schermi nel Transatlantico, ma che fossero almeno informati con l'apertura formale della seduta.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, condivido l'esigenza che il Parlamento funzioni secondo modalità molto precise e condivido altresì il fatto che il rispetto dei termini sia una questione che coinvolge, in qualche modo, anche la democrazia parlamentare. Tuttavia, non vorrei che lei drammatizzasse quanto accaduto oggi, poiché si è verificato un ritardo di sette minuti — e l'Ufficio di Presidenza era pronto già dalle ore 9,25 ad aprire la seduta — solo perché il Comitato dei nove ci ha pregato di rinviare di qualche minuto l'inizio della seduta per poter ultimare i suoi lavori, al fine di risparmiare il tempo che avremmo perso se fossero successivamente sorti dei problemi.

Comunque, la voglio rassicurare di un fatto: nessun tempo sarà tolto al dibattito

parlamentare. Il fatto che stamattina abbiamo iniziato i lavori parlamentari con sette minuti di ritardo per consentire al Comitato dei nove di concludere il proprio lavoro, non significa che questi sette minuti andranno a detrimento degli interventi dei colleghi.

Quindi, la tranquillizzo da questo punto di vista e confermo che presteremo più attenzione affinché i tempi ed i termini stabiliti dal regolamento e dagli accordi assunti in Conferenza dei presidenti di gruppo siano rispettati.

CESARE RIZZI. Abbiamo perso dieci minuti a causa dell'intervento dell'onorevole Giachetti!

DARIO GALLI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DARIO GALLI. Signor Presidente, intervengo solo per alcune precisazioni. Mi sembra che questo dibattito possa essere accusato di tutto, ma non di togliere spazio all'opposizione rispetto alla riforma portata avanti nella scorsa legislatura dall'attuale minoranza: la differenza di tempo è abissale. Vi è un ordine di grandezza di differenza. Pertanto, possono dire tutto, ma non che non abbiano tempo per parlare. È ovvio, poi, che ciascuno ha la propria abitudine al lavoro, per cui per qualcuno lavorare qualche ora in più al giorno per qualche giorno può sembrare uno sforzo particolare, mentre per molti altri rientra nella normalità della vita quotidiana.

Mi rendo conto che il Comitato dei nove ha le sue necessità e, tra l'altro, sta facendo uno sforzo enorme. Chiedo pertanto se si possa anticipare l'inizio delle sedute, dato che inevitabilmente la prima mezz'ora della seduta è destinata ad altro. Capisco che ciò sarebbe uno sforzo ulteriore per il Comitato dei nove, che deve comunque sempre svolgere qualche riunione prima dell'inizio dei lavori dell'Assemblea, per cui se le 9,30 del mattino diventassero le 9, si potrebbe risparmiare qualcosa durante la giornata.

Per il resto, devo dire che la minoranza ci ha fatto perdere un altro quarto d'ora.

PRESIDENTE. Onorevole Dario Galli, riferirò la sua proposta al Presidente della Camera affinché la sottoponga alla Conferenza dei presidenti di gruppo.

ANTONIO BOCCIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, dopo le giuste osservazioni del collega Giachetti, ora corriamo il rischio di introdurre argomenti un po' più pericolosi per il buon andamento e funzionamento della Camera. Il calendario dei lavori relativo all'esame della riforma è già stato fissato a luglio dalla Conferenza dei presidenti di gruppo e prevede che ogni giorno si inizi la seduta alle ore 9,30, si termini alle 13,30, si riprenda alle 15,30 e si concluda alle 20.

Proporre alla Conferenza dei presidenti di gruppo una modifica di questi orari mi pare una proposta che introduce un altro argomento di novità rispetto ad una situazione per la quale i colleghi si sono dati un orientamento di ordine generale, organizzandosi le settimane che ci separano dall'8 ottobre e ciò, anziché aiutare, finirebbe per creare nuovi problemi.

Pur comprendendo lo spirito del collega Dario Galli, che è quello di lavorare di più, riteniamo che modificare oggi gli orari già decisi diviene controproducente. Ovviamente, anche io mi rimetto alla volontà della Presidenza. È giusto che la Conferenza dei presidenti di gruppo esamini tale proposta, ma mi permetto di segnalare, sempre attraverso la sua cortese attenzione, al Presidente della Camera che sarebbe da questo momento in poi inopportuno cambiare gli orari che tutti già conoscono.

PRESIDENTE. Onorevole Boccia, l'onorevole Dario Galli ha avanzato una proposta. Lei è contrario. La Conferenza dei presidenti di gruppo deciderà in merito.

Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale: S. 2544 – Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (Approvato, in prima deliberazione, dal Senato) (4862) e delle abbinate proposte di legge costituzionale: Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Clerici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccheo; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Piscichio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; Consiglio regionale della Puglia; Consiglio regionale della Puglia; Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori (72-113-260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044) (ore 9,55).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge costituzionale, già approvato in prima deliberazione dal Senato: Modificazione di articoli della parte II della Costituzione, e delle abbinate proposte di legge costituzionale di iniziativa dei deputati Zeller ed altri; Bielli; Spini e Angioni; Buttiglione ed altri; Contento; Cola; Pisapia; Selva; Selva; Selva; Bianchi Clerici; Peretti; Volontè; Pisapia; Lusetti ed altri; Zaccheo; Mantini ed altri; Soda; Olivieri e Kessler; Costa; Serena; Piscichio ed altri; Bolognesi ed altri; Paroli; Buontempo; Zeller ed altri; Collè; Vitali ed altri; Maurandi ed altri; Olivieri; Boato; Stucchi; Cento; Monaco; Pacini; del Consiglio regionale della Puglia; del Consiglio regionale della Puglia; e dei deputati Chiaromonte ed altri; Cabras ed altri; Mantini; La Malfa; Briguglio ed altri; Franceschini; Pisapia; Costa; Perrotta ed altri; Fiori.

Ricordo che nella seduta di ieri sono iniziati gli interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo 39.

Avverto che prima dell'inizio della seduta è stato ritirato l'articolo aggiuntivo Leoni 39.010.

*(Ripresa esame dell'articolo 39
– A.C. 4862 ed abbinate)*

PRESIDENTE. Riprendiamo dunque l'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4862 ed abbinate sezione 1*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Lumia. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE LUMIA. Signor Presidente, ritorniamo, ancora una volta, sul tema dell'interesse nazionale. La proposta avanzata dal centrodestra non è assolutamente in grado di trovare un equilibrio tra l'importante ed insostituibile valore dell'unità del paese ed il ruolo legislativo che vogliamo affidare alle regioni. Non vi è equilibrio, ma vi sono scelte di fondo sbagliate, vi è confusione: è stato notato da più parti, da autorevoli opinionisti, da uomini di cultura che studiano quotidianamente questi temi. Vi è anche una percezione diretta, da parte dei cittadini e di coloro che rappresentano gli stessi interessi economico-sociali, che questa vostra impostazione sottopone la nostra Costituzione a profonde fibrillazioni. È una Costituzione che rischia di perdere il carattere fondante della nostra Repubblica e del nostro Stato, un carattere in grado di tenere bene insieme il rapporto tra cittadini e istituzioni e anche di regolare il rapporto tra i vari livelli istituzionali.

La vostra idea di interesse nazionale rischia di far perdere il carattere di autorevolezza della nostra Costituzione, il carattere autorevole di un'idea di statualità, quel carattere che aiuta il paese a crescere in diritti, in capacità, nelle opportunità, nella sua funzione sistemica di guidare il cammino economico, sociale e politico dei nostri territori, delle vocazioni locali, dello sviluppo locale.

Un paese bipolare, che fa del conflitto democratico regolato e mite una risorsa, ha bisogno di una Costituzione forte, condivisa, equilibrata. Ha bisogno di livelli di coesione istituzionale altrettanto forti ed ha bisogno di un'idea di Repubblica e di Stato che non sia quella che voi proponete oggi al paese: si tratta, infatti, di un'idea bislacca e sbagliata, che confonde addirittura il significato più profondo di queste parole. È un'idea che, ad esempio, collega il concetto di statualità con il carattere burocratico e centralista di un Governo che confonde il carattere della nostra Repubblica semplicemente con alcuni livelli istituzionali. Insomma, un paese che ha bisogno di ritrovarsi, di crescere, di fare un salto di qualità a tutti i livelli, sia sul versante sociale sia su quello economico e istituzionale, non ha bisogno di questa vostra idea di interesse nazionale.

Così come prevedete il riferimento all'interesse nazionale, non siete in grado di coprire il profondo valore dell'unità nazionale. Addirittura, l'interesse nazionale viene messo in mano ad una procedura confusa e farraginoso, ma non basta. La cosa ancora più rovinosa è che mettete l'interesse nazionale nelle mani dell'arbitrio della politica, quell'arbitrio della politica che la rende di basso profilo: la politica intesa come misera parte, come espressione di una semplice maggioranza parlamentare. Agli occhi degli italiani è un ulteriore colpo che indebolisce l'idea nobile della politica e che indebolisce le istituzioni dello stare insieme: insomma, quasi un trucco che organizzate, che sfibra ancor più il nostro paese, lo indebolisce e lo rende privo di quella coesione istituzionale che gli consente di regolare i processi, in una fase della globalizzazione che è in grado di imporre direttamente sui territori, senza quei filtri istituzionali e senza quelle forme di interposizione, le sue scelte, di condizionare i comportamenti, la vita quotidiana dei cittadini e di regolare e «sregolare» gli interessi dei nostri territori.

La maggioranza parlamentare non può «schacciare» il ruolo legislativo di una regione: l'interesse nazionale deve germo-

gliare e maturare nella coscienza del paese, perché in mano ai meccanismi istituzionali di alto profilo e di terzietà.

L'interesse nazionale, quello vero, quello colto che tiene conto del cammino storico del nostro paese e delle sfide che questo dovrà affrontare in Europa ed in un contesto globalizzato necessita di un'altra idea: è l'interesse nazionale che fa germogliare i diritti, è l'interesse nazionale che rafforza i livelli di partecipazione democratica. Un interesse nazionale che sa guardare al mercato con un approccio maturo, senza fare esami di libero mercato e senza naturalmente imboccare vecchie vie dirigiste che lasciano il tempo che trovano. Devono essere istituzioni di garanzia, di rappresentanza unitaria e di tutela costituzionale a dirimere i possibili conflitti fra le regioni ed il Parlamento, fra la potestà legislativa ed il valore stesso fondante dell'unità del nostro paese.

Insomma, vi sarebbe maggiore spazio da affidare alla Corte costituzionale o al Presidente della Repubblica; ci sarebbe da affidare un altro ruolo al nostro stesso Parlamento, che non è quello di essere concepito come la «casa della maggioranza», come bene privato di una maggioranza.

Abbiamo bisogno di funzioni di terzietà e di unità nelle quali tutti dobbiamo riconoscerci e nelle quali il paese, la sua articolazione ed i suoi interessi, si possono e si devono riconoscere. Rendere la maggioranza politica di un paese un falso garante dell'unità del paese è una strada pericolosa, una strada che rischia di frantumare il nostro paese, gettando un'ombra sul valore stesso dell'unità del paese stesso. Insomma, il vostro modo di procedere rende l'interesse nazionale nemico dell'unità nazionale.

L'unità del paese è già stata posta in pericolo da voi con la *devolution* e con la potestà esclusiva affidata alle regioni in materia di sanità, scuola, politiche sociali e sicurezza locale. In questo modo mettete in seria crisi la «questione nazionale», l'opportunità dei cittadini di crescere, migliorare e svilupparsi senza avere il vincolo

oppressivo ed inamovibile del vivere in una regione piuttosto che in un'altra.

Con il rimedio che voi tentate di apportare per coprire le contraddizioni politico-culturali di fondo che presentate all'interno della maggioranza vi siete inventati questa idea sbagliata dell'interesse nazionale: così non recuperate il valore dell'unità nazionale, ma lo asservite al gioco odioso di una maggioranza politica. Un bel disastro! La *devolution* separa il paese, l'interesse nazionale umilia le funzioni legislative delle regioni e così perdiamo quell'ancoraggio e quelle forme di stabilità che ancora oggi servono per innovare, modernizzare e guidare il nostro paese.

Quando la politica diventa un gioco irresponsabile, una semplice composizione di equilibri, in questo caso all'interno della vostra maggioranza, e quando anche nel centrosinistra, in passato ed oggi, si pensa di poter trovare semplici accorgimenti per rincorrere il vostro progetto all'interno delle compatibilità che voi dettate, è chiaro che il nostro paese viene sottoposto a gravi errori. Lo « sfibriamo » e lo rendiamo più debole!

Quando la Costituzione diventa un'occasione per garantire gli interessi di parte dei partiti — in questo caso degli equilibri interni al centrodestra — alla fine le soluzioni sono sbagliate: non si trova più alcun equilibrio e si indebolisce la nostra Costituzione.

Vi state assumendo una grave responsabilità: infatti, pensate alla frantumazione dell'ordinamento, ai conflitti fra le istituzioni, alla perdita di significato del ruolo delle regioni. Pensate ancora all'eclissi del valore dell'unità nazionale, allo svilimento burocratico cui sottoporrete gli interessi del paese, ed infine ai costi che graveranno sui cittadini rispetto a questo pseudo Stato federale che voi avete organizzato.

Insomma, otterrete come risultato il fatto che saremo costretti tutti a subire scelte estremamente negative.

Vorrei chiedervi come si concilia il rapporto tra l'interesse nazionale e la specificità delle regioni a statuto autonomo. Si tratta di una questione che l'interesse na-

zionale non riesce assolutamente a coprire. Si è sovrapposta la specialità storica delle nostre regioni con l'assetto cosiddetto federalista: sono due cose ben diverse che possono anche non coincidere. Si può mantenere un profilo unitario del nostro paese, paradossalmente anche centralista, con la previsione di forti specialità. La specialità richiede procedure pattizie che mettano in condizione le regioni e le province autonome di raccordarsi pariteticamente con lo Stato, a prescindere dall'assetto più o meno federalista.

Già nei giorni passati abbiamo provato, in diverse occasioni, a salvaguardare il carattere speciale delle nostre regioni. Abbiamo cercato di convincervi, intervenendo su alcuni emendamenti, della necessità di mantenere la specialità ed il rapporto pattizio. Ricordo, ad esempio, che siamo riusciti a far passare da quattro quinti a due terzi il *quorum* dei consigli regionali — nel caso dell'assemblea regionale della Sicilia — per esprimere il diniego alla proposta di intesa da parte del Governo.

Con la definizione che ora date dell'interesse nazionale la specialità viene intaccata alla base. La specialità viene sottoposta ad un forte « scivolamento » perché perde l'ancoraggio pattizio nella regolazione degli interessi e dei profili legislativi di fondo. Ma non basta: con l'impianto complessivo che fornite non ci troveremo solo di fronte ad un'idea bislacca di Stato federale, ma alla perdita del profilo unitario su questioni centrali — è stato ripetutamente ricordato — come la sanità, la scuola, la polizia locale. In tal modo si rischia non solo di perdere l'unità nazionale, ma anche di trascinare le specialità in un vicolo cieco. Si rischia di destabilizzare l'assetto costituzionale e l'identità del nostro paese senza costruire un percorso costituente, senza costruire quell'innovazione equilibrata, matura, delicata che la nostra Costituzione potrebbe ancora vivere.

Le specialità non sono un totem: esse hanno una ragione storica, sono diverse l'una dall'altra. Meriterebbero una certa revisione, ma sempre per via pattizia. Ad esempio, l'autonomia siciliana nasce prima

della Costituzione del 1948. Di tale autonomia non sempre si è fatto un buon uso ed essa richiederebbe una profonda revisione dal carattere riparatorio. Dovremmo passare ad una specialità di progetto per meglio modernizzare, sviluppare e valorizzare le specificità e le potenzialità. Dovremmo costruire una specialità come risorsa aggiuntiva e non come vincolo. Ciò richiede un assetto costituzionale del paese equilibrato fra il ruolo dello Stato centrale e quello delle regioni e delle autonomie locali. In tale contesto la specialità troverebbe una propria collocazione più matura e moderna.

Vedremo i danni finanziari che ricadranno sul diritto alla salute ed allo studio quando si supererà il carattere pattizio in merito al finanziamento di tali servizi. Ad esempio, la regione Sicilia dovrà recuperare il 58 per cento del mancato trasferimento dello Stato sulla sanità.

Vi erano alcuni emendamenti che avrei sottoscritto. In particolare, mi riferisco all'emendamento Carboni 39.72 ed all'emendamento Detomas 39.13, che proponevano l'esclusione dalla vostra organizzazione di interesse nazionale delle regioni e delle province a statuto speciale.

Vi è poi un altro aspetto da prendere in considerazione. Come prevedete di correggere l'approccio che avete utilizzato, dato che di fatto ci avete proposto la maggioranza parlamentare che si viene a creare in un determinato momento storico? Anche in questo caso vi è la possibilità di effettuare delle correzioni, anche se queste non ci faranno recuperare ciò che in questi giorni stiamo perdendo. Infatti, stiamo perdendo molto. Ecco perché è necessario prevedere altre strade, per ridare dignità alla dimensione più nobile della politica. Ecco perché è necessario prevedere altri cammini di cambiamento ed ecco perché si rende sempre più inevitabile il referendum confermativo, il solo in grado di rimettere in piedi la risorsa del cambiamento costituzionale, senza quegli stravolgimenti che (anche con l'interesse nazionale) state apportando alla Costituzione del nostro paese e al futuro della

nostra democrazia (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

Preavviso di votazioni elettroniche

(ore 10,15).

PRESIDENTE. Poiché nel corso della seduta potranno aver luogo votazioni mediante procedimento elettronico, decorrono da questo momento i termini di preavviso di cinque e venti minuti previsti dall'articolo 49, comma 5, del regolamento.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 39 - A.C. 4862 ed abbinata)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Delbono. Ne ha facoltà.

EMILIO DELBONO. Signor Presidente, nel leggere l'emendamento Elio Vito 39.200 che tra poco voteremo, ho visto che tra i suoi firmatari vi è l'onorevole Cè, il capogruppo della Lega. Devo dire che sono rimasto un po' sorpreso della presenza di questa firma, perché mi è venuto in mente che una volta c'era la Lega, che era un movimento federalista, che poi ha avuto una fase in cui è diventata un movimento secessionista, per poi ritornare federalista. Adesso, francamente, mi sembra un po' « poltronista », perché il testo di questo emendamento mette un timbro ulteriore su una riforma costituzionale che è lontana mille miglia da una riforma di stampo federalista ed autonomista, nonché da qualunque Carta costituzionale che abbia le caratteristiche di rispetto pieno ed evolutivo del sistema delle autonomie.

Dopo l'« annacquamento » della *devolution* — per così dire il bromuro alla Lega! —, dopo l'involuzione dell'articolo 117, che, se mi permettete, è di molti passi indietro rispetto alla riforma del Titolo V approvata dal centrosinistra, dopo le con-

torsioni sul Senato federale, che federale non è, dopo la trovata che si può sciogliere il consiglio regionale con un decreto del Presidente della Repubblica, sentito solo il Senato federale, che viene eletto contestualmente con i consigli regionali, essendo quindi in qualche modo paradossalmente in conflitto di interesse generale con la vita e la sopravvivenza dei consigli regionali, adesso questo emendamento che stiamo per votare mette il suggello finale su questa riforma, che non ha veramente nulla, ma proprio nulla, di federalista, né di autonomista.

Già ieri i colleghi hanno messo il dito nella piaga, chiedendo correzioni sostanziali. Come è possibile scrivere in Costituzione che un Governo — il Governo che voi prefigurate, quindi fortemente accentrato intorno alla figura del *premier* (cioè il Presidente del Consiglio)! —, se ritiene che una legge regionale, o parte di essa, pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, chieda, dopo avere invitato le regioni a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli, alle Camere di annullare a maggioranza assoluta una legge regionale?

Com'è a tutti chiaro, vi sono una serie di profili che sono sorprendenti. Il primo di questi è che si parla di interesse nazionale della Repubblica, quasi che esso confligga con l'interesse che anche le regioni devono inevitabilmente tutelare nel legiferare.

La nostra, infatti, è una Repubblica, secondo l'articolo 114 della Costituzione, che si articola in Stato centrale, regioni, città metropolitane, province e comuni. Dov'è finita la pari dignità costituzionale delle regioni di fronte al Governo, che dispone semplicemente del potere esecutivo, e al Parlamento, che è uno dei poteri legislativi del paese (non è il potere legislativo del paese)? Ciò è sorprendente, perché viene accolto da movimenti che, sul territorio, continuano ad usare parole roboanti, ma assolutamente fasulle.

Tra l'altro, si dice che le disposizioni possono essere pregiudizievoli, ma verso chi? È il pregiudizio della maggioranza? Del Governo? Poiché in Costituzione non è definito l'interesse nazionale, presu-

miamo che una legge regionale sia pregiudizievole rispetto ad orientamenti di natura politica della maggioranza che è in Parlamento. Ciò è paradossale, perché può accadere che tale maggioranza abbia interessi ed orientamenti assolutamente contrastanti rispetto a quelli di una o più regioni. È un rischio enorme che non viene in alcun modo risolto dalla norma.

Nel caso di un conflitto di competenza, come si affermava nel vecchio testo (quindi sulla base delle competenze esclusive o concorrenti delle regioni), veniva chiesto alla Corte costituzionale di dirimerlo, ma, in tal caso, l'oggetto non è la competenza, ma un fantomatico, quanto discrezionale o, come diceva ieri il collega Boccia, arbitrario interesse nazionale che viene interpretato, come si vuole, dalle maggioranze che si alternano alla guida del paese. Oggi ci siete voi, domani potremmo esserci noi. Non sappiamo come evolveranno le cose.

Come è possibile inserire nella Costituzione una previsione di questo genere che confligge in profondità con un impianto di natura autonomista? Si prevede che una maggioranza assoluta possa chiedere l'annullamento di una legge regionale; una maggioranza che, con il sistema maggioritario uninominale, come voi sapete, può anche non coincidere con la maggioranza assoluta dei cittadini. È un paradosso, perché una maggioranza parlamentare che non rappresenta la maggioranza dei cittadini può annullare una legge regionale, magari di una regione importante e grande come la Lombardia. Come è possibile?

Perché, inoltre, è scomparso il ruolo fondamentale di garanzia della Corte costituzionale nel caso di conflitto di attribuzione? Diciamo la verità: è scomparso, perché è entrato nel calderone del dibattito ridicolo sulla composizione della Corte costituzionale di oggi, quella nicchia di comunisti, come l'ha definita prima la Lega e poi Berlusconi. È mai possibile pensare di cancellare il ruolo della Corte costituzionale per una ragione di polemica politica di bassissimo livello e farla scomparire dalla Carta costituzionale? Tra l'al-

tro, emerge una scarsa fiducia nella composizione della Corte costituzionale che voi avete previsto.

Anche il sistema degli enti locali concorre alla definizione di una parte della stessa. Se, pertanto, alla composizione della Corte costituzionale futura concorreranno anche le regioni, la stessa dovrà essere la sede naturale, nella quale dirimere i conflitti di attribuzione e le competenze. Se vi è, addirittura, un concorso degli enti locali, in particolare delle regioni, quale è il ruolo della Corte costituzionale se non quello di dirimere l'eventuale contrasto che può determinarsi in seguito all'approvazione di una legge regionale, rispetto, ovviamente, alle competenze di natura esclusiva da parte dello Stato o di natura concorrente, quando la regione si attribuisce una competenza esclusiva che non le compete? Quindi, questo ruolo fondamentale della Corte costituzionale scompare proprio quando avrebbe dovuto entrare in gioco nella sua nuova formulazione.

Se esaminate la Carta costituzionale di qualunque Stato federale, potrete notare che nessun federalismo al mondo prevede che una maggioranza parlamentare possa cancellare leggi emanate da poteri legislativi autonomi. Solo noi siamo capaci di costruire questo ircocervo, questo mostro che non è né uno Stato centralista né uno Stato federalista e autonomista.

Il testo al nostro esame è esattamente il prodotto di una mediazione politica al ribasso. Da una parte, la Lega ha piantato la sua bandierina sulla *devolution* che ormai ha subito uno svuotamento progressivo mentre, dall'altra, ha vinto un centralismo ed un accentramento politico apicale, addirittura sull'esecutivo, voluto da Alleanza nazionale e dal Presidente del Consiglio. Sinceramente, non so cosa c'entri il ministro Calderoli in questo Governo, se si decide di approvare questo articolo che poi diventerà parte della Costituzione.

Infatti, esiste una possibilità di censura di merito e non una censura di legittimità o di violazione dei principi costituzionali o di sviamento rispetto alle competenze, in quanto domani il Governo potrà decidere

che una legge o parte di una legge regionale, nel merito, pregiudichi i suoi interessi, i suoi orientamenti politici.

Ieri il collega Boccia ha parlato di dittatura della maggioranza parlamentare — usando un'espressione un po' forte, ma molto vicina alla realtà —, che potrebbe non corrispondere alla maggioranza assoluta del paese.

Infine, occorre evidenziare la funzione del Presidente della Repubblica che qui viene fotografato nel suo ruolo notarile, avendo il potere di annullare semplicemente la legge senza avere la possibilità di svolgere esso stesso una funzione di garanzia che, nella storia repubblicana, ha sempre avuto e che spesso ha svolto in maniera decisiva per la tenuta del quadro istituzionale, costituzionale e politico del paese.

Quindi, si tratta evidentemente di una bassa mediazione; usando un'espressione usuale, qualcuno ha voluto la botte piena e la moglie ubriaca, creando uno scassato testo costituzionale che in futuro ci creerà un'infinità di problemi politici.

Vi chiediamo dunque di migliorare questo testo, accogliendo l'invito, rivolto anche dall'onorevole Berlusconi in questa sede, ad ascoltare le proposte dell'opposizione che abbiano fondamento; vi chiediamo di restituire alla Corte costituzionale il suo ruolo di dirimere eventualmente i conflitti di competenze tra le regioni e lo Stato centrale.

Vi chiediamo — mi rivolgo in particolare ai colleghi della Lega — di avere un minimo sussulto di dignità, chiedendo l'accantonamento di questo emendamento, affinché lo stesso sia formulato da costituenti che guardino non all'oggi ma al domani.

Purtroppo, temiamo che anche queste nostre richieste, queste nostre sollecitazioni cadano nel vuoto; infatti, non stiamo scrivendo la Carta costituzionale che guarda al futuro, ma un misero documento politico che produrrà grandi danni e che è frutto solo di un accordo per tenere insieme la maggioranza di governo. Ciò è triste per il paese e per le forze politiche che accettano di scrivere testi di questa portata.

Vi chiediamo, in sostanza, di ascoltarci e di accogliere con noi gli emendamenti che proponiamo (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71. Esprime, altresì, parere contrario sui subemendamenti Buontempo 0.39.200.2 e Perrotta 0.39.200.3, presentati all'emendamento Elio Vito 39.200. La Commissione raccomanda invece l'approvazione del suo subemendamento 0.39.200.6. Il parere è contrario sui subemendamenti Leoni 0.39.200.5 e sugli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4. La Commissione esprime parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 39.200; il parere è invece contrario sugli emendamenti Leoni 39.73 e Taormina 39.70.

Se lo ritiene opportuno, posso esprimere il parere della Commissione anche sugli articoli aggiuntivi.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bruno.

DONATO BRUNO, Relatore. Sull'articolo aggiuntivo Leoni 39.010...

PRESIDENTE. Mi risulta ritirato.

DONATO BRUNO, Relatore. Ne prendo atto. La Commissione esprime parere contrario sugli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012. La Commissione raccomanda l'approvazione del suo subemendamento 0.39.0200.25, presentato all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200. Il parere è contrario sui subemendamenti Perrotta 0.39.0200.1 e Mascia 0.39.0200.2. La Commissione esprime invece, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200.

La Commissione raccomanda altresì l'approvazione del suo subemendamento

0.39.0201.25 ed esprime parere favorevole sul subemendamento Leoni 0.39.0201.1 che peraltro risulterebbe assorbito, qualora fosse approvato il subemendamento della Commissione, nella cui stesura ne è stato recepito lo spirito.

La Commissione raccomanda infine l'approvazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0201. In realtà, allo stato, il parere è espresso in pratica soltanto con riferimento all'ultimo comma, visto che i primi due risulterebbero modificati a seguito dell'eventuale approvazione del subemendamento della Commissione...

PRESIDENTE. Quindi, il parere è contrario nel suo complesso... ?

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, il parere è favorevole, considerando che la formulazione dei primi due commi dell'articolo aggiuntivo dovrebbe risultare modificata a seguito dell'approvazione dei subemendamenti presentati.

La Commissione raccomanda l'approvazione dei suoi due subemendamenti 0.39.0202.25 e 0.39.0202.26, presentati all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202. La Commissione invita i presentatori al ritiro del subemendamento Bressa 0.39.0202.1, il cui contenuto potrebbe essere trasfuso in ordine del giorno; altrimenti il parere è contrario.

Quanto all'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, la Commissione esprime parere favorevole, rilevando altresì che, nell'ambito di alcuni subemendamenti, la materia relativa alle autorità indipendenti risulta riferita all'articolo 98 della Costituzione. Occorre dunque considerare anche le proposte emendative che introducono modifiche a tale articolo, in particolare l'articolo aggiuntivo Bressa 30.01, sul quale, allo stato, la Commissione esprime parere contrario, ma che risulterebbe assorbito in caso di approvazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, ove subemendato.

La Commissione, infine, nel prendere atto che l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02 è stato ritirato dal presentatore, esprime parere contrario sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01 e parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

MAURA COSSUTTA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per reiterare la richiesta di chiarimenti che ho già rivolto al termine della seduta di ieri. Come possiamo procedere alla votazione dell'articolo 39, che delinea funzioni del Senato federale, senza aver discusso e votato gli articoli relativi al Senato federale? Nessuno ha fornito una risposta a tale richiesta!

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione degli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, alcuni colleghi intervenuti sul complesso degli emendamenti hanno sottolineato come l'articolo in esame vada inaccettabilmente a modificare l'articolo 127 della Costituzione. Il testo vigente di tale articolo è molto chiaro: esso delinea, infatti, un sistema nell'ambito del quale, sulla base delle competenze definite dalla Costituzione, il Governo può intervenire, ricorrendo alla Corte costituzionale, qualora una legge regionale ecceda la competenza della regione, e viceversa. Dunque, se una delle due istituzioni eccede la propria competenza, l'altra, in un percorso garantito nell'ambito dello Stato di diritto, può proporre ricorso alla Corte costituzionale.

Ritengo si tratti di un percorso trasparente e garantista. L'articolo in esame introduce invece una nozione di interesse nazionale assolutamente imprecisata. Non è infatti chiaro in cosa consista tale interesse nazionale: si tratta di una termino-

logia usata strumentalmente per tenere insieme una maggioranza che presenta al suo interno diverse e contrapposte ispirazioni e sensibilità e per rispondere all'esigenza di accontentare chi vuole il cosiddetto federalismo, la devoluzione o la secessione e gli interessi di altre forze politiche, in questo caso di Alleanza nazionale. Abbiamo dunque compreso che si tratta di un sistema politicista, che non ha nulla a che fare con i principi costituzionali e che introduce una nozione inaccettabile e incongrua anche dal punto di vista terminologico.

Dunque, che cos'è l'interesse nazionale, inserito nella parte II della Costituzione, che state riformulando, oscillando tra la frammentazione della Repubblica, la frantumazione dei diritti e un nuovo e moderno autoritarismo? Di ciò, infatti, si tratta, quando da una parte si frantuma l'ordinamento della Repubblica, dall'altra si disintegrano i diritti fondamentali e, in ultima istanza, si prevede sostanzialmente l'intervento dell'esecutivo per decidere in cosa consista l'interesse nazionale e quando esso venga leso. L'emendamento presentato dalla maggioranza prevede infatti che sia una maggioranza politica a decidere con un voto se tale presunto interesse nazionale sia stato o meno posto in discussione.

Dunque ritengo che non sia neanche in discussione una nuova forma di statalismo, come qualche collega ha sottolineato. In questo caso, infatti, si tratta di un'altra cosa: lo statalismo, giusto o sbagliato, rappresentava un insieme, un sistema centrale che governava la Repubblica attraverso regole stabilite, democratiche e trasparenti. Oggi, invece, ci troviamo a dover subire le decisioni di un esecutivo che, con arroganza, si assume la discrezionalità di stabilire cosa si intende per interesse nazionale, nozione, parola magica o inventata che non esiste in nessuna Carta costituzionale.

Per noi, ad esempio, interesse nazionale vorrebbe dire piena attuazione dei diritti descritti nella prima parte della Costituzione. Molti di questi diritti fino ad oggi non sono mai stati applicati compiuta-

mente, mentre ve ne sono degli altri che, invece, verranno destrutturati attraverso questa nuova seconda parte della Costituzione che ci state proponendo. Per noi interesse nazionale vuol dire questo, ma vi sono delle figure, degli organi già istituiti, preposti a tutelare il rispetto di questi diritti costituzionali e a vigilare affinché le nostre legislazioni corrispondano in pieno, per poteri e per contenuti, ai principi costituzionali. Tali figure sono però diverse da quelle previste da questo nuovo testo, le quali potrebbero essere influenzate da una logica tutta politica di maggioranza. Gli organi a cui, invece, faccio riferimento sono, ad esempio, il Presidente della Repubblica, il Parlamento, la Corte costituzionale, i quali sono preposti alla tutela delle garanzie. Al contrario, attraverso questo articolo, voi intendete addirittura ridimensionare il ruolo del Presidente della Repubblica, che verrà ad assumere la veste di notaio firmando atti che gli verranno proposti da altri.

Crediamo, quindi, che questo articolo debba essere assolutamente soppresso al fine di mantenere l'attuale articolo 127 che, al contrario, ha una sua logica, una sua coerenza ed è coerente con tutto il resto della Costituzione (*Applausi dei deputati dei gruppi di Rifondazione comunista, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, lo Stato partecipa alla Repubblica in posizione di parità e non più di supremazia gerarchica rispetto agli altri enti. La tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della Repubblica non è parte delle caratteristiche di supremazia dello Stato, ma deve essere frutto dell'unico modo in cui dei soggetti di pari grado possono decidere attraverso l'accordo e la leale cooperazione. Questa impostazione — espressione diretta della riforma del Titolo V della Costituzione — non solo non è stata modificata (l'articolo

114 è rimasto tale e quale e cioè, come abbiamo detto in una precedente discussione, attuazione specifica dell'articolo 5), ma esce addirittura rafforzata, avendo voluto collocare i principi di leale collaborazione e di sussidiarietà all'articolo 114, che li qualifica come principi ispiratori dell'intero Titolo V: innovazione, a mio modo di vedere, sicuramente significativa.

Il Titolo V riformato e rafforzato da questo chiarimento sui principi ispiratori ci dice dove e come le esigenze unitarie possono e debbono trovare la loro tutela: nelle sedi e nelle forme paritarie della leale collaborazione e non in quelle di un intervento dello Stato ispirato a supremazia. Questa modifica ha rappresentato un cambiamento radicale di prospettiva, cambiamento rafforzato — come dicevo prima — dalla definizione della leale collaborazione e della sussidiarietà come principi di portata generale; ciò consente di superare anche quelle perplessità di parte della dottrina che attribuiva solo ad alcune ipotesi particolari la loro efficacia applicativa.

Questo cambiamento radicale, così rafforzato, è destinato — a mio avviso — a indurre anche un cambiamento nella giurisprudenza della Corte costituzionale. In passato la Corte costituzionale ha assecondato la trasformazione sistematica del limite di merito in limite di legittimità.

L'interesse nazionale si era infiltrato in ogni singolo limite di legittimità, dalle definizioni delle materie al territorio, dai principi fondamentali agli obblighi internazionali, per poi rovesciarsi in limite positivo nelle funzioni di indirizzo e coordinamento.

Tutto ciò è stato possibile in un sistema dominato dal principio di supremazia, che riconosceva nel Governo il soggetto deputato ad assicurare d'autorità il rispetto degli interessi nazionali. Oggi, con i principi di sussidiarietà e di leale collaborazione è venuta meno la giustificazione giuridica che consentirebbe di continuare su questa strada.

Per questo la tutela dell'interesse nazionale, così come voi l'avete pensata e

scritta, è incongrua, è un corpo estraneo rispetto alla realtà del Titolo V riformato e da voi non modificato. Questo « vostro » interesse nazionale è un vestito giuridico per tutte le decisioni che dipendono da valutazioni squisitamente politiche; questo è il senso dell'introduzione del vostro concetto di interesse nazionale.

La strada, però, è un'altra: cessata la supremazia dello Stato come tutore preventivo dell'unità dell'ordinamento giuridico, l'intera strumentazione della sussidiarietà e, nel suo ambito, della tutela dell'interesse nazionale e delle esigenze di coordinamento, è demandata alla cooperazione tra i diversi livelli di governo. È per questo che la domanda posta dalla collega Cossutta aveva un senso profondo; infatti, è importante capire che Senato federale abbiamo quando si discute di interesse nazionale.

Spetta alla contrattazione tra i diversi livelli di governo individuare le misure necessarie; infatti, abbiamo bisogno di procedure conciliative, non di procedure sanzionatorie: questa è la nuova strada, se si è convinti federalisti.

Deve essere chiaro a tutti che, sotto un profilo giuridico e istituzionale, quello che voi proponete, cioè la reintroduzione dell'interesse nazionale come limite, travolge le garanzie fondamentali di tutela nell'autonomia regionale, resa così vulnerabile da parte di prevedibili intrusioni centralistiche ispirate da logiche essenzialmente politiche.

Questo è il contenuto vero della reintroduzione del « vostro » interesse nazionale e questo è anche il poco esaltante risultato del vostro accordo di maggioranza che si fa Costituzione.

È un compromesso politico questo vostro interesse nazionale tra neocentralisti, tra vetero nazionalisti, tra leghisti domati, che si risolve, però, in un pasticcio costituzionale sulla testa delle regioni, delle autonomie e dei cittadini.

Con la votazione di questo articolo, stiamo per fare un enorme passo indietro; infatti, stiamo cancellando non solo questi anni di riforma del Titolo V, ma la prospettiva di un autentico federalismo nel

nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Chiederei, se possibile, un attimo di attenzione al ministro, al presidente Bruno e ai colleghi del Comitato dei nove perché vorrei capire come si intrecciano i vari poteri dello Stato in ordine alle leggi regionali. Infatti, sulla base del disegno che è stato costruito, noi abbiamo i poteri sostitutivi di cui all'articolo 120, secondo comma, che possono essere esercitati anche dal Parlamento con leggi bicamerali — se non ricordo male — a maggioranza semplice; poi abbiamo la possibilità di far valere l'interesse nazionale — sempre per la stessa materia — con il Parlamento in seduta comune a maggioranza qualificata, ed infine abbiamo la possibilità di ricorrere alla Corte costituzionale da parte del Governo (articolo 127, primo comma).

In questo quadro, quale è il rapporto che intercorre tra questi strumenti, essendo la materia la stessa e avendo il Governo, volta a volta, la possibilità di attivare il procedimento legislativo ordinario, il procedimento davanti al Parlamento in seduta comune o le eccezioni di incostituzionalità?

Dico questo perché, Presidente, c'è un principio che si chiama economia dei mezzi giuridici, che vale soprattutto nelle Costituzioni: non bisogna mai avere più strumenti che realizzano lo stesso fine, perché questo può portare o ad una truffa delle « etichette », cioè ad usare l'uno o l'altro a seconda delle convenienze, oppure ad utilizzarli uno successivamente all'altro.

Qui stiamo parlando della Costituzione e, teoricamente, un Governo può esercitare tutti e tre i poteri uno dietro l'altro: se il primo fallisce c'è il secondo, se il secondo fallisce c'è il ricorso alla Corte costituzionale.

Credo che questo impianto non stia in piedi e che sia una delle tante incon-

gruenze presenti in questo testo; quindi, vorrei capire, siccome il presupposto è lo stesso, anche se si chiama solo in modo diverso (quello che si chiama interesse nazionale e quello che si chiama diversamente nell'articolo 127 e, ancora diversamente, nell'articolo 120, primo comma), come si organizzano questi poteri.

Allora, si scelgano presupposti diversi, perché stiamo parlando dell'intervento sulle leggi della regione. Il Governo, lo ripeto, può intervenire con tre strumenti diversi riguardanti la stessa materia. Credo che tale tema vada approfondito, perché crea una grande confusione nel rapporto tra Stato e regioni. Il segno principale di questa riforma — non intendo offendere nessuno — è davvero la confusione, tanto per la ripartizione delle competenze quanto per l'intreccio di funzioni, poteri e procedure diverse riguardanti la stessa finalità.

Cari colleghi, è emerso un punto fondamentale: la differenza degli strumenti risponde ad un'altra ragione, ossia alla differenza di istanze presenti nel centro-destra. I colleghi di Alleanza nazionale hanno puntato i piedi sull'interesse nazionale ed è stato costruito l'interesse nazionale. Altri hanno chiesto poteri sostitutivi maggiori e sono passati i poteri sostitutivi. Ma non c'è una coerenza tra questi strumenti.

Chiederei al Governo o alla Commissione un chiarimento sui rapporti che esistono tra questi tre strumenti. Si tratta di un tema non secondario, perché riguarda il vero federalismo. Sono state distribuite in modo confuso le competenze fra Stato, regioni e così via, ma, se vi sono strumenti confusi per far valere interessi nazionali, questo non può che accrescere la conflittualità tra Stato e regioni e tra regioni. Credo che ciò non convenga a nessuno. Chiediamo, per cortesia, un chiarimento su questo punto (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo, Misto-Comunisti italiani e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, tutti gli Stati federali dispongono di una clausola che consente ai Parlamenti nazionali di far valere l'interesse nazionale e l'interesse federale. In questi anni, ciò è avvenuto per opera non del Parlamento, ma della Corte costituzionale, chiamata a fare da custode in proprio dell'interesse nazionale. Ma nessuno Stato federale ha l'intreccio di strumenti posto in rilievo dall'onorevole Violante; queste diverse disposizioni, fatalmente, genereranno conflitti e soprattutto celano una vera e propria presa in giro. Infatti, chiamare il Parlamento in seduta comune, come nel caso della dichiarazione di guerra, a decidere sull'interesse nazionale significa indicare uno strumento assolutamente inefficace, che rischia di essere un po' come la *devolution*, vale a dire annacquato, un *totem* per consentire ad Alleanza nazionale di salvare la faccia. Da qui l'inevitabile confusione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Maurandi. Ne ha facoltà.

PIETRO MAURANDI. Signor Presidente, per quanto riguarda il problema dell'interesse nazionale, siamo alla terza formulazione, e non è detto che sia l'ultima.

Il testo originario affida la difesa del cosiddetto interesse nazionale al Senato, l'emendamento della maggioranza lo affida ad una Commissione paritetica e il subemendamento della Commissione niente meno che al Parlamento in seduta comune. Diverse formulazioni, una peggiore dell'altra, perché nessuna corregge davvero la logica di questa clausola, ossia sottoporre alla vigilanza e alla censura di un organo politico dello Stato le leggi regionali. Si tratta di uno dei casi di contraddizione profonda di questo disegno di legge, che esprime visioni contrastanti della maggioranza.

So da cosa deriva la preoccupazione di una parte della maggioranza di difendere l'interesse nazionale, a parte la vaghezza, l'indeterminatezza di tale espressione; nasce dal timore che gli umori e le spinte secessioniste prevalgano ed usino le materie devolute come un grimaldello per picconare l'unità della Repubblica. Ma il problema sta nel meccanismo che è stato messo in piedi con le attuali modifiche dell'articolo 117 e la difesa dell'interesse nazionale, in qualunque modo si possa intendere, non può essere affidata ad un organo politico, ma deve essere affidata in termini di legittimità alla Corte costituzionale; ogni altro modello è pasticciato e mortifica le autonomie regionali che la maggioranza dichiara di voler sostenere (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato, al quale ricordo che ha tre minuti di tempo a disposizione. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Grazie, Presidente; poi mi chiarirete la questione dei tre minuti...

La questione di cui stiamo discutendo è di un'enorme gravità, ma come vede, Presidente, come vedono i colleghi, non stiamo urlando, stiamo ragionando contrapponendoci radicalmente, ma cercando di far capire anche ai colleghi quale clamoroso errore costituzionale e anche politico si stia commettendo con l'introduzione di questo nuovo comma all'articolo 127 della Costituzione.

Proprio perché ho poco tempo, richiamo l'intervento che ha svolto ieri il collega Boccia in sede di illustrazione degli emendamenti nonché quelli del collega Bressa, e anche l'intervento che ha svolto il presidente Violante poco fa. Cito soltanto coloro che in modo più approfondito hanno posto la questione, ma anche gli altri lo hanno fatto congruamente.

Noi abbiamo più volte riconosciuto che è opportuno e necessario che in un sistema che va in direzione federale ci sia una clausola di salvaguardia del sistema.

Questo non è l'interesse nazionale — la cui terminologia già è una spia della incapacità, della Casa delle libertà in questo caso, di adeguare anche i concetti costituzionali alla modifica del Titolo V, al nuovo articolo 114, che pure è stato in questa sede confermato e arricchito dal riferimento ai principi di leale cooperazione e di sussidiarietà —; è l'interesse della Repubblica da salvaguardare, sono i valori fondamentali della Costituzione da salvaguardare. Questa è una concezione adeguata non solo alla Repubblica delle autonomie, che è già la Repubblica del 1948, ma anche alla Repubblica che va ormai in direzione federale, altrimenti non si capirebbe l'istituzione di un Senato federale.

Quindi, la questione l'abbiamo posta anche noi e forse noi per primi, perché, se voi andate a vedere la numerazione degli emendamenti riferiti all'articolo 34, troverete che il nostro emendamento è stato presentato prima dei vostri. Qualcuno dice: perché non l'avete fatto nel 2001? Perché nel 2001 si trattava esplicitamente di una riforma stralcio, solo di alcuni articoli, che rinviava a questa legislatura il suo completamento. Leggete l'articolo 11, norma transitoria, della riforma del 2001, che stabilisce: fino alla riforma del titolo I (cioè di Camera e Senato), vale l'integrazione della Commissione per le questioni regionali. Era esplicito che questa riforma andasse completata.

Noi non ci opponiamo al completamento di tale riforma, ma al modo assolutamente inaccettabile con cui, anziché realizzare una riforma di sistema, con un suo equilibrio di potere, una sua organicità, una sua coerenza, si sono meccanicamente sovrapposti: la *devolution* voluta dalla Lega, la ricentralizzazione di 12 materie su 18 (tra quelle previste come materie concorrenti, che diventano statali), l'interesse nazionale, preteso da Alleanza nazionale (forse perché si chiama Alleanza nazionale!). Tutto questo rappresenta una sovrapposizione che sa più di un vestito di Arlecchino che non di una logica di sistema che, se venisse adottata dalla mag-

gioranza come criterio ispiratore, noi riterremo un terreno di confronto leale.

PRESIDENTE. Onorevole Boato, la prego di concludere.

MARCO BOATO. E ve lo abbiamo proposto! Lo ha proposto l'onorevole Tabacci, ma poi è scomparso dal dibattito; l'abbiamo proposto noi con il riferimento ai valori costituzionali e agli interessi della Repubblica. Voi a questo avete detto «no»: avete bocciato l'emendamento Tabacci, avete bocciato il nostro emendamento, avete rafforzato enormemente il potere sostitutivo; qui comunque ci si doveva fermare. E adesso introducete questo interesse nazionale proclamato dal Parlamento in seduta comune a maggioranza dei componenti, che, laddove dovesse suscitare — ammesso che si possa — un ricorso alla Corte costituzionale, dovrebbe portare la Corte costituzionale a smentire il Parlamento in seduta comune a maggioranza dei componenti. Invece di creare un armonico sistema di tutela sia degli interessi regionali sia di quelli della Repubblica nel suo insieme, si aprono conflitti su conflitti, si giustappongono norme a norme, anche in conflitto fra di loro.

Per questo motivo, noi siamo non per modificare, ma per sopprimere questo articolo. Eravamo per modificare l'articolo 120, eravamo per modificare il 117, ma questo deve essere soppresso...

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Boato. Il doppio del tempo...! Onorevole Boato, tutti la ascoltiamo sempre con grande interesse, ma io debbo mantenere un minimo di regolarità.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nespoli. Ne ha facoltà.

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, il sistema di garanzie che emerge dalla proposta di riforma in esame verte su tre capisaldi, diversi ma tra loro non confliggenti.

Il primo riguarda il potere sostitutivo rispetto alle inadempienze delle regioni; un altro concerne la verifica delle com-

petenze, già indicata nel vigente articolo 127 della Costituzione, con la possibilità del Governo di ricorrere alla Corte costituzionale; l'ultimo, infine, riguarda l'interesse nazionale. Si tratta di questioni diverse, che attengono anche alla certezza dei tempi (questione inserita nella procedura). Una cosa, infatti, è contestare l'attribuzione delle competenze, un'altra è sostituirsi alle inadempienze, ed un'altra ancora è tutelare l'interesse nazionale.

Su questo aspetto, vorrei osservare che introdurre una procedura che garantisce tempi certi, come quella contenuta nella proposta emendativa presentata dalla maggioranza, conferisce certezza all'organismo individuato a tale scopo, vale a dire il Parlamento in seduta comune. Infatti, nel caso si manifesti la necessità di intervenire, perché qualche regione ha adottato una legge lesiva dell'interesse nazionale, il Parlamento definisce la procedura, «contesta l'infrazione» ed interviene. Vorrei osservare che la procedura attualmente prevista dall'articolo 127 della Costituzione è diversa, poiché rientrerebbe nel novero delle azioni del Governo sulle competenze della regione.

È forse competenza della regione la tutela dell'interesse nazionale? No; tuttavia, se la regione interviene ledendo l'interesse nazionale della Repubblica, il Parlamento in seduta comune si attiva e stabilisce, con procedure certe, che al massimo entro 55 giorni si può bloccare un'azione contraria all'interesse nazionale. Diversamente, se lasciassimo in vigore l'attuale norma costituzionale in materia, il Governo dovrebbe attivare la procedura adendo la Corte costituzionale, ma non vi sarebbe certezza nei tempi.

Resta sempre a favore delle regioni, nel nuovo articolo 127 della Costituzione, la possibilità di adire la Corte costituzionale contro l'azione del Parlamento. Dov'è il conflitto? Se la regione, successivamente all'adozione dell'intervento in difesa dell'interesse nazionale da parte del Parlamento in seduta comune, intende proseguire su quella linea, può proporre ricorso presso la Corte costituzionale; ma noi ci scandalizziamo del fatto che la Consulta

possa confermare — perché non ha altra strada — quanto stabilito dal Parlamento?

Non credo che ciò leda qualche diritto; anzi, credo che rafforzi sia la responsabilità, sia le diverse competenze di ogni organo (Governo, Parlamento e regioni), nell'ambito di un quadro che ritengo armonioso. Per questo motivo, preannunzio che voteremo contro la soppressione dell'articolo 39 del provvedimento in esame, e riteniamo altresì che il lavoro svolto sia in grado di realizzare un'armonia complessiva tra i diversi poteri dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in un minuto cercherò di replicare al collega Nespoli su due questioni.

In primo luogo, vorrei rilevare che il suo intervento non ha fugato i nostri dubbi e la nostra contrarietà, già espressi nelle preoccupazioni rappresentate dal presidente Violante, sull'articolo in esame.

In secondo luogo, vorrei rivolgere una domanda ai deputati di Alleanza nazionale, ed in particolare proprio al collega Nespoli, che tanto tengono a questa norma. L'articolo 120 della Costituzione, seppur modificato, prevede che vengano attivati i poteri sostitutivi in alcuni casi, tra i quali quelli di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedano l'unità giuridica ed economica, e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali su tutto il territorio nazionale.

La domanda che vi rivolgo è la seguente: sapete farmi un esempio in cui può scattare la clausola dell'interesse nazionale, che non sia già compreso nella casistica prevista dall'attuale articolo 120 della Costituzione? Cos'è questo interesse nazionale? Chiedo un chiarimento su ciò ai colleghi che tanto hanno premuto perché vi fosse questa formulazione così generica. Restiamo, inoltre, ancora in at-

tesa di chiarimenti sull'intreccio tra i tre strumenti che avrebbe a disposizione il Governo per intervenire sulle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Gerardo Bianco. Ne ha facoltà.

GERARDO BIANCO. Signor Presidente, credo che l'onorevole Violante e l'onorevole Boato tentino di realizzare un risultato irraggiungibile, ossia portare una certa razionalità in questo groviglio che si sta, via via, costruendo.

Ieri, ad un mio intervento finalizzato a comprendere quale fosse esattamente il punto della situazione, dopo un mio garbato apprezzamento per l'onorevole Bruno, quest'ultimo mi ha risposto in modo piuttosto piccato, dicendomi: « Solo lei, onorevole Gerardo Bianco, possiede lo spirito costituente ». No, onorevole Bruno, non mi sento di possedere lo spirito costituente, perché tale spirito è qualcosa di diverso: è una tensione collettiva, è un grande slancio; se mi permette, è una cultura completamente diversa da quella che domina in quest'aula, perché si tratta della cultura di costruire regole che valgano per tutti e, come dice un grande maestro del nostro pensiero filosofico e teorico moderno, « sotto il velo dell'ignoranza ».

L'onorevole Violante, l'onorevole Boato ed altri colleghi cercano di portare una razionalità che non può essere conquistata, perché in questo momento non prevale né Aristotele né Hegel: credo prevalga la logica partenopea del « tu dai una cosa a me ed io do una cosa a te » (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

LUCIANO VIOLANTE. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, vorremmo una risposta ai quesiti che abbiamo formulato.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi sembra che ciò che sta emergendo dal dibattito e, soprattutto, ciò che ha detto l'onorevole Nespoli, rappresenti la puntuale risposta ai dubbi...

PRESIDENTE. Le chiedo scusa, onorevole Bruno, ma vorrei far concludere gli interventi e, successivamente, le darei la parola, affinché possa esprimersi su tutti gli interventi, se lo riterrà.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Rosato. Ne ha facoltà.

ETTORE ROSATO. Signor Presidente, intervengo su un articolo che ritengo tra i peggiori di questa riforma costituzionale. Si tratta di un'impostazione non condivisibile in nulla, che lede un principio che mi sembra dovesse essere riconfermato in una revisione costituzionale che ci attendevamo di taglio completamente diverso, almeno dagli annunci.

Vi è, invece, una logica meramente politica che prevale su quella istituzionale; una logica che consentirebbe a qualsiasi Parlamento di modificare, per una scelta di tipo politico, una legge regionale assunta con un livello istituzionale di tipo diverso. Credo che ciò rappresenti un grave *vulnus*, lesivo delle autonomie delle regioni, e faccia compiere un grande passo indietro al nostro paese, in cui il pari livello istituzionale, istituito all'interno della modifica del Titolo V della seconda parte della Costituzione, garantiva, invece, una pari dignità a tutti i livelli istituzionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Soda. Ne ha facoltà.

ANTONIO SODA. Signor Presidente, vorrei sottolineare un altro aspetto: definire « pregiudizievole dell'interesse nazio-

nale » un atto legislativo di una regione è certamente un atto politico, del quale il Governo si assume la responsabilità.

Orbene, in tutti gli ordinamenti federali il rapporto tra Governo, Parlamento, regioni o comunità autonome o enti è sempre caratterizzato dalla mancata espropriazione dell'assemblea politica. Il Governo risponde dei suoi atti politici, in primo luogo, davanti all'assemblea con la quale intercorre il rapporto di fiducia. Di questo istituto, che voi inventate, non vi è traccia in altri ordinamenti federali. Voi create tre corsie di controllo delle regioni ed espropriate l'assemblea politica, che è l'unico organo in relazione di fiducia con il Governo, ponendo in essere uno degli atti più gravi politicamente che il Governo possa compiere: quello di definire pregiudizievole la libera manifestazione della volontà legislativa di una regione.

Mi domando se questo sia federalismo o non, invece, una fuoriuscita nella direzione autoritaria e presidenzialista di Alleanza nazionale, che rivela lo scambio del quale è frutto questo testo che state approvando; credo che non vi sia altro esempio da segnalare...

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Sinisi. Ne ha facoltà.

GIANNICOLA SINISI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor rappresentante del Governo, con riferimento agli identici emendamenti in esame, desidero sottoporre all'attenzione del Parlamento quella che ritengo una grave incongruenza di questa norma. Certamente, non posso essere sospettato di essere contro la tutela dell'interesse nazionale e sono certo che il federalismo debba in qualsiasi modo avere cura di un'identità nazionale che non divida il paese. Tuttavia, il fatto che a verificare la congruità e la tutela dell'interesse nazionale delle leggi regionali debba essere il Senato federale, che è un organismo anomalo e discutibile, espressione di un regionalismo assai controverso e discutibile, è a mio avviso una contraddizione in termini. In questo sistema,

l'interesse nazionale può essere custodito soltanto dalla Camera dei deputati e non da un organismo diverso, come quello cui si fa riferimento nel testo in esame.

Ed avverto, in questo caso, signor Presidente, il pericolo più grande: Stato contro regioni. Non vi sarà una secessione del paese, ma vi sarà una secessione culturale. Questo è il vero pericolo che sta dietro tali norme.

Per tali ragioni, chiedo all'Assemblea di approvare gli identici emendamenti in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Frigato. Ne ha facoltà.

GABRIELE FRIGATO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, vorrei aggiungere la mia firma all'emendamento Soro 39.71 ed esprimere il mio profondo stupore nei confronti dei colleghi del gruppo della Lega Nord. Infatti, mi sembra che l'articolo 39, così come proposto all'attenzione dell'Assemblea, sostanzialmente codifichi per le nostre regioni uno stato di libertà vigilata. È vero che in uno Stato vi sono regole generali e che qualcuno deve sovrintendere ad esse. Tuttavia, mi sembra che, rispetto ad organismi parimenti politici quali i consigli regionali, assegnare ad una Camera il compito di controllare ed annullare, a maggioranza, un provvedimento legislativo significhi certamente avere una scarsissima considerazione del ruolo e delle potenzialità delle nostre regioni.

Quindi, colleghi della Lega, mi sembra che quello che proponete a questo Parlamento rappresenti obiettivamente un passo indietro rispetto al ruolo che assegnate alle regioni, se approverete il provvedimento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fistarol. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FISTAROL. Signor Presidente, anch'io intendo sottolineare l'im-

portanza degli identici emendamenti in esame e, in particolare, vorrei mettere in evidenza un aspetto.

Una *devolution* prima velleitaria, poi svuotata, oggi sostanzialmente finta, e quindi, una finzione ha prodotto, in realtà, una cosa concretissima, ossia una pesantissima centralizzazione attraverso l'introduzione di tale principio.

Questo è il risultato straordinario che ha prodotto l'offensiva della Lega. Se mettiamo assieme tale risultato con quello, altrettanto significativo, che dal testo costituzionale è stata cancellata la possibilità di una diversa velocità tra le regioni — che potevano, in base all'articolo 116, terzo comma, richiedere poteri aggiuntivi allo Stato — il cerchio si chiude: nessuna elasticità, nessun federalismo, ma nuova rigidità e una fortissima ricentralizzazione dei poteri (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Stradiotto. Ne ha facoltà.

MARCO STRADIOTTO. Signor Presidente, ritengo un grandissimo errore pensare che la politica debba fare da arbitro rispetto alle scelte regionali giuste o sbagliate. Non deve essere sicuramente il Parlamento a decidere se vi sono leggi regionali sbagliate, ma un arbitro esterno. Crediamo che la Corte costituzionale sia l'organo che meglio possa svolgere quel tipo di ruolo.

Per tale motivo, sosteniamo gli identici emendamenti soppressivi in esame. Infatti, se venisse approvato l'articolo 39, e se fosse approvato in questa formulazione, avremmo un mostro giuridico. Tale norma sembra proposta sulla base della convinzione che questa è e sarà sempre la maggioranza. Ricordatevi che le cose cambiano: tale norma diventerà negativa anche per voi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller, al quale ricordo che ha tre minuti a disposizione. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, anche noi riteniamo che la reintroduzione dell'interesse nazionale sia inutile ed anche dannosa. È inutile perché lo Stato ha tanti altri strumenti e poteri per intervenire nelle competenze regionali e salvaguardare le esigenze unitarie. Ricordiamo, ad esempio, l'articolo 120, che prevede un ampio potere sostitutivo per garantire l'unitarietà economica e giuridica del paese. Inoltre, lo Stato potrebbe impugnare le leggi regionali davanti alla Corte costituzionale, come ha fatto anche in passato.

È dannosa perché, come giustamente ha statuito la Corte costituzionale con la sentenza n. 303 del 2003, il criterio dell'interesse nazionale nella prassi legislativa previgente alla riforma del 2001 sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative. Pertanto, il nostro timore è che con la reintroduzione di tale criterio la Corte possa trovare spunto nella giurisprudenza che si svilupperà in base alla riforma e cambiare orientamento in senso meno federalista di oggi.

In sostanza, il nuovo articolo 127 reintroduce il sistema previgente alla riforma del 2001, peraltro mai applicato in cinquant'anni di storia, e stabilisce lo stesso sistema attualmente previsto nelle regioni a statuto speciale. Riteniamo che ciò costituisca un passo indietro e che non sia confacente con la riforma federalista.

Per tale motivo, voteremo contro l'introduzione dell'articolo 39 (*Applausi dei deputati dei gruppi Misto-Minoranze linguistiche e Misto-Verdi-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, siamo nettamente contrari all'impostazione del nuovo articolo 127, secondo il quale di fronte ad un conflitto tra Stato e regioni a dirimere la controversia non sarà, come avviene oggi, un terzo soggetto, ma una maggioranza politica — quella che ha aperto lo stesso conflitto —, che potrà

stabilire ciò che è interesse nazionale della Repubblica e decidere l'eventuale cancellazione di leggi regionali.

Ritorno su una domanda già posta dal collega Leoni. Abbiamo votato il nuovo articolo 120 della Costituzione, dove prevediamo che le regioni debbano rispettare norme e trattati internazionali, il principio dell'incolumità e della sicurezza pubblica in caso di pericolo grave e la tutela dell'unità giuridica ed economica. Mi potreste quindi spiegare, ma non solo a me bensì a tutta l'Assemblea (perché credo sia importante), la differenza esistente fra l'articolo 120 e l'articolo 127? Cioè, cosa rientra nell'interesse nazionale della Repubblica, che non sia già ricompreso nell'articolo 120, visto che le forme di attuazione dei due articoli sono nettamente diverse? Infatti, nell'articolo 120 si prevede una maggioranza semplice, mentre nell'articolo 127 una maggioranza qualificata (con il Parlamento in seduta comune). Quindi, proprio perché le modalità di attuazione sono nettamente differenti, non mi è chiaro quali sono gli esempi di differenza. Vi chiedo quindi di farmi un esempio per il quale è attuabile l'articolo 127, anziché l'articolo 120.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Banti. Ne ha facoltà.

EGIDIO BANTI. Uno degli argomenti che i colleghi della maggioranza hanno più volte sollevato per criticare la riforma del Titolo V, approvata dal centrosinistra alla fine della precedente legislatura, è quello relativo ai costi: il contenzioso, ci hanno detto, provoca costi aggiuntivi non tollerabili. Ebbene, un articolo come questo (l'articolo 39) è destinato non a ridurre, bensì a moltiplicare i contenziosi e i relativi costi. Infatti, dal tenore dell'articolo 39 si può evidenziare il profilarsi di ben tre tipi di contenzioso: quello fra il Governo e le regioni, quello fra il Governo e il Senato federale, quello fra il Senato federale e il Presidente della Repubblica. In quest'ultimo caso, fra l'altro, il contenzioso è accentuato dalla « possibilità » (an-

ziché obbligatorietà) dell'intervento. Infatti, la disposizione normativa stabilisce che il Senato « può » (pare di capire anche in caso di accertato interesse pregiudizievole), anziché « deve », intervenire. A sua volta, il Presidente della Repubblica « può », anziché « deve », intervenire.

Voi credete che questo non sarà fonte di contenziosi infiniti? Invito, quindi, i colleghi della maggioranza a ripensarci.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Duilio. Ne ha facoltà.

LINO DUILIO. Anch'io vorrei aggiungere brevemente la mia voce su questo problema.

Mi sembra infatti che l'articolo in esame produca degli effetti contraddittori e peggiorativi rispetto alla situazione attuale. Comprendo che, da un punto di vista di principio, vada rispettata la preoccupazione — che anche noi abbiamo — di tutelare l'interesse nazionale. Tuttavia, come sempre, le vie dell'inferno sono lastricate da buone intenzioni, se così posso dire! Qui, infatti, vi è una situazione in cui non si chiarisce chi decide cosa sia l'interesse nazionale in virtù del quale può essere annullata una legge regionale. Di conseguenza, affidando questo compito ad un organismo politico, anziché ad un organismo terzo, in quella « matrioska » che poi vede il potere vero risiedere nel legislativo, perché il Capo del Governo si affida alle Camere per annullare la legge regionale, mi sembra che le regioni ne escano un poco derelitte.

Pertanto, anch'io aggiungo la mia voce a quella dei colleghi che mi hanno preceduto per condannare questa situazione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruggeri. Ne ha facoltà.

RUGGERO RUGGERI. Vorrei che i colleghi ragionassero non per partito preso. Qui non si tratta di delineare un federalismo buono o cattivo, o migliore di un altro. C'è effettivamente una logica che

non ha senso. Dove sta la terzietà per stabilire se una legge è più o meno conforme all'interesse nazionale? A stabilirlo non può essere uno dei soggetti contendenti. Non può esserlo addirittura la maggioranza del Senato federale.

Inoltre, vorrei dire ai colleghi che stiamo dando un potere enorme, in modo arbitrario, ad un organismo, il Senato federale, del quale finora nessuno sa niente. Quindi diamo un potere ad una scatola totalmente vuota! Questo mi pare veramente irrazionale ed illogico!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Signor Presidente, questa norma è il simbolo della confusione con cui viene operata tale riforma costituzionale.

La soppressione dell'interesse nazionale nel Titolo V era stata disposta con una formulazione innovativa prevista dall'articolo 120. Se non eravate d'accordo sulla formulazione innovativa di tale articolo, certamente molto più moderna ed attuale rispetto all'antico concetto di interesse nazionale che tanto piace ad Alleanza nazionale, bisognava perlomeno abrogare l'articolo 120 della Costituzione.

Oggi, invece, voi, solo perché intendete mettere una bandierina per Alleanza nazionale, introducete nuovamente il principio di interesse nazionale, senza rendervi minimamente conto che tale concetto stride apertamente con la formulazione dell'articolo 120 che, invece, era molto più moderna ed attuale.

Oggi, però, si creano due procedimenti (vi è una duplicazione di procedimenti) e gli interpreti costituzionali ci dovranno chiarire come verranno utilizzati. Voi state facendo semplicemente un piacere ad Alleanza nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, la questione della clausola di salvaguardia o norma di chiusura del sistema a tutela del cosiddetto interesse nazionale, dell'unità giuridica ed economica di un paese è sicuramente un problema vero; anche noi, quando riformammo il Titolo V della Costituzione, siamo intervenuti sulla disciplina dell'attuale articolo 120 della Costituzione, in modo particolare sul comma secondo, sul quale voi intervenite, apportando alcune modifiche, ma lasciando il merito assolutamente inalterato.

La questione, però, è un'altra. Non contenti di questa norma di chiusura, presente in tutti i sistemi federali e che ha una sua *ratio* in quanto ho poc'anzi affermato, introducete un altro strumento di controllo di merito assolutamente politico sotto la locuzione, assolutamente generica e quindi soggetta ad interpretazione politica, di interesse nazionale.

È una contraddizione clamorosa, che la dice lunga sul fatto che questa riforma di federale non ha assolutamente nulla. Anzi, è un processo esattamente contrario di forte centralizzazione di poteri in capo allo Stato centrale. Voi, quindi, andate contro la tradizione, ormai assolutamente costante, prevista dall'articolo 5 della Costituzione, ossia che la Repubblica, lo Stato si articola sulle autonomie locali. Voi con questa norma date origine ad un processo nettamente contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, come al solito la sinistra fa un po' di confusione e cerca di confonderci le idee. Mi riservo di intervenire successivamente più compiutamente, e spero più articolatamente.

All'onorevole Violante ha già ampiamente risposto l'onorevole Nespoli; io vorrei soltanto rispondere all'onorevole Zeller, che parla di « passo indietro » con riferimento all'introduzione dell'interesse nazionale, ed all'onorevole Bressa, che parla di « pasticcio istituzionale ».

Poiché entrambi provengono dal Trentino-Alto Adige, vorrei leggere l'articolo 4 dello statuto di tale regione. Lo sintetizzo: la regione ha potestà di emanare norme legislative in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali. Devo supporre che si sappia bene cosa siano gli interessi nazionali, considerato che li hanno inseriti nel loro statuto regionale speciale, approvato con legge costituzionale (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza nazionale, di Forza Italia e della Lega Nord Federazione Padana*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Lettieri. Ne ha facoltà.

MARIO LETTIERI. Signor Presidente, questa modifica è davvero sconcertante. Si vuole sostanzialmente porre fine, nei fatti, all'autonomia legislativa delle regioni, con un controllo di merito inaccettabile.

In un solo colpo si cancellano 34 anni di storia e di autonomia regionale: è un colpo che soltanto chi pensa in modo autoritario e chi ha un'idea distorta dei rapporti tra Stato e regioni e tra maggioranza ed istituzioni può osare proporre. E sono davvero sconcertato dal fatto che ciò sia stato proposto proprio dal capogruppo di Forza Italia.

L'idea che la maggioranza possa decidere nei rapporti tra le istituzioni a seconda del suo insindacabile giudizio è di per sé assai grave e preoccupante. L'interesse nazionale è altra cosa, non lo si può agitare come una bandiera nei confronti dei cittadini; è nei fatti che bisogna dimostrare di avere a cuore l'interesse nazionale e noi del centrosinistra — insieme agli onorevoli Tabacci, La Malfa e Biondi — avevamo presentato uno specifico emendamento, che purtroppo non è stato approvato.

Ora, la maggioranza, in maniera altrettanto irresponsabile, pretende di imporre una modifica che, di fatto, cancella l'autonomia regionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Merlo. Ne ha facoltà.

GIORGIO MERLO. Signor Presidente, vi sono due principi che, a mio avviso, è bene sottolineare in ordine a questi emendamenti, che condivido e sottoscrivo: il primo è che rischia di essere definitivamente affondata la cultura delle autonomie locali; il secondo è che prende piede in maniera sempre più forte il cosiddetto centralismo statale.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
FABIO MUSSI (*ore 11,30*)

GIORGIO MERLO. Sarei curioso di conoscere dal partito sedicente federalista, la Lega Nord, cosa pensi su ciò. Anche perché — è bene ripeterlo — su tale tema in quest'aula vi è stato un silenzio assordante da parte di quel partito, di quella forza politica che, nelle regioni del nord, si erge ad alfiere del federalismo.

Se gli identici emendamenti in esame saranno respinti, il rischio è che nel nostro paese ritorni una cultura brutalmente centralista, che annulli tutte le conquiste fatte da chi da sempre coltiva la cultura delle autonomie locali (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Zanella. Ne ha facoltà.

LUANA ZANELLA. Signor Presidente, vorrei ricordare ai colleghi ciò che afferma un grande studioso del federalismo, Elazar, nel suo « Idee e forme del federalismo », secondo il quale, affinché vi sia uno Stato veramente federale, occorre prima di tutto che la cultura politica esprima un pensare federale. È proprio questo che non vedo tra le fila della maggioranza.

È vero, il federalismo ha quale scopo quello di tenere insieme l'unità e le differenze, il processo di unificazione politica e la diffusione del potere politico. Si tratta di due processi che, appunto, devono camminare insieme; uno Stato federale forte non può che combinare assieme questi due processi. E non è un caso che l'oggetto del contendere, fin dagli albori del fede-

ralismo moderno, sia stata proprio la questione della struttura; tuttavia, l'architettura da voi proposta non dispone né propone questa armoniosa combinazione dei due elementi.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Santagata. Ne ha facoltà.

GIULIO SANTAGATA. Signor Presidente, pensavo che, fino ad ora, stessimo discutendo di federalismo, invece mi accorgo che stiamo discutendo di decentramento. Infatti, non può esistere una concezione federale che ponga sotto tutela di una delle parti che compongono il sistema l'altra parte. Non che le regioni non debbano avere un soggetto superiore che le controlli, ma quel soggetto non può essere che terzo, non può essere una parte del sistema, altrimenti stiamo discutendo di decentrare alle regioni poteri che di fatto rimangono in capo al Governo centrale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, la Costituzione — come ci viene insegnato da 200 anni a questa parte — è un insieme di regole con una connotazione precisa, ovvero la loro giuridicità. Ebbene, rispetto alla norma che introduce il concetto di interesse nazionale, anche in riferimento a quanto detto dall'onorevole Carrara, dobbiamo osservare che il suo carattere è politico piuttosto che giuridico, giacché pone un parametro assolutamente generico e di contenuto eminentemente politico.

Né vale — come ha fatto l'onorevole Carrara — richiamare analogo concetto, peraltro espresso in termini — questi sì — giuridici, presente in alcuni statuti, non ricordo se in quello della provincia di Trento e di Bolzano. Si tratta in questo caso di una norma giuridica e soprattutto di un limite che proviene dal basso. Nella norma in oggetto, viceversa, si impone un potere che viene dall'alto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bottino. Ne ha facoltà.

ANGELO BOTTINO. Signor Presidente, anch'io volevo sottoscrivere questo emendamento. Credo che quando si stabiliscono delle regole, occorra farlo in maniera precisa. In questo caso, quando si scrive la Costituzione, bisogna cercare di tener conto dell'obiettività e della qualità di queste regole.

Il testo è confuso, debole e creerà sicuramente problemi in futuro. Infatti, la norma che si vuol creare si basa soltanto su un criterio politico. Mi sembra che si centralizzi e non si decentri, in quanto si interviene sulle autonomie. Stiamo quindi scrivendo norme importanti della Costituzione, senza conoscere la determinazione definitiva del concetto di interesse nazionale (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, vorrei fare solo alcune considerazioni. Intanto, abbiamo ripristinato una norma, già presente nella Costituzione del 1948, con la sola variante dell'affidamento al Parlamento in seduta comune, quindi alla Camera e al Senato federale, del potere di annullamento delle leggi regionali, in contrasto con l'interesse nazionale.

Chi, a torto o a ragione, ha sostenuto in questi giorni la necessità di conservare, per quanto possibile, il testo della nostra Carta costituzionale, dovrebbe essere lieto della reintroduzione di una norma, che — secondo noi in maniera errata — era stata cancellata dall'ordinamento costituzionale.

Inoltre, convengo con l'onorevole Soda sul fatto che il concetto sia prevalentemente ed eminentemente politico. Per definizione, è quindi elastico e relativo, come peraltro lo abbiamo definito. Ma questa norma non ci sembra assolutamente in contrasto con il sistema delle garanzie e dei rapporti tra Stato e regioni, da noi

costruito nel Titolo V della Costituzione. Purtroppo dobbiamo infatti partire dal quarto comma dell'articolo 117, che attribuisce in via ordinaria la funzione legislativa alle regioni, configurando la competenza legislativa statale — sia esclusiva che concorrente — come un'eccezione, tanto è vero che l'articolo 117 indica le materie che tassativamente vengono attribuite alla legislazione esclusiva o concorrente dello Stato.

Se non teniamo conto di questo, non possiamo comprendere il ragionamento grazie al quale abbiamo costruito un modello di Stato federale — che peraltro può piacere o meno — più equilibrato, più solidale e maggiormente legato ai principi di sussidiarietà e di leale collaborazione.

In questo scenario non sono state toccate le norme inerenti al ricorso alla Corte costituzionale nonché ai conflitti di competenza tra Stato e regioni. Tali norme restano ferme e rappresentano un presidio ed è una garanzia per tutti.

Abbiamo adeguato l'articolo 120 della Costituzione, quale strumento preventivo e successivo di garanzia dei valori unitari e dell'unitarietà giuridica dell'ordinamento. Abbiamo, inoltre, voluto salvaguardare l'interesse del corpo elettorale che esprime il Governo a che quest'ultimo possa intervenire attraverso una procedura in cui il Parlamento in seduta comune assume il ruolo di garante che il procedimento abbia luogo in modo non arbitrario nei confronti delle regioni. Siamo partiti dal presupposto che se la competenza legislativa esclusiva spetta in via ordinaria alle regioni, deve essere previsto un contrappeso con un ruolo di indirizzo politico che deve essere esercitato dal Governo e dal Parlamento.

Per tali ragioni, siamo convinti che la formulazione dell'articolo 127 derivante dall'approvazione delle proposte emendative formulate dalla Commissione chiuda il cerchio di un rapporto equilibrato fra lo Stato, le regioni e le autonomie locali, in un sistema federale che, in tali termini, condividiamo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, ho chiesto di parlare per sottoscrivere l'emendamento Soro 39.71 e per richiamare l'attenzione dell'Assemblea sul pericolo derivante dall'approvazione di una norma in virtù della quale il Parlamento in seduta comune potrebbe annullare una legge regionale, quando la ritenesse contraria all'interesse nazionale. È evidente che una norma di questo tipo si presta, in primo luogo, ad abusi da parte della maggioranza, in un sistema maggioritario come quello che immaginiamo e che è stato enfatizzato nella riforma costituzionale in esame.

Ciò non costituirebbe un problema, qualora avessimo una definizione esatta del concetto di interesse nazionale, in assenza della quale, di volta in volta, il Parlamento potrebbe sottoporre la legislazione regionale, e quindi il sistema devolutivo, a una critica che risponderebbe esclusivamente agli interessi della maggioranza in un determinato momento storico. Mi domando, inoltre, se, fra gli interessi di carattere nazionale non vi sia anche quello ad una corretta evoluzione del decentramento regionale. Pertanto, raccomando all'Assemblea l'approvazione degli emendamenti soppressivi in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Giacomo Angelo Rosario Ventura. Ne ha facoltà.

GIACOMO ANGELO ROSARIO VENTURA. Signor Presidente, ritengo che per uscire dalla confusione che sta caratterizzando il dibattito in corso, occorre tener conto che lo Stato federale verso il quale ci muoviamo potrebbe essere definito uno Stato federale « di derivazione », e non originato da un processo formativo genetico, così come è avvenuto per la maggior parte degli Stati federali nel mondo.

Ciò sta a significare che la Costituzione, che tutti noi vogliamo continui ad essere

in vigore, è un valore che deve essere tutelato dallo Stato centrale, proprio in quanto derivante dalla legislazione costituente dello Stato centrale. Vi è certamente qualche preoccupazione o diffidenza nei confronti dei nuovi legislatori regionali, motivata proprio da questa caratteristica della nostra scelta di tipo federale. Stando così le cose, vi è un tenore profondamente diverso fra l'articolo 127 e l'articolo 120. Quest'ultimo, infatti, prevede l'adozione dei principi cornice che devono permeare la legislazione regionale, limitatamente alle finalità ivi tassativamente indicate. Ebbene, ritengo siano queste le scelte politiche: lo Stato, che ad esempio aderisce a trattati internazionali e tutela la sicurezza pubblica, adotta principi cornice frutto di una scelta politica, e si preoccupa che le regioni vi ottemperino. L'articolo 127, invece, è caratterizzato e permeato da principi assolutamente diversi, in quanto attiene alla competenza esclusiva delle regioni. In tal caso, la preoccupazione che scelte politiche possano inficiare la potestà legislativa delle regioni sarebbe fondata se non vi fosse l'articolo 117, che fissa i « paletti » per l'esercizio di tale potestà, affrancandola da scelte politiche: è tutt'altro che una scelta politica.

Ci si chiedeva cosa è l'interesse nazionale; l'articolo 117, ad esempio, lo dice espressamente quando precisa che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario. Questo è un paletto non di natura politica, ma ordinamentale e costituzionale che lo Stato si preoccupa di tutelare laddove la legislazione regionale dovesse porre in essere norme in violazione di questi principi; quindi, mi chiedo quale sia la preoccupazione. Durante questo dibattito — come dire — si è veleggiato un po' a vista: i federalisti dall'oggi al domani sono diventati centralisti e viceversa. Personalmente non ho la preoccupazione che l'interesse nazionale sarà mai insidiato se un bizzarro legislatore regionale volesse, dall'oggi al domani, adottare una norma balzana

attraverso la quale reclutare senza concorso personale alle dipendenze della sua regione o, se si facesse prendere la mano, finanziando « case del popolo ». Gli amici della sinistra stiano tranquilli poiché in questo caso l'interesse nazionale non sarebbe insidiato... !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Piscitello. Ne ha facoltà.

RINO PISCITELLO. Signor Presidente, colleghi, non voglio di nuovo discutere sul concetto di interesse nazionale perché, di fatto, il giudizio sarebbe politico; tale giudizio compete al Parlamento ma non nell'ambito di un conflitto che coinvolge enti quali le regioni. La Sicilia — come, peraltro, le altre regioni a statuto speciale — attraverso questa norma, di fatto, avrebbe un doppio controllo. Mi riferisco al controllo ordinario del commissario dello Stato — previsto sempre su tutte le leggi di produzione regionale — e al controllo del Senato sull'interesse nazionale. Credo che, in questo caso, la regione a statuto speciale avrebbe un regime rafforzato in senso negativo; vorrei che su questo il Governo si pronunciasse, anche per tranquillizzare i siciliani.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Camo. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE CAMO. Signor Presidente, intendo apporre anche la mia firma a questo emendamento poiché ritengo che il relatore stia aggiungendo confusione a confusione; in questo caso, infatti, non è in discussione il concetto di interesse nazionale, ma la soggettività di coloro o di colui che lo controlla. Si deve trattare di un organo terzo o di un organo politico? D'altra parte, questa Assemblea, in un recente passato, ha fatto i conti con un'operazione che, in questa direzione, è da considerarsi veramente straordinaria, e cioè l'ipotesi in cui un eletto viene escluso solo per un errore di trascrizione sul verbale; questa Assemblea, infatti, si è

pronunciata contro l'apertura di due seggi. Vedete come interviene la politica...? Figuriamoci quando si tratterà di andare a verificare una legge approvata da una regione che è contro la maggioranza parlamentare !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Loddo. Ne ha facoltà.

SANTINO ADAMO LODDO. Signor Presidente, anch'io vorrei apporre la mia firma a questo emendamento, e agli amici della Lega chiedo: dove è il vostro federalismo, se attribuite alle Camere l'opportunità di sopprimere questo emendamento? Vedete un attimino di riflettere... !

Inoltre ai colleghi che appartengono a regioni a statuto speciale — mi riferisco in modo particolare ai molti siciliani — dico: fatevi sentire perché, altrimenti, quando saremo chiamati a governare alle prossime elezioni dovremo rifare di nuovo tutto da capo ! Quindi, con umiltà, accettate queste nostre proposte (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*) !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Panattoni. Ne ha facoltà.

GIORGIO PANATTONI. Signor Presidente, a me pare che qui affiori il « vizio », chiamiamolo strutturale, dell'attuale maggioranza e di questo Governo, che è già affiorato in altre occasioni, come nell'ipotesi di rendere i pubblici ministeri soggetti all'esecutivo.

Mi riferisco alla concezione dello Stato come impresa in cui comanda il padrone, al delirio di onnipotenza, cioè a questa teoria del « *ghe pense mi* » che è tipica del piccolo imprenditore lombardo; infatti, la terzietà viene assegnata all'esecutivo, cioè al presidente onnipotente, cioè al padrone dell'azienda Italia: prima egli valuta l'interesse nazionale e poi assegna la soluzione del conflitto alla sua maggioranza.

A me pare che, di fronte ad una fotografia di questa natura, il Parlamento abbia una sola alternativa, quella di rifiu-

tarla, qualunque siano la maggioranza e il padrone dell'azienda; infatti, questo è il compito di un Parlamento sano che affronta il problema alla radice, senza infingimenti, senza strumentalizzazioni e senza dire una cosa pensandone un'altra.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Tuccillo. Ne ha facoltà.

DOMENICO TUCCILLO. Signor Presidente, intervengo anch'io per apporre la mia firma a questo emendamento che solleva il secondo grave rischio di sistema introdotto da questa riforma costituzionale; infatti, il primo l'abbiamo già visto nell'approvazione dell'articolo 34 con una formulazione che rischia di disarticolare il sistema nazionale per quel che riguarda la tutela dei diritti fondamentali; il secondo è questo, che cerca di tamponare quel pericolo, attraverso un nuovo errore, che è quello di gerarchizzare il sistema e di introdurre una logica impositiva dall'alto verso il basso e, quindi, di elevare di nuovo il conflitto fra le istituzioni, anziché recuperare una condizione di armonia e di concorrenzialità nella definizione del sistema e della legislazione.

Questo è un pericolo che comporta l'elevazione del conflitto e una paralisi del sistema; quindi, è sicuramente un rischio al quale l'emendamento in esame cerca di porre un rimedio giusto e corretto.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Reduzzi. Ne ha facoltà.

GIULIANA REDUZZI. Signor Presidente, voglio anch'io sostenere questo emendamento, soppressivo di una norma che, così come è formulata, non dà alcuna garanzia della difesa dell'interesse nazionale; infatti, l'ultima parola sulla validità delle deliberazioni regionali viene affidata ad un organismo politico, quale è il Parlamento. È un organismo politico che deve valutare e decidere in base a criteri che non sono definiti; c'è quindi il rischio che

possano essere criteri soggettivi, politici, non oggettivi e, perciò che si crei conflittualità tra organi politici.

Meglio sarebbe, a difesa veramente dell'interesse nazionale, che a decidere fosse un organo terzo, al di sopra delle parti (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Burtone. Ne ha facoltà.

GIOVANNI MARIO SALVINO BUR-TONE. Signor Presidente, nel grande contenitore delle riforme, frutto di baratto, di scambio politico, bisognava inserire una norma contorta, contraddittoria e confusa, non per garantire il vero interesse nazionale, ma il voto di una forza politica di maggioranza.

A questo punto diventano chiare, però, due conseguenze: innanzitutto a garantire l'interesse nazionale non sarà più il Parlamento, ma un Governo, una maggioranza; in secondo luogo, si attacca ulteriormente l'autonomia delle regioni a statuto speciale, a dispetto dei tanti impegni assunti in difesa da alcuni esponenti di centrodestra nelle varie realtà territoriali (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Raffaldini. Ne ha facoltà.

FRANCO RAFFALDINI. Signor Presidente, qualche anno fa la Lega scelse la mia città, Mantova, come sede del governo della Padania; allora, bandiere verdi, *foulards*, fazzoletti e gazebi spuntavano ovunque; guardie padane presidiavano gli ingressi e si sentivano megafoni e *slogan* a tutto volume.

I ministri del governo padano si riunivano in una grande villa di campagna per delineare i tratti della secessione. Poi, tutto si è trasferito a Venezia e di nuovo bandiere, *foulards*, fazzoletti, *slogan*. I segnali di un nuovo inizio, lontano da Roma, fu la raccolta in un'ampolla dell'acqua

pulita alle foci del Po. Oggi, la Lega decide che il Governo di Roma può addirittura cancellare le leggi regionali. Dalla secessione si è passati al federalismo ed oggi al centralismo di Roma. Dal garrire di bandiere si passa ormai al tintinnar di forchette e di bicchieri e al frusciar di tovaglioli. E dalle mie parti i leghisti si guardano tra di loro increduli e muti (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Pappaterra. Ne ha facoltà.

DOMENICO PAPPATERRA. Signor Presidente, nel corso del dibattito, più volte, abbiamo denunciato il rischio che la nuova Costituzione, più che la nuova Carta dei diritti, si trasformi in un accordo di basso profilo che si cerca di portare avanti tra la spinta federalista, per la verità molto affievolita, della Lega nord — lo diceva, poc'anzi, il collega Raffaldini — ed il freno molto forte che hanno messo in campo Alleanza nazionale e l'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro. Per far questo, ovviamente, non ci si preoccupa di nulla, né delle norme che sono approvate né dei loro riflessi sia di carattere costituzionale sia di carattere politico. Come ha detto il compagno Villetti, alcune disposizioni vengono affogate in un quadro assolutamente scombinato. Sul piano giuridico si ritorna a questo formidabile tentativo di centralizzare i poteri in un balletto di norme che, da un parte, allunga i poteri dallo Stato alle regioni e, dall'altra, di colpo, li restringe. Soprattutto, viene sancita la fine dell'autonomia legislativa delle regioni, poste nelle condizioni di vedersi annullate, in ogni momento e in ogni circostanza, una legge dalla maggioranza delle Camere.

Sul piano politico, permetteteci di dire che è una norma scandalosa, perché viene consentito ad una maggioranza politica del Parlamento di valutare, in modo arbitrario e fazioso, se l'interesse nazionale è violato.

Si sta superando ogni limite. Qui non c'entra, collega D'Alia, il principio né di sussidiarietà né di leale collaborazione. Qui si vuole sottoporre il potere legislativo delle regioni ad un controllo da parte del Parlamento che riteniamo dannoso, perché aprirà la strada a nuovi conflitti tra lo Stato e le regioni. Per questo abbiamo sottoscritto e voteremo a favore dell'emendamento soppressivo di questa norma (*Applausi dei deputati del gruppo Misto-socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Crisci. Ne ha facoltà.

NICOLA CRISCI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere e sostenere questo emendamento perché ritengo dannoso e pericoloso affidare al Parlamento la decisione di annullare una legge regionale e consegnare, di fatto, non ad un organo terzo, ma alla politica il compito di definire e tutelare l'interesse nazionale. Si tratta, dunque, di una previsione normativa che ripropone il ruolo dello Stato tutore, che confligge chiaramente con ogni elementare ipotesi di federalismo e che aumenta la confusione che accompagna questa irragionevole revisione costituzionale; quest'ultima è solo il prodotto di un accordo tra posizioni assolutamente inconciliabili (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, provocato dal dibattito, mi sono chiesto cosa mai sia l'interesse nazionale e, ricorrendo ai padri, credo che l'avesse già definito Cicerone nel secondo libro del *De legibus*, quando scrisse: « Questa è la mia patria, questa è la patria di mio fratello, questa è la patria di quelli che amo e di quelli che non amo ». Ma, rifacendomi ad autori più recenti, vorrei citare l'onorevole Gerardo Bianco...

PRESIDENTE. Egli certamente apprezzerà questo accostamento a Cicerone.

ENZO TRANTINO. Sicuramente, anche perché sono vicini dal punto di vista culturale, anche se non politico...

L'onorevole Gerardo Bianco, poco fa, ha spiegato la logica partenopea, ossia « io do una cosa a te e tu dai una cosa a me ». Contro la logica partenopea è l'interesse nazionale, come lo vogliamo noi. Quindi, la spiegazione, se c'era ancora un dubbio, l'ha data, senza volerlo, l'onorevole Gerardo Bianco.

Infine, all'onorevole Santino Loddo, che si confonde davanti all'impresa titanica di cambiare nuovamente tutto quello che stiamo per realizzare, ove loro dovessero vincere, con molta amicizia, rispondo che eviteremo che vinciute, perché restino le cose che saggiamente abbiamo realizzato (*Applausi dei deputati dei gruppi di Alleanza Nazionale e di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Realacci. Ne ha facoltà.

ERMETE REALACCI. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere questo emendamento, per le motivazioni che gli altri colleghi dell'opposizione hanno sottolineato, ma anche per dare una buona notizia al Parlamento: tutti coloro che hanno a cuore l'ambiente e il futuro credo possano accettare con soddisfazione l'annuncio, che è stato dato proprio pochi minuti fa, che la Russia ha sottoscritto il protocollo di Kyoto (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). È un grande successo per l'Europa e per il futuro e credo farà bene anche al nostro paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor Presidente, sta accadendo qualcosa di paradossale. Questa mattina, il presidente del gruppo dei Democratici di sinistra, il collega Violante, ha posto questioni fondamentali, questioni che sono al centro della confusione e delle contraddizioni tra gli articoli 120, 126 e 127 della Costituzione.

MARIO LANDOLFI. Ma cosa c'entra con l'ordine dei lavori!

PIERLUIGI CASTAGNETTI. In altre parole, si tratta degli articoli che concernono la possibilità di intervento dello Stato sulle potestà delle regioni. Dovrebbe essere questa l'occasione in cui – a sentire il Presidente del Consiglio – si dovrebbe sviluppare un dialogo fecondo. Tuttavia, neppure quando cerchiamo di evitare le contraddizioni c'è interlocuzione, perché il Governo, che è pure promotore di questa iniziativa legislativa di riforma costituzionale, ritiene di dover stare zitto! Perché il relatore si affida ad una argomentazione assolutamente evasiva fatta da un collega della maggioranza! Ma non ci si degna neppure di entrare nel merito! Non si ritiene opportuno farlo! Neanche di fronte a questa richiesta di sospensione dei lavori per cercare di evitare di scrivere in Costituzione delle cose che davvero non hanno senso!

Mi voglio rivolgere all'onorevole Follini, che ha vantato il merito di aver annegato la *devolution* in un mare di buonsenso: l'ha annegata in un mare di non senso (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*). Ed è per questo che noi chiediamo...

IGNAZIO LA RUSSA. Presidente...!

PRESIDENTE. Onorevole La Russa, per gli interventi sull'ordine dei lavori sono previsti cinque minuti. L'onorevole Castagnetti sta sollecitando una risposta del presidente della Commissione, nonché relatore, che peraltro mi ha già chiesto di intervenire.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Vi chiediamo l'onere almeno dell'interlocuzione... Almeno dell'interlocuzione! Le questioni che abbiamo posto, che ha posto Violante, ma che condividiamo tutti, sono questioni centrali. E non a caso, in questo ampio dibattito, si è registrato un assordante silenzio; l'assordante silenzio di uno dei partiti della maggioranza, quello che ritiene di essere il più federalista. Ma questo non ci interessa: è un problema della maggioranza. A noi interessa il silenzio del Governo, il silenzio del relatore, il silenzio della maggioranza rispetto a questioni che sono centrali.

Le chiedo, quindi, signor Presidente, se rientra nelle sue prerogative, di sollecitare almeno la cortesia e la responsabilità di una interlocuzione (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, come al solito, cerchiamo di fare un po' di ordine.

Io, tra l'altro, avevo già chiesto di intervenire, ma mi è stata tolta la parola. Il Presidente che ha presieduto prima di lei ha detto che un deputato aveva chiesto di parlare... Quindi, avevo già iniziato la mia brevissima replica alle richieste avanzate dai colleghi.

Credo, in primo luogo, che il presidente Castagnetti non si possa richiamare all'ordine dei lavori, perché l'intervento che ha fatto nulla ha a che vedere con l'ordine dei lavori (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia, di Alleanza Nazionale e della Lega Nord Federazione Padana*). In secondo luogo, se egli fosse stato attento e avesse evitato la girandola degli interventi a titolo personale — interventi che rappresentano l'esercizio di un loro sacrosanto diritto, ma che certamente hanno diluito lo spirito vero del dibattito —, ci saremmo probabilmente meglio concentrati sulle considerazioni giuste dell'onorevole presidente

Violante. A me sembra che il dibattito abbia dato risposte molto ampie a quelli che potevano essere i dubbi che il presidente Violante ha messo sul tavolo della discussione.

In particolare, credo che gli interventi svolti dai colleghi Nespoli e D'Alia — che non intendo riprendere, proprio per evitare lungaggini e perdite di tempo — rispondano esattamente ai quesiti posti dal presidente Violante.

Da ultimo, vorrei tranquillizzare l'onorevole Sinisi, il quale ha affermato che sarà il Senato ad occuparsi degli eventuali conflitti. Vorrei precisare, al riguardo, che la proposta emendativa che abbiamo presentato, e che ci auguriamo possa essere approvata dall'Assemblea — quindi, anche dagli altri colleghi e dall'onorevole Sinisi —, prevede che il Parlamento in seduta comune adotti una deliberazione in materia a maggioranza assoluta dei propri componenti: solo in tal caso, infatti, potranno essere eventualmente annullate leggi regionali o parti di esse (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*).

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare per un richiamo al regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Intervengo semplicemente per dire, signor Presidente, che capisco come l'onorevole Bruno sia preso dal delirio di onnipotenza essendo, oltre che presidente della I Commissione, anche relatore sul provvedimento, ma magari il presidente della Camera lo facesse fare (*Proteste dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)...

Posso parlare, signor Presidente (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)?

PIERFRANCESCO EMILIO ROMANO GAMBA. Il tuo è un delirio e basta!

ROBERTO GIACHETTI. La misura degli (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, vi prego di lasciar proseguire l'onorevole Giachetti!

ROBERTO GIACHETTI. La misura degli epiteti che giungono dal centrodestra dimostra anche la qualità delle modifiche che vengono apportate alle norme costituzionali. Ripeto: saranno sempre gli elettori che poi, a prescindere dalla mia barba, guarderanno anche la vostra intelligenza (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)!

A parte questo, signor Presidente, mi richiamo all'articolo 8 del regolamento, il quale disciplina e regola le funzioni del Presidente della Camera. Il Presidente, come è noto, è un organo di garanzia per tutti i deputati, e pertanto, quando qualcuno di noi dice, a sproposito, cosa dovrebbe o non dovrebbe fare il Presidente, oppure cosa dovrebbe dire o cosa non dovrebbe dire un deputato, sarebbe molto utile che il Presidente lo interrompesse e gli dicesse che si tratta di una funzione che spetta al Presidente della Camera.

Il presidente della Commissione, bene o male, facesse il presidente della Commissione ed il relatore, bene o male, svolgesse il proprio ruolo di relatore (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo e dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)...!

IGNAZIO LA RUSSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

IGNAZIO LA RUSSA. Signor Presidente, vorrei solamente dire che il collega che ha testè parlato le ha detto cosa deve fare. Grazie (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)!

PRESIDENTE. Quella dell'onorevole Giachetti è una profezia che si autoavvera (*Commenti del deputato Maura Cossutta*)! Non riscontro francamente violazioni dell'articolo 8 del regolamento, onorevole Giachetti: se lo faccia dire francamente!

Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici emendamenti Leoni 39.5, Collè 39.14 e Soro 39.71, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	473
Votanti	469
Astenuti	4
Maggioranza	235
Hanno votato sì	205
Hanno votato no ..	264).

Passiamo alla votazione del subemendamento Buontempo 0.39.200.2.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Trantino. Ne ha facoltà.

ENZO TRANTINO. Signor Presidente, sono convinto che la libertà sia perimetrata dalla libertà stessa. Manifestando la stima di sempre al collega Buontempo, mi permetto di dissentire dal subemendamento che egli ha presentato per ragioni che attengono ad una ambiguità terminologica, che si trasferisce successivamente in una ambiguità costituzionale. Sia detto questo senza mancare di riguardo, perché per ambiguità intendo una confusione interpretativa.

Infatti, quando si prevede, nella proposta emendativa in esame, che possano intervenire il Presidente della Repubblica « oppure » – si stia attenti all'avverbio – la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, tale avverbio avversativo vuole significare che vi è una promiscuità inquinante tra il Capo dello Stato – che deve restare estraneo, dal soglio più alto di tutti, perché egli rappresenta non l'esecutivo, ma la nazione – e la maggioranza,

che viene posta allo stesso livello del Presidente della Repubblica, poiché egli interverrebbe in alternativa.

Proseguendo ancora, nella proposta emendativa in esame è riportato che « (...) la maggioranza assoluta della Camera dei deputati, qualora ritengano ». In quel plurale, è richiamato ancora il Presidente della Repubblica; orbene, nel momento in cui si evoca il Capo dello Stato, si richiama inevitabilmente un sindacato penalizzante, consistente nel fatto che laddove egli non dovesse, per altre attività, ritenere che una legge regionale pregiudichi l'interesse nazionale, si troverebbe colpevolizzato dal fatto che si impone di « ritenere », quando invece egli è arbitro di « ritenere » quando vuole, secondo legge, al fine di garantire un diritto che, per definizione, è di tutti, e non è diritto alternativo o supplente (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, colgo l'occasione dell'esame di questo subemendamento per rispondere amabilmente al collega Carrara che, poc'anzi, ha citato lo statuto di autonomia del Trentino-Alto Adige, che — lo ricordo — fu approvato nel 1948 e modificato nel 1972.

Io, nel 1948, non ero ancora in vita, mi mancavano ancora otto anni per nascere. Nel 1972 avevo sedici anni. Ringrazio l'onorevole Carrara per l'enorme stima che annette alla mia capacità di legislatore, attribuendomi anche poteri telepatici o, comunque, di dedicarmi, in tenera età, a modificare la Costituzione, ma — come egli ben sa — tutto ciò non è possibile. Per cui, né io né il collega Zeller, più giovane di me, abbiamo alcuna responsabilità rispetto a quei testi.

NUCCIO CARRARA. Ci mancherebbe !

GIANCLAUDIO BRESSA. Al contrario, tanto io quanto il collega Zeller abbiamo la responsabilità di aver contribuito alla

riforma del Titolo V della seconda parte della Costituzione, e la rivendichiamo con orgoglio. In tale riforma, l'interesse nazionale, tanto caro all'onorevole Carrara e ad Alleanza nazionale, non era cancellato, ma superato da una nuova forma, che era chiamata « interesse della Repubblica ». Vi era, dunque, una nuova modalità di tutela degli interessi nazionali e delle esigenze unitarie della Repubblica, in cui lo Stato non aveva caratteristiche di supremazia. La tutela di tali esigenze unitarie era — ed è — frutto dell'unico modo in cui soggetti di pari grado possono decidere, ossia attraverso l'accordo e la leale collaborazione.

Onorevole Carrara, vorrei ricordarle che solo poco tempo fa — e, quindi, entrambi in vita e con la memoria molto sveglia — abbiamo modificato l'articolo 114 della Costituzione, inserendovi il principio di leale collaborazione e di sussidiarietà, che rafforza la novità introdotta nel Titolo V della seconda parte della Costituzione. Pertanto, se distrazione vi è stata, sicuramente non riguarda né il sottoscritto né il collega Zeller; forse riguarda più lei, onorevole Carrara, che noi. Lei, forse, farebbe bene a riflettere su ciò che ha votato. Ciò che lei ha votato qualche giorno fa, inserendo come principio di portata generale nell'articolo 114 della Costituzione la leale collaborazione e sussidiarietà, fa infatti a cazzotti con l'interesse nazionale che voi, tra qualche minuto, voterete e reintrodurrete in Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

NUCCIO CARRARA. Quel principio è dentro l'interesse nazionale !

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, mi preoccupa quando un avvocato famoso legge il testo di un subemendamento senza inserirlo nel testo dell'articolo a cui si riferisce, facendo afferma-

zioni fuori luogo. Infatti, se egli avesse letto anche il testo, avrebbe capito che il mio subemendamento aggiunge al Governo, previsto dall'articolo 39, « il Presidente della Repubblica oppure la maggioranza assoluta della Camera dei deputati », ossia i soggetti cui è riconosciuto il diritto di attivare il meccanismo a seguito del quale le Camere — non il Senato federale —, secondo la proposta emendativa che poi voteremo, possono definire se una legge abbia leso o no l'interesse nazionale.

L'onorevole Boccia, ieri, vi ha fatto riferimento, ma in senso opposto a ciò che intendo. Condivido che sia sollevata la questione dell'interesse nazionale, e nessuno se ne scandalizzi, perché ciò era previsto già dalla Costituzione del 1948 (e in quest'aula vi sono molti difensori della Costituzione del 1948). Ritengo che, come è pericoloso, onorevole Boccia, che solo il Governo possa attivare il meccanismo, perché potrebbe avere un interesse contrastante a quello della regione e utilizzare tale potere per annullare l'autonomia della regione stessa, così può avvenire il contrario, ossia che il Governo — qualunque esso sia — possa avere interesse a non attivare la questione dell'interesse nazionale, perché non ne ha una convenienza politica.

Ecco il motivo per il quale ho proposto tale subemendamento. Ciò, peraltro, è previsto dallo statuto della Valle d'Aosta e non a caso si fa riferimento alla violazione della Costituzione e all'interesse nazionale. Infatti, molti dei colleghi con i quali ho parlato fanno una gran fatica a capire che vi è una differenza tra la violazione dei diritti previsti dalla Costituzione, per cui si ricorre alla Corte costituzionale, e la violazione dell'interesse nazionale, che è un'altra cosa.

Quindi, concludo, signor Presidente. Ritengo che non si possa non dare al Presidente della Repubblica il diritto di rivolgersi alle Camere per affermare che una determinata legge, presumibilmente, ha violato l'interesse nazionale e per chiedere di verificarlo. Infatti, questo provvedimento demanda tale funzione alle Camere. Inoltre, credo si debba prevedere che un parlamentare o cento parlamentari, con un documento parlamentare,

chiedano al Parlamento — e, quindi, alla maggioranza più uno della Camera politica — se quella legge abbia violato o meno l'interesse nazionale. Qualora la Camera votasse in tal senso, a quel punto si attiverebbe il meccanismo delle due Camere, della commissione e via dicendo.

Pertanto, signor Presidente, il mio emendamento è volto ad offrire una garanzia. Coloro che ritengono che l'interesse nazionale sia una grande questione da difendere non possono limitare l'attivazione di tale strumento al solo Governo, perché ciò sarebbe riduttivo della tutela dell'interesse nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Violante. Ne ha facoltà.

LUCIANO VIOLANTE. Signor Presidente, ringrazio, innanzitutto, i colleghi Nespoli e D'Alia ed il presidente Bruno per le risposte che hanno fornito. Vorrei, però, precisare — se mi riesce — una questione. Mi sembra che, tanto il collega D'Alia quanto l'onorevole Nespoli abbiano segnalato le differenze procedurali fra i tre strumenti proposti: eccezione di incostituzionalità, far valere gli interessi nazionali attraverso il Parlamento in seduta comune oppure la legge bicamerale.

Però, il problema che abbiamo posto riguarda i presupposti. Infatti, il Governo può ricorrere alla Corte costituzionale, sollevando un'eccezione di incostituzionalità, quando la legge della regione ecceda la competenza della regione stessa. Il Parlamento in seduta comune può far valere l'interesse nazionale quando la legge della regione pregiudichi l'interesse nazionale. Può agire, invece, attraverso la legge ordinaria per tutelare l'unità giuridica o quando vi sia il mancato rispetto delle norme di trattati internazionali.

Collegli, questi presupposti coincidono largamente e si sovrappongono l'uno sull'altro: questo è il problema che abbiamo posto. Sostanzialmente, per conseguire la stessa finalità, si possono usare tre strumenti diversi non coordinati tra loro. Poiché questa è la Costituzione, è bene

chiarire perfettamente il rapporto fra tali strumenti, le priorità rispetto agli altri e definire meglio i presupposti, stabilendo quando si può usare l'uno e quando l'altro; oppure, la nostra opinione è che qualcuno di tali strumenti dovrebbe essere ridimensionato. In caso contrario, domani ci troveremo di fronte a problemi delicatissimi, anche di competenza. Infatti, una volta che avesse agito il potere legislativo per cancellare una legge regionale sulla base di uno di questi presupposti determinati, e la regione ritenesse, invece, che la cancellazione è ingiusta, potrebbe adire la Corte costituzionale, sollevando un conflitto di attribuzione. Si verifica, pertanto, un meccanismo che abbiamo più volte denunciato: questo tipo di riforma moltiplica i conflitti, non li risolve e innesca meccanismi ispirati piuttosto ai rapporti di forza che alla coesione istituzionale. Queste sono le questioni che stiamo ponendo, rilevando come la coincidenza dei presupposti non faccia che attivare ulteriori conflitti.

Vi chiediamo se sia possibile ridefinire con chiarezza i presupposti di esercizio di tali strumenti di intervento; altrimenti, non solo andremo davvero incontro a confusioni, ma delegheremo ad un organo giurisdizionale, come la Corte costituzionale, poteri squisitamente politici nei rapporti tra le istituzioni politiche dello Stato (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento Buontempo 0.39.200.2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	435
<i>Astenuti</i>	8
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	5
<i>Hanno votato no</i> ..	430).

Ricordo che il subemendamento Perrotta 0.39.200.3 è stato ritirato.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.200.6. della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, veniamo alla questione centrale. Il Parlamento in seduta comune, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, può annullare la legge regionale o altre disposizioni. Questo subemendamento all'emendamento 39.200 presentato dagli onorevoli Vito, Anedda, Volontè, Cè, La Malfa e Moroni ha tutto il sapore di una norma manifesto, la cui applicazione sarà problematica, se non impossibile.

Soltanto per dimostrare la nostra non acritica disponibilità a discutere sul merito della questione, arrivo paradossalmente a dire che questa poteva essere una previsione che, al proprio interno, conteneva alcuni elementi interessanti di innovazione. Dico questo perché la proceduralizzazione che voi proponete dava in ogni caso vita ad una forma di dialogo tra il Parlamento in seduta comune e i consigli regionali che avevano adottato le leggi che vengono impugnate.

Dicevo che questa poteva essere una cosa interessante perché avrebbe potuto individuare una forma originale di soluzione del problema della tutela dell'interesse nazionale, dando vita ad una vera e propria procedura formalizzata di conciliazione.

Si sarebbe potuto trattare di una procedura di conciliazione su una legge regionale, che restava vigente e quindi applicabile; pertanto non vi sarebbe stato più il problema precedente all'entrata in vigore delle modifiche introdotte al Titolo V della Costituzione, per cui il rinvio era un modo per rimandare indefinitamente il legittimo esercizio da parte regionale della propria potestà normativa.

Ciò apriva uno spiraglio interessante di possibile discussione per provare a risol-

vere in modo originale questi problemi. Era un'indicazione che, peraltro, noi avevamo avuto in sede di audizione da parte del professor Balduzzi, che aveva elaborato qualcosa di simile.

Anche questa occasione è stata sciupata per una serie di motivazioni: sarebbe stato molto interessante arrivare ad una formalizzazione di questo dialogo tra il Senato federale ed i consigli regionali, sicuramente utile per fare emergere un interesse nazionale, al di là delle ipotesi in cui tale interesse emerge, perché attraverso questo processo di conciliazione sarebbe stato positivizzato e costituzionalizzato il complessivo sistema delle relazioni fra potestà legislativa statale e regionale. Anche quando avete idee che possono avere un barlume di originalità, le utilizzate nel peggiore dei modi possibili! Sarebbe stato interessante discutere di questo, ma così non è stato: infatti, anziché proporre un'ipotesi conciliativa, formulate un'ipotesi sanzionatoria, attraverso la previsione del tutto astrusa dell'annullamento presidenziale, che sembra al di fuori di ogni logica, se lo valutiamo per quello che è.

Si sarebbe potuto trattare di un'ipotesi interessante ma, anziché scegliere la via della conciliazione, voi avete scelto quella della sanzione.

Sarebbe stata una cosa interessante se vi fosse stato un Senato federale, autenticamente federale. Non vorrei anticipare argomenti che utilizzeremo quando affronteremo la questione della seconda Camera, ma tutto si può dire, meno che questo Senato sia federale.

Avete avuto in qualche modo anche voi la stessa consapevolezza di questo, perché avete fatto «slittare» questo tipo di decisione dal Senato federale al Parlamento in seduta comune, consapevoli, voi stessi, dei limiti del progetto che avete costruito.

Tutto questo perché siete sostanzialmente disinteressati ai contenuti della riforma costituzionale. Avete declinato il tema dell'interesse nazionale nel peggiore dei modi possibili. Avevate la possibilità di aprire uno spiraglio di relazione interessante tra Assemblee legislative nazionali e regionali: l'avete sprecaata perché — ripeto

— non siete interessati al contenuto della riforma che vi serve solo come strumento per ricompattare la maggioranza.

Con la logica mercantile di «una cosa a me, una cosa a te», l'altro giorno una cosa è andata alla Lega, oggi l'interesse nazionale va in conto ad Alleanza nazionale. Così non si fa nulla di più che un immenso, incommensurabile pasticcio costituzionale che porterà alla paralisi del paese (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, Misto-Verdi-L'Ulivo e Misto-Minoranze linguistiche*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, non tornerò sul concetto di interesse nazionale, per nulla chiaro nonostante il lungo dibattito svoltosi in quest'aula. Mi riferisco anche agli interventi dei colleghi dell'UDC e di Alleanza nazionale cui è stato fatto riferimento da parte del presidente della Commissione. Sembra che tale concetto si presti a tutte le discrezionalità, non abbia nulla di oggettivo e sia difficile da interpretare secondo una nozione costituzionale.

La discrezionalità che verrebbe affidata ad una maggioranza politica rimane, nonostante il subemendamento in esame stabilisca che non si siano più le Camere ma il Parlamento in seduta comune a maggioranza assoluta a poter annullare la legge regionale imputata di lesione dell'interesse nazionale. Nonostante il subemendamento in esame faccia riferimento al Parlamento in seduta comune, rimane inalterato il giudizio negativo perché tale deliberazione viene adottata a maggioranza assoluta. Dunque, se vi fosse una possibilità di condividere tale nozione — che, ripeto, si manifesta in modo assolutamente non chiaro — bisognerebbe tradurre concretamente le conseguenze da un punto di vista dei numeri. Bisognerebbe stabilire che solo una maggioranza qualificata, quindi insieme alle opposizioni, possa annullare la legge di un altro livello

istituzionale. Il fatto che si insista con la maggioranza assoluta ci costringe a mantenere la stessa opinione.

Inoltre, anche con le modifiche all'emendamento Elio Vito 39.200 apportate dal subemendamento in esame, rimarrebbe inalterato il ruolo notarile del Presidente della Repubblica: il Parlamento decide che una legge regionale non è rispettosa del vostro criterio di interesse nazionale ed il Presidente « emana » il decreto. La Costituzione attuale lascia la valutazione al Capo dello Stato, proprio per il suo ruolo di garante della Costituzione. In questo caso, invece, siamo di fronte ad un imperativo che dal Parlamento si indirizza al Presidente della Repubblica, che è obbligato — non ha più la facoltà — ad eseguire un mandato.

Credo che gli equilibri che hanno caratterizzato sino ad ora la nostra Costituzione in questo modo vengano seriamente compromessi. Ciò è solo l'anticipo di quanto ci aspetta nel prosieguo dell'esame degli articoli 2 e seguenti che tratteremo nelle prossime ore e nei prossimi giorni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marone. Ne ha facoltà.

RICCARDO MARONE. Il subemendamento della Commissione al nostro esame è emblematico di tutto il percorso di questa riforma costituzionale.

Si è proceduto, infatti, sulla base di alcune grandi parole simbolo. La Lega ha sbandierato la *devolution*! Alleanza nazionale ha sbandierato l'interesse nazionale! Ognuno ha detto al paese, in particolare ai propri elettori, quanto fosse importante il concetto da essi portato avanti. Ma, ovviamente, bisognava far ingoiare ad Alleanza nazionale la *devolution* e alla Lega l'interesse nazionale (dato che sono due concetti contrastanti, che non possono stare insieme). Pertanto, si è cominciato a svuotare, un poco alla volta, i due concetti: si è cominciato a togliere un pezzo di qua e un pezzo di là alla *devolution* e alla fine questa è scomparsa, anche se poi avete

detto lo stesso che avete approvato la *devolution*.

Analogamente si è fatto per l'interesse nazionale. Si è creato dapprima un procedimento di un certo tipo. Peraltro, si è detto che noi avevamo fatto scomparire l'interesse nazionale, quando invece ci eravamo limitati ad utilizzare una terminologia un po' più moderna, rispetto a quella del 1948, che penso sarebbe dovuta piacere alla Lega (perché non vedo come possa piacerle la terminologia « interesse nazionale »!); ad ogni modo, Alleanza nazionale, che è sempre un po' nostalgica, voleva questo vecchio termine ed allora lo si è ripescato. Poi ci si è resi conto, ancora una volta, che l'intervento, così come era stato previsto, era devastante ed allora adesso, con il procedimento che ci proponete, si sta cercando di lasciare il nome simbolo, ma di vanificarne gli effetti.

Si è previsto un procedimento talmente complesso e talmente rilevante dal punto di vista politico che ognuno di voi pensa in cuor suo che non lo applicherà mai nessuno (in particolare credo lo pensi la Lega!). Si è previsto, addirittura, che si debbano riunire le Camere in seduta comune per valutare se una legge regionale violi o meno l'interesse nazionale. Francamente, ci sembra un procedimento talmente complesso e rilevante sul piano politico che probabilmente non sarà mai attuato. O comunque — fatto ancor più grave —, qualora venisse attuato tale procedimento, il contrasto che si verrebbe a creare tra Stato e regione sarebbe di una tale rilevanza politica da essere certamente devastante per gli equilibri costituzionali.

Allora, delle due l'una: questa norma così assurda che avete concepito o non la si applicherà mai oppure il giorno in cui la si dovrà applicare essa avrà un effetto devastante sugli equilibri dello Stato, o meglio della Repubblica. E tutto ciò perché dovete gestire un equilibrio politico momentaneo di questa maggioranza! Ma riflettete, colleghi: si può cambiare la Costituzione sulla base di un così modesto obiettivo? Per reggere un momentaneo equilibrio politico, introduciamo concetti

che possono essere gravi per l'equilibrio della Repubblica e per la ripartizione delle competenze tra Stato e regioni! Tutto ciò quando già esiste una Corte costituzionale e quando già c'è un procedimento come quello previsto dall'articolo 120.

Inoltre, qual è il concetto di interesse nazionale? Chi decide se una norma regionale viola l'interesse nazionale oppure no? Noi, quando abbiamo parlato di interesse della Repubblica, abbiamo specificato quali sono i casi in cui si viola l'interesse della Repubblica. La casistica prevista dall'articolo 120 — sulla quale possiamo essere d'accordo oppure no — descrive infatti con precisione qual è l'interesse della Repubblica. Voi avete invece introdotto un concetto vago, che nessuno sa qual è, laddove il rischio può essere che lo determini una maggioranza di Governo (ovviamente, usandolo contro una regione che probabilmente sarà retta da una maggioranza politica diversa!). Quindi, avete introdotto non una chiusura del sistema, a difesa dell'unitarietà dell'ordinamento, bensì uno strumento di ricatto da parte di una maggioranza nazionale nei confronti di una diversa maggioranza regionale.

Questo è sbagliato. Ricordatevi che, fortunatamente, non governerete sempre voi e, pertanto, la Costituzione non si può cambiare sulla base di tale presupposto. Le modifiche alla Costituzione dovrebbero essere approvate con il fine di garantire l'equilibrio delle funzioni tra i vari enti della Repubblica, ma il principio dell'interesse nazionale da voi richiamato è vecchio.

Non è che noi non vogliamo difendere l'unità dell'ordinamento, al contrario del gruppo di Alleanza nazionale; il problema è che tale gruppo richiama un concetto giuridico di cinquant'anni fa. Noi, invece, ci siamo modernizzati e abbiamo cercato di ragionare nel terzo millennio.

Oggi, purtroppo, stiamo tornando indietro di cinquant'anni (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cristaldi. Ne ha facoltà.

NICOLÒ CRISTALDI. Signor Presidente, ogni emendamento viene utilizzato dall'opposizione per sostenere tesi contrarie a quelle della maggioranza: qualunque sia l'argomento trattato, qualunque sia la posizione della maggioranza o del Governo, l'importante è sostenere il contrario.

Oggi, in particolare, veniamo accusati, attraverso la difesa da parte della maggioranza del principio dell'interesse nazionale, di togliere autonomia alle regioni, di ledere i poteri delle stesse e, addirittura, di prevedere un grande deterrente per l'attuazione pratica del sistema federale italiano. Questo è l'esatto contrario di ciò che l'opposizione sosteneva ieri, quando, affermando il contrario di ciò che diceva il centrodestra, accusava la maggioranza di voler spezzettare l'Italia.

Sono due accuse contraddittorie. Vogliamo spezzettare l'Italia o limitare le autonomie? Se dobbiamo affinare le nostre posizioni e contrastare le vostre tesi, diteci, per favore, quale è l'accusa di cui siamo destinatari, perché non si può, a seconda dell'umore o dell'emendamento in esame, sostenere una tesi che deve convincervi del contrario della vostra stessa convinzione.

Vorrei adesso fare riferimento ad alcune affermazioni che sono state espresse in quest'aula, ad esempio a quella cordialissima dell'onorevole Mascia, che apprezzo come deputato (conosco il suo interesse particolare profuso in I Commissione): l'onorevole Mascia afferma che l'interesse nazionale è un'invenzione politica del gruppo di Alleanza nazionale, in particolare di Gianfranco Fini.

Non è affatto un'invenzione politica. L'interesse nazionale è un principio dell'ordinamento del nostro paese, richiamato da vari statuti regionali e, anche molto recentemente, oggetto specifico di analisi da parte della Corte costituzionale che, eliminando ogni equivoco, ha definito cosa si intenda per interesse nazionale. La

verità è che si tratta di una parte fondamentale della riforma costituzionale che stiamo operando ed è con orgoglio che Alleanza nazionale rivendica tutte le azioni che sono state portate avanti in tal senso. Inserire nella Costituzione principi che garantiscano l'interesse nazionale significa garantire l'unità della Repubblica, e non si tratta di mera invenzione della politica.

Del resto, non si può nemmeno sostenere che, attraverso l'affermazione del principio dell'interesse nazionale, vengano lese le possibilità per chiunque di chiedere il pronunciamento della Corte costituzionale su qualunque provvedimento che si ritiene leda l'interesse di un cittadino, di una città, di una provincia o di una regione. Le prerogative garantiscono gli individui e le comunità, cosicché è possibile, attraverso strumenti diversi, adire la Corte costituzionale ai fini di un suo pronunciamento.

Il principio di tutela dell'interesse nazionale non deve comunque rispondere alla semplice domanda, posta, con dignità e grande cordialità, dall'onorevole Leoni. Non siamo di fronte ad un tema che deve immediatamente attuarsi. È un principio di garanzia. Inserire nella Costituzione il principio di interesse nazionale è una garanzia anche rispetto a cose che non possono essere toccate con mano nell'immediato.

Vorrei proporvi un esempio. Onorevole Leoni, cosa accadrebbe se ad una regione dovesse venire in mente di vietare, attraverso un suo provvedimento, l'attraversamento del proprio territorio da parte di un gasdotto proveniente da chissà dove?

Cosa accade, invece, quando l'attraversamento di quel gasdotto serve all'interesse nazionale, dunque all'intero popolo italiano, a tutte le imprese d'Italia per fornire energia? Lei, onorevole Leoni, ritiene che questo sia già inserito negli altri articoli della Costituzione? Sinceramente, ho qualche dubbio che quanto previsto nella Costituzione risponda pienamente anche a tale principio.

Allora, poiché non produce effetti pratici immediati, ma si tratta di una norma

di garanzia, il principio dell'interesse nazionale dà dignità alla Carta costituzionale, assicura l'unità della Repubblica. Lo dice una persona, onorevoli colleghi, che ha avuto anche la possibilità di dotare, attraverso una legge regionale che porta la mia prima firma, la regione siciliana di una bandiera, costituita dai colori della Sicilia con in alto a sinistra il tricolore d'Italia. E, poiché lo statuto siciliano è lo statuto regionale più all'avanguardia del nostro paese e forse dell'intera Europa, al pari di quello della Catalogna, non vi è dubbio che abbiamo voluto dimostrare, anche in quel caso, che autonomia, unità nazionale e interesse nazionale, quando vengono posti sul piano della correttezza e della leggibilità assoluta, producono sicuramente risultati positivi (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Zeller. Ne ha facoltà.

KARL ZELLER. Signor Presidente, vorrei cogliere questa occasione per rispondere ai colleghi Cristaldi e Carrara.

Innanzitutto, non è vero che negli statuti speciali c'è ancora l'interesse nazionale in quanto, a seguito della clausola di favore contenuta nell'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, questo limite alla competenza esclusiva delle province autonome e delle regioni a statuto speciale è stato implicitamente abrogato.

Inoltre, per quanto riguarda la Corte costituzionale, non è affatto vero che tale Corte ha spiegato la portata dell'interesse nazionale ma, anzi, nella sentenza da me citata nel precedente intervento, ha aspramente criticato questo criterio da utilizzare nel decidere il riparto delle competenze statali e regionali. La Corte costituzionale ha detto testualmente che, nel nuovo Titolo V — si riferiva al 2001 —, l'equazione elementare interesse nazionale uguale a competenza statale nella prassi legislativa previgente sorreggeva l'erosione delle funzioni amministrative e delle parallele funzioni legislative. Dunque, emerge un'aspra critica a tale concetto che adesso si vuole reintrodurre.

Tornando al subemendamento in esame, devo prendere atto del fatto che tale proposta emendativa è sicuramente migliorativa del testo proposto dalla Commissione, in quanto aumenta le garanzie procedurali per le regioni. In questo senso, non ce la sentiamo di esprimere un voto contrario su tale subemendamento.

Vorrei anche sottolineare che le possibilità di applicare l'articolo 127 saranno assai scarse, in quanto tale articolo potrà essere applicato solo quando una legge regionale sia conforme alla Costituzione, agli obblighi internazionali e comunitari, e rispetti i limiti essenziali dei diritti civili e sociali nonché il principio di sussidiarietà. Inoltre, in caso di competenza concorrente, deve sussistere il rispetto dei principi fondamentali delle leggi dello Stato. Se così non fosse, il Governo deve impugnare questa legge di fronte alla Corte costituzionale; se invece la legge regionale rispetta tutti questi criteri, allora solo in questo caso sarà possibile richiamarsi all'interesse nazionale e investire il Parlamento.

Negli ultimi 60 anni il Governo ha sempre scelto la strada dell'impugnazione davanti alla Corte costituzionale, in quanto la procedura di investire il Parlamento è risultata troppo macchinosa e rappresenta un caso limite, che non credo potrà mai verificarsi. Riteniamo, quindi, l'articolo 127 una « tigre di carta » e null'altro. Auspichiamo, pertanto, che non venga mai applicato.

Per tali motivi, annuncio l'astensione del gruppo Misto-Minoranze linguistiche sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, in quanto esso migliora le garanzie procedurali. Tuttavia, manteniamo la nostra contrarietà allo strumento in sé, e pertanto ci asterremo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, vorrei ringraziare l'onorevole Cristaldi perché ha inteso rispondere al quesito da me posto, facendo un esempio di come si

possa applicare la clausola dell'interesse nazionale in fattispecie non previste dall'articolo 120.

Tuttavia, il suo esempio non mi ha convinto affatto, in quanto nel caso da lui citato – il gasdotto che passa sul territorio della regione – si può invocare, non dico l'incolumità e la sicurezza pubblica, ma almeno il criterio dell'unità giuridica ed economica della nazione. Quindi, siamo punto e daccapo ed esiste ancora una confusione che non ci aiuta a capire perché l'articolo 120, così come è stato formulato, non basta. Secondo noi, invece, basta ed avanza, unito anche alla possibilità – che rimane – di ricorrere alla Corte costituzionale.

Vorrei, inoltre, aggiungere che l'intervento dell'onorevole Zeller – che ha dichiarato il suo consenso in quanto il nuovo testo rappresenta un passo in avanti – rende chiaro il concetto, peraltro da noi non condiviso, espresso dall'onorevole Maroni. Si tratta cioè di una bandiera da agitare, mediante però una procedura che la scolorisce. Non credo, infatti, che si userà davvero il cannone per sparare ai passerotti, cioè che si riunirà mai il Parlamento in seduta comune per intervenire su una legge regionale. Se dovesse accadere una cosa del genere, ci troveremmo di fronte ad un'enormità.

Il meccanismo originariamente previsto dalla Commissione era ulteriormente farraginoso ed inaccettabile, ma adesso siamo davvero di fronte allo sventolio di una bandierina che, se sventolata davvero, rappresenterebbe un pericolo serio per i rapporti interni alla Repubblica italiana.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.200.6 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	443
<i>Votanti</i>	436
<i>Astenuti</i>	7
<i>Maggioranza</i>	219
<i>Hanno votato sì</i>	257
<i>Hanno votato no</i> ..	179).

Prendo atto che l'onorevole Zanella ha espresso voto favorevole, mentre avrebbe voluto esprimere voto contrario.

Avverto che il subemendamento Leoni 0.39.200.5 risulta precluso.

Passiamo alla votazione degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Deiana. Ne ha facoltà.

ELETTRA DEIANA. Signor Presidente, il mio subemendamento 0.39.200.4 cerca di ripristinare il ruolo di garante dell'equilibrio tra i poteri dello Stato proprio del Presidente della Repubblica. Quindi, si chiede la sostituzione della parola «emana» con le parole «può emanare», proprio per non ridurre il ruolo del Presidente della Repubblica a quello di mero notaio di quanto operato dalle regioni.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, intervengo per sottoscrivere il subemendamento Mascia 0.39.200.4, che è attenuativo, e colgo l'occasione per rivolgermi ai colleghi della Lega: è importante quello che si scrive nella Costituzione...

DONATO BRUNO, *Relatore*. È precluso !

PRESIDENTE. Onorevole Bruno, se vi sono informazioni da comunicare all'Assemblea...

ANDREA COLASIO. Vi è una interlocuzione molto franca...

PRESIDENTE. Nel linguaggio diplomatico, una interlocuzione franca sono quasi schiaffi ! Prego, onorevole Colasio.

ANDREA COLASIO. Sono abbastanza sconcertato, lo dico con chiarezza. In una Carta costituzionale è importante quello che si dice, anche implicitamente.

Nella seduta di ieri avete ricevuto una grande lezione di federalismo meridionalista dall'onorevole Boccia. So che ciò può non piacervi, poiché ritenete di avere il monopolio della cultura federalista: per la fortuna di questo paese, non è così. Giustino Fortunato, Dorso, Ulloa, Peres in Sicilia, Lussu in Sardegna hanno fatto sì che il nostro paese avesse una cultura federalista diffusa.

Ebbene, con l'articolo in esame state infrangendo un principio fondamentale della cultura federalista, e si tratta del compromesso di Philadelphia, non del compromesso di Lorenzo! In virtù del principio di Philadelphia, la sovranità non appartiene in modo esclusivo allo Stato, in termini monopolistici: i costituenti degli Stati Uniti hanno rotto a Philadelphia il monopolio della sovranità.

Onorevoli colleghi della Lega, ciò che state scrivendo cancella secoli di storia. Ne siate o meno consapevoli, ciò che state scrivendo contrasta con la migliore cultura federalista americana e con la migliore cultura federalista, anche meridionalista, del nostro paese.

In via del tutto incidentale, intendo rivolgere un'osservazione all'onorevole Cè. Se vi è qualcosa che contrasta con un'esplicita, forte e coerente cultura autonomista, è la categoria spuria — sottolineo spuria — dell'interesse nazionale. Coloro, fra cui numerosi colleghi, che hanno svolto a lungo il ruolo di amministratori locali o regionali fanno come questa categoria spuria e i cui limiti non sono definiti sia stata strumentalmente e surrettiziamente utilizzata dallo Stato centrale per impedire alle regioni l'esercizio del potere legislativo, vale a dire della forma compiuta della loro sovranità.

Onorevoli colleghi, state affermando che non esiste una sovranità eguale e che

esiste una sovranità asimmetrica. È evidente che il Parlamento in seduta comune non si riunirà mai, perché se ciò dovesse accadere, come è stato ricordato, si verrebbe a delineare nel nostro sistema politico una situazione deflagrante. È stata proposta quanto meno l'introduzione di alcuni contrappesi, prevedendo ad esempio maggioranze qualificate, ma non avete accettato neppure tali proposte, che avrebbero definito un percorso di maggiore garanzia.

Con l'articolo in esame, state cancellando gli elementi forti della cultura federalista: esso non ha nulla a che vedere con una coerente cultura federalista. In questo Parlamento ho ascoltato troppe persone pronte ad iscriversi all'associazione combattenti e reduci del federalismo. Spiace dirlo, ma con questo articolo — altro che *devolution*! — state disegnando il *de profundis* del federalismo (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi rivolgo all'onorevole Briguglio e all'onorevole Mascia, primi firmatari degli identici subemendamenti in esame: in essi si fa riferimento a un testo precedente. Mi permetto pertanto di invitare i medesimi a ritirarli (mantenendo, in subordine, il parere contrario), attesa la presentazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.

Infatti, mi sembra che in questo caso l'attribuzione al Presidente della Repubblica del potere, e non dell'obbligo, di emanare ciò che ha stabilito la Camera potrebbe stridere. Quindi, invito i presentatori degli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4 a ritirarli.

PRESIDENTE. Prendo atto che i presentatori non intendano ritirare gli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli identici subemendamenti Briguglio 0.39.200.1 e Mascia 0.39.200.4, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (*Vedi votazioni*).

(Presenti	438
Votanti	436
Astenuti	2
Maggioranza	219
Hanno votato sì	184
Hanno votato no ..	252).

Passiamo alla votazione dell'emendamento Elio Vito 39.200.

Avverto che, a seguito dell'eventuale approvazione dell'emendamento Elio Vito 39.200, integralmente sostitutivo dell'articolo 39, risulteranno preclusi gli ulteriori emendamenti riferiti a tale articolo e non si procederà alla votazione dell'articolo 39 medesimo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, ci rendiamo conto che questo emendamento presentato dalla maggioranza rappresenta un punto di sutura molto delicato tra opinioni divergenti — o apparentemente divergenti — esistenti, in particolare, tra la Lega e il gruppo di Alleanza nazionale.

Ho ascoltato diverse argomentazioni da parte non del primo gruppo, che su tale questione è silente ma, soprattutto, dei colleghi di Alleanza nazionale e, in particolare, dell'onorevole Gastaldi, al quale intendo rivolgermi.

La nostra assoluta contrarietà a questo emendamento si può riassumere, sostanzialmente, attraverso l'uso di due argomentazioni strettamente collegate tra loro. Anzitutto, voglio parlare del concetto di interesse nazionale, il compromesso che

favorisce Alleanza nazionale. Qualunque giurista che si volesse spogliare per un attimo della propria caratterizzazione politica — salvo riprenderla subito dopo — non potrebbe non convenire con me che questo termine non è sufficientemente definito nel complesso del dettato costituzionale. Se ci trovassimo di fronte ad un sistema matematico — ad esempio, al principio matematico di Russell — diremmo che questa formula è « indecidibile », espressione ancora più precisa.

In effetti, il termine « Nazione » compare nel dettato costituzionale — quello vero e non quello che stiamo brutalizzando —, stabilito dai costituenti del 1948, solamente all'articolo 9, secondo comma, in cui si fa riferimento alla tutela del paesaggio e al patrimonio artistico e storico della Nazione, con la « n » sempre e comunque maiuscola. In questo caso si vuole descrivere un insieme di territorio, di storia, di cultura, di comune sentire, di memoria: infatti, ci riferiamo al paesaggio e al patrimonio storico. Il termine in questione ritorna poi all'articolo 11 (quello chiave) — questa volta, giustamente, al plurale — dove si fa riferimento alle Nazioni. In questo caso il concetto è, addirittura, internazionale poiché deriva dalla Società delle nazioni e dalla appena costituita Organizzazione delle Nazioni Unite. In seguito il termine non compare più, se non nel vecchio testo della Costituzione, quello *ante* 2001.

Onorevole Gastaldi, il gruppo di Rifondazione comunista, che è stato contro i novellatori del 2001 e, a maggior ragione, è contro i novellatori del 2004, può impostare il suo ragionamento sul testo della Costituzione precedente a queste due disastrose modifiche, la prima già avvenuta, la seconda in fase di perversa attuazione.

Il termine « interesse nazionale » è evidentemente collegato ad un giudizio politico; in questo senso, contrariamente a quanto hanno detto tutti gli altri colleghi — mettiamoci d'accordo sulla semantica — il termine « nazionale » non è astratto, a meno che per termine astratto non intendiamo un senso comune, quindi scientificamente sbagliato. Se fosse astratto, sa-

rebbe una cosa buona, nel senso di una legge tra le cui caratteristiche vi è quella di essere astratta e generale per poter essere definita tale; al contrario, è assolutamente concreto e contingente perché è politico.

Infatti, il vecchio e saggio — ahimè! — articolo 127 *ante* 2001 e, quindi, *ante* 2004 stabiliva che il Governo della Repubblica, quando ritenga una legge approvata dal Consiglio regionale eccedente la competenza della regione o contrastante con gli interessi nazionali — posti al plurale — o con quelli di altre regioni, la rinvia al consiglio regionale nel termine fissato per l'apposizione del visto. Se il consiglio insiste, due sono le strade, diceva il saggio legislatore di allora: o si individua un contrasto sul principio costituzionale e, allora, è la Corte costituzionale, un ente terzo, che interviene per dirimere la questione, o il contrasto non è costituzionale ma solo di merito, e a questo punto sono le Camere — come saggiamente ha detto il collega Soda — che hanno dato fiducia al Parlamento, a dover discutere la questione.

In ogni caso, vi è un'entità terza che interviene; quindi, non una maggioranza politica, che è comunque precostituita, vuoi nella prima versione farraginoso dell'emendamento Elio Vito 39.200, vuoi nella versione subemendata. In questo caso è come chiedere ad un ente che solleva il problema di risolverlo esso stesso.

Voglio fare un esempio — e concludo — per chiarire meglio il concetto di interesse nazionale: per me, ad esempio, è interesse nazionale che l'Alitalia rimanga una compagnia di bandiera, mentre evidentemente per la maggioranza questo non rappresenta un interesse nazionale. Dunque, dipende esclusivamente da una valutazione di politica economica, che è necessariamente contingente e transitoria e che riguarda i rapporti tra le classi e i punti di vista politici.

Evidentemente, non può stare nella Costituzione...

PRESIDENTE. Onorevole Alfonso Gianni, lei ha superato di molto il tempo a sua disposizione.

ALFONSO GIANNI. Concludo, signor Presidente.

Noi mischiamo quella che è la forma, il perimetro, la casa comune, cioè la forma repubblicana, una e indivisibile, con il colore politico dei vari governi e facciamo un pasticcio meritevole di essere abrogato da futuro referendum (*Applausi dei deputati del gruppo di Rifondazione comunista*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Castagnetti. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Signor presidente, anche noi interveniamo per dichiarare il nostro voto contrario a questo emendamento, che è il nucleo del nuovo articolo 127 della Costituzione e, in qualche modo, la causa della mostruosità dell'articolo che uscirà se fosse approvato questo emendamento, come tutto fa pensare che possa accadere.

Anch'io vorrei invitare i colleghi distretti a paragonare — come ha fatto poco fa l'onorevole Alfonso Gianni — il nuovo testo dell'articolo 127 con il testo vigente dell'articolo 127 della Costituzione, che è un testo assolutamente « pulito », che definisce le competenze, la separazione dei poteri, il rispetto delle autonomie locali e il rispetto della sovranità delle regioni, come sottolineato poco fa dal collega Colasio. Mi rivolgo, in particolare, ai colleghi della Lega.

Siamo di fronte ad una sovranità asimmetrica, ad una disparità di sovranità, quindi, alla smentita del principio che pretendete di difendere e che il centrosinistra introdusse con la modifica dell'articolo 117, con la definizione della Repubblica, ribadita anche in questa sede. In base all'articolo 117, vi è il riconoscimento delle comunità originarie, tra cui abbiamo incluso anche le regioni.

Ma l'articolo 127 che uscirà dalle vostre proposte di modifica conferma *ex post* ulteriormente le ragioni esposte nelle que-

stioni pregiudiziali di costituzionalità che abbiamo sollevato. Infatti, abbiamo constatato che, nel complesso della riforma, vengono violati alcuni principi fondamentali, tra cui il riconoscimento delle autonomie originarie, ex articolo 5 ed ex articolo 117, e la separazione dei poteri.

Signor ministro, rappresentanti del Governo, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, assegnare ad un Governo (che è un potere costituito del tutto legittimo, ma è un potere politico assolutamente parziale, perché espressione di una maggioranza definita) eletto in regime di sistema elettorale maggioritario, come l'attuale, quindi accompagnato, nell'esercizio della sua funzione, da una maggioranza parlamentare che non corrisponde esattamente alla rappresentazione della volontà politica del paese, come avveniva con il sistema proporzionale, ma è una maggioranza che si occupa della governabilità ed è, quindi, rafforzata, alterata nella sua espressione numerica, assegnare ad un Governo così formato — dicevo — e ad una maggioranza corrispondente, che conferma la parzialità di questa espressione politica, il potere discrezionale di definire che cosa è e che cosa non è l'interesse nazionale (è questo il nodo), ci sembra un'enormità che collide con i principi supremi della nostra Carta costituzionale! E per quanto riguarda il rimedio che si ipotizza, sia pure non esplicitamente, ossia la possibilità assegnata alle regioni di reagire con ricorso alla Corte costituzionale contro il provvedimento di annullamento delle leggi, se il ricorso delle regioni fosse ammesso — e sarà ammesso —, già il giudizio di ammissibilità comporta l'espressione da parte della Corte di una valutazione politica, di un potere politico. Stiamo giurisdizionalizzando tutta la nostra procedura di conformità costituzionale ed involontariamente stiamo assegnando alla Corte costituzionale, in questa fattispecie, un potere politico che la Costituzione stessa non gli assegna, perché alla Corte deve essere richiesto un parere di conformità costituzionale.

Ma allora, presidente Bruno, colleghi della maggioranza, perché siete arrivati

all'aberrazione di questo emendamento, all'aberrazione di questo articolo 39? Perché avete compiuto questa scelta? Io mi do una risposta: è la conseguenza della cosiddetta *devolution*.

PRESIDENTE. Onorevole Castagnetti...

PIERLUIGI CASTAGNETTI. Siccome avete voluto assegnare poteri esclusivi alle regioni in materie che non sono divisibili, perché rappresentano esse stesse l'unità della Repubblica, avete ritenuto necessario prevedere un rimedio di questo genere. Ma il rimedio è immensamente più grave dell'errore che è a monte, cui volete rimediare.

Vorrei concludere, signor Presidente, svolgendo un'ultima osservazione. È vero che il potere discrezionale del Governo è formalmente bilanciato da un potere del Parlamento che però è costituito, come ho appena detto, ma la conseguenza di tutto ciò — è stato già affermato dal collega Marone — è l'impraticabilità di questa procedura. Marone sostiene che la Lega sta zitta perché tutto quello che si prevede nell'articolo 39 è impraticabile! Credo che l'onorevole Marone abbia in merito qualche informazione. Un collega della Lega, seduto al banco del Comitato dei nove, sta assentendo. C'è finzione, ipocrisia.

Siamo di fronte all'ipocrisia di una maggioranza che modifica la Costituzione introducendo una normativa che è impraticabile, e la maggioranza sa che sarà impraticabile e per questa ragione sta unita.

Non si era mai verificato un caso nel quale si dà valenza normativa — e per di più in sede costituzionale — alla ipocrisia politica, che è la ragione che tiene unita la maggioranza in questo processo.

Ciò è di una gravità enorme, straordinaria, e per questo ci costringete ad un atteggiamento che non può che essere radicalmente contrario (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, della Margherita, DL-L'Ulivo e Misto-Socialisti democratici italiani*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, il collega Cristaldi prima chiedeva a noi se, secondo il nostro parere, questa riforma divide e spacca il paese o è una riforma centralistica.

Io ribadisco quello che hanno detto gli altri colleghi del centrosinistra, e cioè che la *devolution* contiene in sé una minaccia grave di divisione del paese, tanto che noi abbiamo presentato un emendamento, che non è stato accolto, che introduceva un concetto di tutela più corrispondente ad uno Stato federale e alla fisionomia della Repubblica che abbiamo disegnato con il nuovo articolo 114 votato nel 2001. In altre parole, per sventare un pericolo di divisione del paese, che riteniamo esista, abbiamo proposto il criterio dell'interesse generale della Repubblica e della tutela dei suoi valori fondamentali, affidando alla legge dello Stato questo compito.

Ora, voi fate invece un'altra scelta, che è grave innanzitutto per una ragione. Come tutti sanno, affinché sia efficace ed applicabile, una norma deve essere prevedibile nella sua applicazione. Il fatto che, a conclusione di questo dibattito, l'interesse nazionale risulti ancora un oggetto misterioso rende questa norma assolutamente imprevedibile nella sua applicazione e, quindi, lascia un varco enorme all'arbitrio politico.

Ho ascoltato prima un collega della maggioranza, di quelli non solo autorevoli ma che se ne intendono, rispondere ai nostri quesiti dicendo che l'obiettivo sarebbe quello di salvaguardare — è testuale — l'interesse di un corpo elettorale che vota un Governo, richiamando l'obiettivo dell'unità dell'indirizzo politico.

Se è così, significa che la maggioranza, non contenta degli strumenti coercitivi verso il Parlamento, dei quali discuteremo nei prossimi giorni a proposito di forma di Governo, ha l'obiettivo di mantenere una unità di indirizzo politico anche di fronte al potere legislativo delle regioni, le quali non sono chiamate a rispondere di fronte

all'indirizzo politico di una maggioranza e di un Governo.

Torniamo a dire che, se si volevano evitare i danni prevedibili della *devolution*, andava introdotto un altro criterio (quello che prima ho richiamato); volendo, potrebbe bastare (anzi, avanza, altro che se avanza!) l'articolo 120, come è stato formulato. Invece, con questa clausola, come abbiamo già detto, si introducono tre strumenti su presupposti assolutamente sovrapponibili — ricorso alla Corte, clausola di sostituzione e clausola dell'interesse nazionale —, che possono essere usati tutti e tre per « sparare » contro le regioni e contro l'autonomia legislativa.

La cosa migliore che si poteva fare — cari colleghi di Alleanza nazionale, ma non avete avuto la forza per farlo (se volevate), e cari colleghi dell'UDC — era non fare la *devolution* e, quindi, non doversi preoccupare poi di rimediare malamente al pericolo che evidentemente anche voi avete voluto avvertire.

GIAMPIERO D'ALIA. L'avremmo fatto lo stesso!

CARLO LEONI. Voi avete poi immaginato — e concludo, signor Presidente — due procedure. La prima versione, che ritengo assolutamente barocca ed inaccettabile, prevedeva una Commissione mista paritetica, incaricata di deliberare in via definitiva su tale aspetto, con il Presidente della Repubblica che, a quel punto, non può far altro che emanare quanto stabilito dalla predetta Commissione. Ricordo, al riguardo, che vi avevamo già detto in tutte le salse che un sistema del genere non sarebbe stato in piedi, ma fino a luglio ci avete spiegato che si trattava, invece, del frutto di un grande filosofia giuridica; adesso lo avete capito, e finalmente lo avete tolto di mezzo!

Tuttavia ora, colleghi di Alleanza nazionale, si propone una procedura difficilmente applicabile, come onestamente sapete anche voi.

PRESIDENTE. Onorevole Leoni, concluda!

CARLO LEONI. Infatti, si tratta di sparare con il cannone contro i fringuelli, poiché si tratta di riunire il Parlamento in seduta comune per deliberare contro una legge adottata da una regione!

Questo compromesso politico, tuttavia — e vorrei precisare che, personalmente, ho un'idea nobile del compromesso politico in sé —, produrrà un danno. La Lega Nord, infatti, potrà sostenere di aver portato a casa la *devolution*, anche se la tutela della salute è stata nuovamente ricondotta tra le materie di competenza statale, mentre Alleanza nazionale potrà affermare di aver portato a casa il principio costituzionale dell'interesse nazionale, anche se la procedura per la sua effettiva tutela sarà inapplicabile!

Il risultato di tutto ciò sarà un sistema che non potrà funzionare! Vi sarà un paese senza guida istituzionale, e dunque destinato a frantumarsi (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Comunisti italiani*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, prometto di essere breve. Il gruppo di Alleanza nazionale è stato più volte accusato di « portare a casa » la tutela dell'interesse nazionale. Mi sembra un'osservazione scarsamente politica, e perfino ingenerosa, poiché Alleanza nazionale non c'era quando entrò in vigore la Costituzione del 1947...

MAURA COSSUTTA. Lo sappiamo!

NUCCIO CARRARA. ... che conteneva espressamente, agli articoli 117 e 127, il richiamo all'interesse nazionale.

In ordine alla comprensione del termine, la dice lunga il fatto che i padri costituenti abbiano inserito nella nostra Carta l'espressione « interesse nazionale ». Tutti all'epoca, ovviamente, capivano cosa fosse l'interesse nazionale, ma non è colpa nostra se adesso si è smarrito, soprattutto tra di voi — anzi, solo tra di voi! —, il senso e il significato di tali parole.

Vorrei ricordare che l'espressione « interesse nazionale » è stata soppressa dalla nostra Costituzione proprio nel 2001, quando, invece, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenerla. La Costituzione del 1947, infatti, prevedeva un assetto « regionale »: in altri termini, lo Stato ricopriva sempre un ruolo di garante. Eppure, nonostante ciò, con riferimento alle materie devolute alle regioni, si richiamava l'interesse nazionale, poiché le regioni non potevano adottare norme con esso contrastanti. Orbene, vorrei sottolineare che, proprio nel momento in cui l'autonomia regionale è diventata più spinta e più forte, vale a dire quando sono stati attribuiti maggiori poteri alle autonomie periferiche locali, avremmo avuto maggiormente bisogno di mantenere il « faro » dell'interesse nazionale, ma è scomparso!

La Corte costituzionale ha tentato, in qualche caso, di porvi rimedio, quando alcune delle leggi da noi approvate sono state messe in discussione da alcune regioni, prevalentemente da quelle governate dalla sinistra, ed ha espresso più volte il sottile rammarico di non poter invocare l'interesse nazionale. Tale sottile rammarico è stato espresso dalla Consulta in almeno tre sentenze, che intendo citare a beneficio di coloro che volessero prendersi la briga di consultarle: la sentenza n. 303 del 2003, in ordine ad infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici; la sentenza n. 307 del 2003, in ordine alla legge che recava disposizioni in materia di asili nido; infine, la sentenza n. 16 del 2004, concernente la legge finanziaria per il 2002, che istituiva un fondo per la riqualificazione urbana dei comuni.

Vorrei sottolineare, pertanto, che per tre volte il Parlamento ha legiferato con l'intento di tutelare l'interesse nazionale, ma per ben tre volte la Corte costituzionale ha sostenuto che non poteva invocare tale principio.

Ciò significa che la Corte sa cosa sia l'interesse nazionale. La Corte afferma che avrebbe potuto utilizzare tale categoria, tale espressione, ma essa non vi è più. Vi sono, inoltre, ragioni di sistema e di equi-

librio tra i poteri delle regioni. Se, infatti, si scorrono gli statuti delle regioni speciali — tralasciando di citare ancora la regione Alto Adige, che oggi è diventata anche Südtirol; se fosse rimasta Alto Adige forse nessuno avrebbe capito di che si parlava! — quali, ad esempio, quello della Sardegna, si nota che essi riportano sempre la stessa clausola secondo cui la regione ha potestà legislativa « in armonia con la Costituzione e nel rispetto degli interessi nazionali ». Identica dicitura è contenuta nello statuto della regione Friuli-Venezia Giulia. La regione Valle d'Aosta, che oggi è diventata anche Vallée d'Aoste — perché, forse, non avremmo altrimenti capito di che parlavamo! —, dice, nel suo statuto, « in armonia con la Costituzione e con gli interessi nazionali ».

Le regioni a statuto speciale, dunque, contengono tutte, nei loro statuti, il riferimento all'interesse nazionale. Perché tale principio elementare e facilmente comprensibile non deve anche valere per le regioni a statuto ordinario?

Ultima considerazione: la nazione, onorevole Bressa, non è una « carcassa », una forma: è l'anima della Repubblica. Non possiamo immaginare uno Stato privo di un'anima; abbiamo tutti la necessità di sentirci italiani e non c'è bisogno di spiegare cosa significhi ciò. Noi vogliamo, dunque, dare un'anima alla nostra costituzione...

GIANCLAUDIO BRESSA. Magari, nera...!

ALFONSO GIANNI. Sarà un corpo, non un'anima!

NUCCIO CARRARA. ... con un riferimento esplicito ai valori della nazione (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, intervengo brevemente, stimolato da

alcuni interventi dell'opposizione che hanno affrontato il tema della coerenza con il principio federale dell'articolo che stiamo esaminando, in particolare della proposta della Commissione e della maggioranza.

Credo che su questo aspetto, quando si è parlato di falso federalismo come risultato dell'approvazione di quest'emendamento, sia stata detta una sostanziale falsità. Non si sta, infatti, creando assolutamente un ordinamento a sovranità asimmetrica. Si sta creando un federalismo la cui legittimazione si basa sulla solidarietà e sul concetto forte che o si entra in Europa e si vive meglio nel mondo o vi saranno problemi per tutti.

Credo che uno dei meriti di questa proposta della maggioranza sia sottolineare la previsione che la lesione dell'interesse nazionale sarà un evento eccezionale. Vi è, quindi, sotto certi aspetti, una visione ottimistica del modo con cui le regioni realizzeranno la propria attività legislativa. Leggo tale stima di eccezionalità nel fatto che è il Parlamento, riunito in seduta comune, a deliberare su tale problema di lesione dell'interesse nazionale. Il Parlamento in seduta comune è, di per sé, un fatto eccezionale: è sottoposto allo scrutinio dell'opinione pubblica e non credo che le forze politiche potrebbero abusare di tale possibilità teorica.

Credo anche che il problema della definizione dell'interesse nazionale sia, in questo momento, largamente difficile da definirsi. Ogni anno si presentano problemi nuovi e le fattispecie concrete in cui si può manifestare tale lesione sono difficili da prevedere: basti pensare, ad esempio, al nuovo problema che si pone con l'attuale conflitto tra culture diverse che spesso degenera tragicamente in atti terroristici e di violenza.

Ritengo che i problemi che ci pone l'attuale contesto internazionale, i cambiamenti che scaturiscono dall'avanzamento tecnologico siano così numerosi che è difficile riuscire a gestirli.

Credo anche che questo apprezzamento non possa essere delegato alla Corte costituzionale. Una Corte per definizione

interpreta codici e norme scritte, mentre in questo caso dobbiamo anche attenderci un qualcosa di diverso e di nuovo. Tra l'altro, credo che questa, come norma di chiusura, possa diventare utile nel caso in cui emerga una materia del tutto nuova (e lo ricordo soltanto per esigenze retoriche), che rientra necessariamente nelle competenze delle regioni. In tale caso, questa norma permette il recupero, la correzione e il ritorno delle competenze al Parlamento nazionale. È anche un'attestazione di fiducia del Parlamento nazionale: proprio nel momento in cui creiamo il federalismo, abbiamo il dovere di manifestare tutta la fiducia verso questa Camera e anche verso l'altra Camera che andiamo a riformare (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

GIOVANNI RUSSO SPENA. Presidente...

PRESIDENTE. Onorevole Russo Spena, lei consentirà che l'emendamento venga posto in votazione, visto che non si può separare la dichiarazione di voto dal voto. Al suo buon cuore...

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 39.200, nel testo subemendato, interamente sostitutivo dell'articolo 39, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	415
Votanti	412
Astenuti	3
Maggioranza	207
Hanno votato sì	248
Hanno votato no ..	164).

Il seguito del dibattito è rinviato al prosieguo della seduta.

Sull'ordine dei lavori (ore 13,25).

MARCELLO PACINI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, il mio intervento sarà brevissimo. È accaduto un incidente effettivamente spiacevole, nel senso che un errore tipografico ha alterato il senso di una mia proposta emendativa esaminata nei giorni scorsi: mi riferisco al mio subemendamento 0.34.200.38. Desidero, quindi, che venga messa agli atti l'esistenza di questo errore tipografico. Infatti, il testo del subemendamento pubblicato riportava l'espressione: «ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi». Questa dizione era sbagliata, perché in realtà il mio subemendamento avrebbe dovuto recare le parole: «ricerca scientifica e tecnologica a sostegno all'innovazione per i settori produttivi». La differenza fra la congiunzione «e» e la proposizione «a» ha alterato il senso del subemendamento. Desidero che questa precisazione rimanga agli atti.

PRESIDENTE. È platonico, visto che il subemendamento era stato respinto... Tuttavia, ne prendo atto ai fini della correttezza degli atti.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, vorrei anche che risultasse che non sono stato io a sbagliare.

PRESIDENTE. Sta bene. Il suo intervento è già agli atti dell'Assemblea.

ROBERTO GIACHETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO GIACHETTI. Signor Presidente, ho ritenuto più opportuno prendere la parola (*Commenti*)...

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi...

ROBERTO GIACHETTI. Come dicevo, ho ritenuto opportuno prendere la parola a fine seduta e non nel momento in cui lei, signor Presidente, ha risposto al mio richiamo al regolamento, peraltro, legittimando con le sue parole, in qualche modo, l'intervento dell'ex presidente di gruppo di Alleanza nazionale. Intervengo al termine della seduta, affinché ciò che dico perlomeno rimanga agli atti. Credo che sarebbe utile – e lo dico a me stesso – che ciascuno di noi, prima di rispondere all'altro, ascoltasse bene ciò che quest'ultimo dice, in modo che la risposta assuma un contorno più appropriato.

Capisco la difficoltà di gestire il lavoro in determinati momenti, ma forse questo è un suggerimento che sarebbe utile rivolgere, oltre che a noi stessi, anche a chi svolge un determinato ruolo e le consiglia determinate risposte. Il richiamo al regolamento è l'unica occasione che la vita democratica della Camera fornisce a ciascun deputato per rimarcare al Presidente la necessità di attenersi alle regole e a quanto disposto dal regolamento. Non vi è un'altra sede e un'altra opportunità per ciascuno di noi, se non il richiamo al regolamento, per chiedere al Presidente di svolgere nel modo più adeguato un ruolo dettato dalle nostre norme.

Io mi sono semplicemente permesso di svolgere un richiamo al regolamento con riferimento all'articolo 8, dedicato alle funzioni del Presidente. Ritengo infatti che, nel momento in cui un collega, di qualunque parte politica, interviene (nella fattispecie mi riferisco al presidente Bruno, che sarebbe dovuto intervenire per replicare nel merito degli interventi) confutando il fatto che un altro collega, nella fattispecie l'onorevole Castagnetti, abbia o meno parlato in relazione ad un richiamo al regolamento o sull'ordine dei lavori, ciò rappresenti un argomento del quale non si deve certo occupare il presidente della Commissione, ancorché relatore. Ricordo – certamente i funzionari lo sanno bene – che il nostro regolamento prevede la disciplina delle funzioni del presidente della Commissione, al quale certamente non spetta, in un intervento che non sia per un

richiamo al regolamento (perché a tale titolo tutti possiamo intervenire per richiamare la Presidenza all'applicazione del regolamento), di sostituirsi alla Presidenza stessa nello stigmatizzare se un collega stia parlando in modo appropriato rispetto al regolamento. Ritengo anzi che, proprio applicando il regolamento, il Presidente, che ha una funzione *super partes*, dovrebbe richiamare il collega invitandolo a parlare sul merito e non per richiamo al regolamento, perché è il Presidente il garante del regolamento.

Mi sembra che fosse proprio lei a presiedere allorché formulai una richiesta affinché fosse ripreso un collega che pronunciava parole sconvenienti: in quella occasione lei ebbe modo di replicare che non riteneva ingiuriose le parole del collega Tabacci, nel momento in cui questi affermava che vi fosse ostruzionismo da parte dell'opposizione. Anche in questo caso mi limito a dirle con grande umiltà, sperando che sia utile ad un miglior chiarimento delle regole che presiedono lo svolgimento dei lavori di questa Assemblea, che se il regolamento parla di parole sconvenienti, non tratta invece di parole ingiuriose. Non mi sfugge quanto sia delicata per la Presidenza la valutazione circa la convenienza o meno di un termine rispetto allo svolgimento del dibattito in quest'aula. Sicuramente è un concetto diverso dalle ingiurie. Pertanto, penso che, quando si è in presenza di un regime di contingentamento dei tempi che di per sé nega la possibilità di fare ostruzionismo e qualcuno afferma che l'opposizione sta facendo ostruzionismo, ciò potrebbe essere apprezzato dal Presidente nei termini di una parola sconveniente in quanto non rispondente alla realtà. Ritengo che la Presidenza, in determinate occasioni — naturalmente è una mia umile valutazione —, dovrebbe riflettere maggiormente sulle norme del nostro regolamento.

Mi rivolgo a lei perché mi ha fatto intendere che mi sarei potuto risparmiare un richiamo al regolamento, parafrasando le parole del collega La Russa e concludendo come egli ha concluso il suo intervento: ritengo di non aver fatto altro che

esercitare strettamente la facoltà prevista dal regolamento di chiedere che la Presidenza faccia rispettare il regolamento medesimo.

PRESIDENTE. Onorevole Giachetti, sono un seguace dei teorici dei limiti del poteri. Quando si fa applicare un regolamento, si esercita un potere: tuttavia, ho l'impressione che nelle sue richieste esista una pretesa quasi censoria nei riguardi di tutte le espressioni che vengono pronunciate. Per esempio, ho fatto osservare al collega che ha parlato di ostruzionismo che non può darsi ostruzionismo nel caso in cui i tempi siano contingentati; tuttavia, non posso espellerlo dall'aula perché « ostruzionismo » è una parola ingiuriosa o sconveniente, in quanto esiste una certa libertà di dibattito in quest'aula. Infatti, il Presidente non può mettersi con la frusta in mano ad obiettare su qualunque parola quando non sia manifestamente ingiuriosa, sconveniente o tale da provocare un intralcio nei lavori dell'Assemblea. Le pare che vi siano stati intralci nei lavori dell'Assemblea nella seduta di questa mattina? A me sembra di no, anzi è stato garantito il buon andamento dei lavori. Quando è stato detto qualcosa di non esatto, è stato corretto dal Presidente ma, al di là di questo, mi sembrerebbe di invadere il campo di una dialettica parlamentare che non può essere tenuta con il pugno di ferro di chi a turno presiede questa Assemblea.

Quindi, lei invoca l'applicazione di tale articolo; io, invece, invoco da parte sua un principio di tolleranza che appartiene alle Costituzioni democratiche di tutti i paesi. Francamente, non mi sentirei di esercitare il ruolo attribuito alla Presidenza applicando il regolamento così come lei oggi mi chiede. Penso di averlo applicato; naturalmente, sta alle sue libere considerazioni ritenere il contrario.

GIUSEPPE GIULIETTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE GIULIETTI. Signor Presidente, intervengo per segnalare una questione che vorrei, attraverso la Presidenza, venisse sottoposta al Governo. In queste ore c'è, giustamente, un clima di grande gioia perché quattro persone, tra cui due ragazze italiane, sono state restituite alle loro famiglie. Tuttavia, vorrei segnalare una lettera di Sandro Baldoni, a mio avviso angosciata ed angosciante, apparsa oggi sul quotidiano *la Repubblica*. Credo che, proprio quando si festeggia, si debba ricordare che non tutte le vicende si sono concluse nello stesso modo. Sandro Baldoni, ricordando la vicenda del fratello, solleva, per l'ennesima volta, alcuni pesanti interrogativi sulle modalità con cui è stata seguita quella vicenda, su quello che accadde effettivamente in quelle ore, sul ruolo di persone che oggi tornano — come è legittimo — ad apparire ed a parlare, sui rapporti con la Croce rossa, su circostanze che sono già state poste in altre situazioni.

Penso sarebbe sbagliato chiudere occhi ed orecchie su tutto in queste ore, sarebbe un'interpretazione singolare di una vicenda così delicata. Senza attivare interpellanze ed interrogazioni — se necessario lo faremo — sarebbe opportuno che il Governo rispondesse in quest'aula anche a tali interrogativi in termini urgenti o, quanto meno, rispondesse anche a questa famiglia che credo abbia diritto a manifestare il proprio pensiero ed i dubbi che sono nelle menti di molti. Non vorrei che tutto ciò venisse rimosso.

Mi sembrava opportuno segnalare tale questione per verificare quali siano gli interventi possibili in tale direzione.

PRESIDENTE. Onorevole Giulietti, naturalmente la Presidenza trasmetterà al Governo la sua richiesta; le ricordo, tuttavia, che esistono anche gli strumenti del sindacato ispettivo, che impegnano il Governo, si spera rapidamente...

GIUSEPPE GIULIETTI. Mi auguro che non servano!

PRESIDENTE. Volevo solo dirle che sarebbe comunque possibile ricorrere agli

strumenti del sindacato ispettivo nel caso non vi fosse un pronto accoglimento della sua richiesta verbale.

Sospendo la seduta fino alle 15,30.

La seduta, sospesa alle 13,35, è ripresa alle 15,30.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE PUBLIO FIORI

Missioni.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 46, comma 2, del regolamento, i deputati Armosino, Ballaman, Enzo Bianco, Martusciello, Molgora, Moroni, Palumbo, Pescante, Soro e Valducci sono in missione a decorrere dalla ripresa pomeridiana della seduta.

Pertanto i deputati complessivamente in missione sono ottantasei, come risulta dall'elenco depositato presso la Presidenza e che sarà pubblicato nell'*allegato A* al resoconto della seduta odierna.

Si riprende la discussione.

(Ripresa esame dell'articolo 39 — A.C. 4862 ed abbinata)

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 39 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinata sezione 1*).

Avverto che sono stati ritirati dai rispettivi presentatori gli identici articoli aggiuntivi Fioroni 32.01 e Osvaldo Napoli 32.02, accantonati in altra seduta, nonché il subemendamento Perrotta 0.39.0200.1.

Ricordo che questa mattina è stato votato, da ultimo, l'emendamento Elio Vito 39.200.

Passiamo alla votazione degli identici articoli aggiuntivi Fioroni 39.011 e Osvaldo Napoli 39.012.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, invito i colleghi Fioroni e Osvaldo Napoli a ritirare gli articoli aggiuntivi in esame; diversamente, la Commissione confermerebbe il parere contrario. Al riguardo, rilevo che la preoccupazione prospettata dai proponenti è già stata recepita, perlomeno nello spirito, nelle proposte emendative esaminate.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, con riferimento agli articoli aggiuntivi in esame, vorrei far osservare che con essi viene posta una questione di non poco conto, sulla quale bisogna riconoscere a tutti i membri del Comitato dei nove di avere svolto un'approfondita riflessione. Infatti, non ci siamo accostati al problema con le lenti dell'ideologia o comunque di parte (politica). La questione che si vuole porre con tali proposte emendative è quella di consentire ai comuni di adire direttamente la Corte costituzionale. Di fronte a tale questione, non si può essere pregiudizialmente contro e fare finta che non si tratti di un problema autentico. Quindi, in linea di principio, la Commissione ha convenuto che bisognasse dare ai comuni la possibilità di adire la Corte costituzionale.

In Italia, però, i comuni sono, se non vado errato, circa 8.200, e, legittimamente, hanno il diritto di ricorrere alla Corte costituzionale, qualora fossero lese le loro prerogative da parte dello Stato e delle regioni. Si tratta, però, di un numero altissimo ed è prevedibile che, se passasse il principio del ricorso immediato e diretto presso la Corte costituzionale, la stessa si vedrebbe sommersa da un elevato contenzioso.

Occorre rilevare che già oggi la Corte deve affrontare un numero di questioni

come mai era capitato nella storia repubblicana. Il contenzioso costituzionale è aumentato a dismisura e ha già superato il livello di guardia. Se si consentisse anche ai comuni di adire la Corte in via diretta e immediata, tale contenzioso rischierebbe di bloccare la sua stessa attività.

È stata, pertanto, individuata una soluzione che fa salvo il diritto dei comuni di rivolgersi alla Corte costituzionale, coniugandolo con la necessità di non aggravare la Corte di ulteriori (il numero è incalcolabile in questo momento, ma è sicuramente enorme) contenziosi. In particolare, si è proposta una soluzione contenuta nella legge La Loggia; si sono posti dei filtri, in modo da consentire alla Corte stessa di non vedersi sommersa da una mole aggiuntiva, eventuale e probabile di ricorsi da parte dei comuni.

Riteniamo che la Commissione sia giunta ad un risultato equilibrato e di buon senso; pregherei, pertanto, i colleghi di valutare il testo della Commissione, senza adottare un atteggiamento di chiusura e aprioristico nei confronti del lavoro svolto, a cui la Commissione stessa si è dedicata con passione e con molta attenzione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Marino. Ne ha facoltà.

MAURO MARIA MARINO. Signor Presidente, raccolgo l'invito dell'onorevole Carrara a discutere in maniera franca e senza pregiudizi. Ci tengo però a sottolineare che le posizioni da lui espresse sono esattamente quelle avanzate dai presidenti delle regioni.

Con tale proposta di modifica, ci troviamo di fronte ad una questione: vogliamo dare un taglio veramente federale che prescindendo da un centralismo di tipo regionalista e, quindi, concedere uno spazio ai comuni ed alle altre autonomie locali, oppure pensiamo di dover agire diversamente? La formulazione della proposta emendativa si discosta da quella del Governo perché non solleva il problema del « filtro ».

Ci terrei a ricordare (si tende a dimenticarlo) che, già attualmente, la legge n. 131 del 2003, chiamata volgarmente legge La Loggia, consente il ricorso contro le leggi dello Stato da parte dei consigli delle autonomie locali. A parte il fatto che è stato istituito un solo consiglio delle autonomie locali (da parte della regione Toscana), sulla base di una previgente norma regionale e non in attuazione della riforma del Titolo V della Costituzione, chiederei al collega se conosce il numero di ricorsi che, finora, sono stati presentati, usufruendo del meccanismo previsto dalla legge La Loggia. Uno (non so se siano due, ma a me ne risulta uno solo)! I comuni sono 8.103 e le regioni sono 20; si tratta di un elemento che finisce per mortificare di fatto il riconoscimento di uno *status* costituzionale dei comuni e ciò mi sembra si ponga in contrasto con la Costituzione attualmente vigente.

Con la riforma del Titolo V della Costituzione lo *status* costituzionale degli enti locali è cambiato: si agisce in un regime di pari dignità, è saltato il meccanismo rigido di gerarchia delle fonti e, con l'automatica abrogazione del vecchio articolo 128 della Costituzione, vi è stato a livello costituzionale un riconoscimento diretto dello *status* degli enti locali.

Se questa autonomia deve poter essere effettiva, innanzitutto mi chiedo le ragioni di questo filtro e, soprattutto, visto che sul piano delle garanzie oggettivamente resta sempre aperto il problema di un maggior raccordo dell'organo di garanzia costituzionale con le nuove funzioni delle regioni e delle autonomie locali — soprattutto con riferimento all'effettività delle attribuzioni costituzionali di comuni, province e città metropolitane —, mi sembra indispensabile prevedere espressamente nella Costituzione la possibilità di accesso al giudice costituzionale da parte degli enti locali. Tra l'altro, trovo assolutamente riduttiva l'argomentazione secondo la quale l'elevato numero degli enti locali, proprio della tradizione italiana, possa divenire un elemento di ingombro per lo svolgimento dei lavori della Corte costituzionale.

D'altra parte, non ci troviamo di fronte ad una novità assoluta, in quanto un meccanismo di questo tipo è già presente sia negli ordinamenti della Germania sia in quelli della Spagna. Quindi, mi preme riaffermare la bontà di questa proposta emendativa, sottolineando la forte differenziazione rispetto al testo proposto dal Governo che, introducendo il filtro del consiglio delle autonomie locali, finirebbe di fatto per mortificare quel nuovo *status* che gli enti locali hanno raggiunto all'interno della Costituzione (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, mi permetto di insistere nell'invito al ritiro degli articoli aggiuntivi in esame, in quanto la Commissione ha predisposto un subemendamento che conferisce agli enti locali la facoltà di ricorrere alla Corte costituzionale nel caso in cui leggi dello Stato o delle regioni invadessero le proprie competenze. In tale subemendamento non solo si enuncia il principio, ma si utilizza lo stesso sistema e lo stesso criterio previsto dall'articolo 137 della Costituzione per i ricorsi ordinari, affidando ad una legge costituzionale le condizioni, le forme e i termini per la proponibilità del ricorso.

Tale proposta emendativa è il frutto del lavoro svolto in sede di Comitato dei nove e ha quali presupposti: il riconoscimento della parità del ruolo delle autonomie locali, così come configurato dall'articolo 114 e il riconoscimento dell'autonomia normativa delle autonomie locali, così come ulteriormente precisato all'articolo 118 della Costituzione, nel testo da noi modificato. Ciò avviene senza introdurre ulteriori filtri come nella formulazione originaria, cioè attraverso una valutazione di non manifesta infondatezza da parte del consiglio delle autonomie locali e seguendo la stessa procedura che la Carta costituzionale ha previsto all'articolo 137 della Costituzione per i ricorsi di fronte

alla Corte costituzionale da parte dello Stato e delle regioni rispetto ai propri atti legislativi.

Credo che tale soluzione sia la più coerente sotto il profilo costituzionale e assolutamente innovativa, in quanto riconosce ai comuni, alle province e alle città metropolitane la dignità costituzionale enunciata con l'articolo 114. Inoltre, consente, tramite una legge costituzionale, la definizione di procedure, facendo in modo che i giudizi innanzi alla Corte non siano in numero tale da intasare il lavoro della Corte stessa, perché sottoposti ad una verifica preliminare di ammissibilità introdotta proprio da legge costituzionale.

Sono stati fatti, quindi, grossi passi in avanti in questo senso; peraltro il gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro aveva proposto di introdurre la facoltà del ricorso anche per le autonomie locali, proprio come norma coerente con i principi di cui all'articolo 114. Ritengo pertanto che siano superate tutte le obiezioni e mi permetto di insistere con i presentatori affinché ritirino gli articoli aggiuntivi in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, per la verità comprendo il senso della proposta emendativa ed anche le sue finalità, ma la soluzione da essa prospettata mi sembra impropria. È infatti giusto che il comune, la provincia (organo peraltro in cui non credo) o la città metropolitana (organo, invece, difficile da costituire) possano promuovere la questione innanzi alla Corte costituzionale, qualora ritengano che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze.

È facile però ipotizzare che, qualora si verificasse tale circostanza, la Corte costituzionale, a fronte degli oltre 8 mila comuni, sarebbe letteralmente ingolfata dall'eccessivo incremento dei ricorsi. Possiamo immaginare, quindi, cosa potrebbe succedere, qualora fossero approvati gli

identici articoli aggiuntivi in oggetto? Vogliamo forse scordarci che la gran parte degli oltre 8 mila comuni non dispone neppure di un ufficio legale? Quali stralci arriveranno mai innanzi alla Corte? I poveri giudici della Corte sarebbero letteralmente subissati da ricorsi che nel 99 per cento dei casi non sarebbero dovuti sussistere a causa della mancanza di requisiti giuridici. Se dovessimo approvare questi articoli aggiuntivi, la Corte costituzionale dovrebbe disporre di centinaia di giudici. Mi sembra una questione talmente illogica, magari corretta nella sua impostazione teorica, ma impossibile da applicare in pratica.

Comunque, ci siamo posti il problema e credo che sia stata trovata anche una soluzione idonea. Infatti, è stato presentato l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200 proprio per risolvere tale questione. Esso recita: «Ciascun Comune, Provincia o Città metropolitana, qualora ritenga che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, promuove dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale (...)». Occorrerebbe però anche aggiungere che una legge costituzionale è chiamata a disciplinare le modalità di ricorso. Il problema, infatti, è quello di stabilire tali modalità, aspetto che non possiamo risolvere in questa sede e che quindi siamo costretti a demandare alla Corte costituzionale. Infatti, non possiamo impadronirci di poteri propri della Corte e dobbiamo lasciarle la possibilità di disciplinare le modalità di ricorso. Si tratta di un aspetto che non possiamo determinare in questa sede, in quanto esula dalle nostre competenze.

È giusto che sia la Corte stessa a disciplinare le modalità per il ricorso innanzi ad essa. È infatti la Corte ad avere migliore consapevolezza di quali siano le modalità e le prerogative con le quali i comuni, le province e le città metropolitane possono ricorrere. Non mi sembra invece logico lasciare la situazione allo stato attuale, come proposto dall'onorevole Napoli, perché questo significherebbe in-

tasare completamente la Corte costituzionale, senza risolvere nulla. Si avrebbero migliaia di ricorsi in assenza di decorrenza dei termini e in presenza, anzi, di un vuoto legislativo.

Nel frattempo, se la materia non viene disciplinata, le leggi restano in vigore. Se ciò dovesse accadere, ci troveremo di fronte, da un lato, a un ricorso alla Corte costituzionale e, dall'altro, a una legge operante, sulla quale la Corte non è in grado di pronunciarsi per mancanza di tempo: si tratterebbe, dunque, di un duplice gravissimo problema (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza nazionale*).

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, le argomentazioni dell'onorevole Perrotta ci hanno convinto e pertanto annuncio il ritiro dell'articolo aggiuntivo Fioroni 39.011, di cui sono cofirmatario.

PRESIDENTE. Prendo atto che è stato altresì ritirato l'articolo aggiuntivo Osvaldo Napoli 39.012.

Passiamo pertanto alla votazione del subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, gli articoli aggiuntivi che sono stati poc'anzi ritirati ponevano un problema al quale risponde il subemendamento in esame, vale a dire l'esigenza che anche i comuni, le province e le città metropolitane possano promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale.

Si tratta di un tema che non soltanto è stato posto dagli stessi enti locali (tale circostanza, in questa sede, può non essere particolarmente rilevante) ma sul quale anche il Parlamento si è impegnato da molto tempo. Ricordo infatti che si tratta

di un tema discusso, nella scorsa legislatura, nella Commissione bicamerale per le riforme istituzionali, e sul quale si registrò una convergenza ampia e generale delle forze parlamentari. Nel momento in cui affrontiamo la riforma della Parte II della Costituzione ed entriamo nel merito dell'organizzazione dei poteri interni alla Repubblica e dei rapporti fra Stato ed autonomie (non condividiamo, come è noto, la disciplina complessiva che viene proposta), non può non essere nuovamente preso in considerazione un tema sul quale in questo Parlamento si era già registrata una convergenza.

Facciamo nostra la preoccupazione che la Corte costituzionale possa, a seguito di tale opportunità che viene data alle autonomie locali, trovarsi sommersa da un carico di lavoro difficilmente affrontabile. Su questo aspetto è stata condotta una riflessione nel Comitato dei nove. A nostro avviso, l'ultimo periodo del subemendamento in esame può contribuire a risolvere tale questione, rimettendo a una legge costituzionale il compito di disciplinare le condizioni di proponibilità del ricorso alla Corte costituzionale da parte degli enti locali. Riteniamo si tratti di una soluzione equilibrata, che risponde sia all'esigenza principale, prevedendo l'attribuzione di tale possibilità ai comuni, alle province e alle città metropolitane, sia alla preoccupazione, che non va considerata con leggerezza, relativa al carico di lavoro della Corte costituzionale. Il rinvio a una legge costituzionale per quanto riguarda la disciplina delle condizioni di proponibilità del ricorso costituisce una soluzione equilibrata, che condividiamo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, intervengo a titolo personale per risparmiare tempo. Vorrei anzi segnalare a lei e alla Presidenza che da ora in avanti interverrò sempre a titolo personale, salvo che non

segnali esplicitamente il contrario. Sarò quindi brevissimo.

Condivido ciò che ha detto il collega Carlo Leoni che mi ha preceduto e vorrei sottolineare il fatto che noi riteniamo importante che, sulla base del nuovo articolo 114, primo comma — che individua i soggetti costitutivi della Repubblica nei comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato — si preveda la possibilità di ricorso alla Corte costituzionale per questioni di legittimità anche da parte degli enti locali che non hanno potere legislativo. Dall'altra parte, è evidente a tutti che dobbiamo evitare di sovraccaricare la Corte costituzionale di ricorsi, di inflazionare questi ricorsi e di impedire di fatto un corretto ed equilibrato funzionamento della stessa Corte.

Riteniamo quindi corretta — abbiamo peraltro partecipato a questa elaborazione — la proposta contenuta nel subemendamento della Commissione secondo cui, una volta stabilito in Costituzione questo diritto, analogamente a quanto previsto dal primo comma dell'articolo 137 della Costituzione vigente, si rinvii ad una legge costituzionale per disciplinare le condizioni e quindi le forme e i limiti del ricorso. Pertanto, voteremo a favore del subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Perché a titolo personale?

PRESIDENTE. Perché per il suo gruppo è già intervenuto l'onorevole Marino.

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo scusa, Presidente, non lo sapevo. Allora sarò breve. È del tutto evidente che questo subemendamento della Commissione in qualche modo va a dare sostanza all'articolo 114...

Mi scusi, Presidente, mi sembrava che l'onorevole Marino fosse intervenuto sul-

l'articolo aggiuntivo ritirato poc'anzi. Comunque non importa, sarò breve lo stesso.

PRESIDENTE. Mi scusi, onorevole Bressa, ha ragione lei, prego.

GIANCLAUDIO BRESSA. Come dicevo, è del tutto evidente che il subemendamento presentato dalla Commissione dà ancora maggiore forza e sostanza all'articolo 114 modificato con la riforma del Titolo V. Non mi stancherò mai di ripetere che quell'articolo è il punto di partenza della dimensione federale che vogliamo dare alla nostra Repubblica, è il patto tra enti che sono equiordinati tra di loro: comuni, province, città metropolitane, regioni e Stato.

Se comuni, province e città metropolitane sono i soggetti che contraggono il patto, il *foedus*, è del tutto evidente che a questi soggetti deve essere riconosciuta la possibilità di tutelare i propri diritti davanti alla Corte. La formulazione che la Commissione ha elaborato, riprendendo una previsione già contenuta nella nostra Costituzione all'articolo 137 — «una legge costituzionale stabilisce le condizioni» — credo sia la soluzione migliore e più adatta per evitare l'unico rischio che questo tipo di riconoscimento a comuni, province e città metropolitane poteva portare con sé, cioè quello di un sovraccarico di lavoro per la Corte costituzionale.

Credo si tratti di una soluzione equilibrata e per questa ragione voteremo a favore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

RENZO INNOCENTI. Presidente, ci sono un po' troppi doppi voti!

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	323
Votanti	318
Astenuti	5
Maggioranza	160
Hanno votato sì	315
Hanno votato no ..	3).

Prendo atto che gli onorevoli Fanfani, Cicala e Lucchese non sono riusciti a votare e che gli onorevoli Lucchese e Fanfani avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Avverto che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.39.0200.25 della Commissione, il subemendamento Mascia 0.39.0200.2 risulta precluso.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0200, nel testo subemendato, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	384
Votanti	264
Astenuti	120
Maggioranza	133
Hanno votato sì	255
Hanno votato no ..	9).

Prendo atto che l'onorevole Giuseppe Fanfani non è riuscito a votare.

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo solo per illustrare il problema che pone il subemendamento in oggetto anche rispetto alla successiva proposta emendativa che vede come primo firmatario l'onorevole Elio Vito. Non è una questione da poco, poiché la proposta emendativa presentata dall'onorevole Elio

Vito, che riscrive il coordinamento interistituzionale da parte del Senato federale della Repubblica, ipotizza che la disciplina delle forme e delle modalità del coordinamento per garantire rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra senatori e rappresentanti degli enti locali — enti di cui all'articolo 114 — (quella funzione cioè che dovrebbe ulteriormente confermare il Senato quale luogo di raccordo con i territori) sarebbe affidata unicamente al regolamento del Senato.

La nostra richiesta è che sia la legge dello Stato a disciplinare quel rapporto in relazione all'articolo 70, terzo comma, quindi al procedimento bicamerale ivi previsto. Infatti, la relazione che il Senato dovrebbe istituire con quei territori dovrebbe essere informata non semplicemente a decisioni regolamentari o ad una disciplina interna al Senato, ma ad una legge che garantisca i principi generali, un rapporto di coordinamento e una garanzia di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, continuando il ragionamento svolto poco fa dal collega Maran, vorrei prendere atto pubblicamente del fatto che il subemendamento della Commissione che stiamo discutendo recepisce la nostra richiesta di cui egli parlava giustamente. È la legge dello Stato, approvata ai sensi — se così sarà — dell'articolo 70, terzo comma, a promuovere il coordinamento tra il Senato federale e i soggetti facenti capo al sistema delle autonomie regionali e locali.

Il regolamento del Senato, invece, disciplinerà i rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti che abbiamo citato.

Riformulata in questo modo questa proposta emendativa recepisce il nostro precedente subemendamento, Quindi, quando si dice: «fatte salve le competenze amministrative delle conferenze di cui al-

l'articolo 118 », ovviamente noi riteniamo che le conferenze abbiano competenze amministrative — poiché si tratta di conferenze tra esecutivi (esecutivo statale ed esecutivi regionali e degli enti locali) —, ma al tempo stesso esercitino, come di fatto già avviene, un potere consultivo sulle proposte di legge di iniziativa governativa, su cui poi, ovviamente, è sovrano il Parlamento.

Con questa precisazione, annuncio il nostro voto favorevole sul subemendamento in esame, che abbiamo contribuito ad elaborare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, intendo esprimere una contrarietà di principio rispetto all'ipotesi di costituzionalizzazione dei regolamenti parlamentari; tale questione peraltro verrà affrontata anche quando esamineremo gli articoli successivi.

Dunque noi partiamo da una mancata condivisione delle ipotesi formulate dalla maggioranza.

È stato sottolineato dai colleghi come questo subemendamento recepisca, invece, una proposta di modifica dei colleghi del centrosinistra che, più adeguatamente, ipotizzano una regolamentazione, un coordinamento attraverso una legge dello Stato; ciò credo corrisponda ad una logica diversa da quella che ora mi affretterò a denunciare e mi pare che possa più adeguatamente rappresentare l'esigenza che è stata espressa.

Viene recepita l'istanza, ma non si cancella l'aspetto relativo al regolamento: si fa riferimento alla legge dello Stato e poi al regolamento che garantisce i rapporti di reciproca informazione e collaborazione tra i senatori e i rappresentanti degli enti locali.

Il punto politico è che si istituisce un'altra forma di consultazione, di informazione, di collaborazione che mette in evidenza la debolezza della proposta del Senato federale.

I colleghi del centrosinistra hanno ipotizzato un modello assolutamente rispettoso, rigoroso anche relativamente alle altre esperienze internazionali; invece, l'ipotesi che incontreremo nel modello proposto dalla maggioranza non corrisponde per nulla alla dichiarata volontà di stabilire una relazione stretta tra il cosiddetto Senato federale ed i territori.

Ciò è dimostrato esattamente dalla necessità di «inventarsi» non solo delle prerogative, delle caratteristiche per poter diventare senatori (la residenza, l'elezione precedente in qualche istituzione territoriale) ma, a seguito di ciò, dalla necessità di stabilire ulteriori modalità di raccordo, di informazione per poter giustificare l'idea che si voglia rappresentare i territori nel Senato federale, e, invece, l'assoluta inadeguatezza, incongruenza di questo elemento con la realtà concreta che si andrà a determinare; quindi, si deve ricorrere per questa via ad altre modalità e ad altre forme di coordinamento.

Noi proponiamo un modello tutto diverso che risolve alla radice il problema della rappresentanza territoriale o dell'istanza territoriale presente nel Senato, da noi denominato Senato delle regioni, attraverso una proposta di elezione di secondo livello nell'ambito delle stesse regioni all'interno delle quali, naturalmente, gli eletti possono essere scelti tra cittadini comuni, sindaci o rappresentanti degli enti locali.

Si tratta di raccordo naturalmente stretto e immediatamente rappresentativo dei territori, rigoroso, serio che risponde, anche questo, ad esperienze diverse e che in questo caso non avrebbe alcun bisogno di «inventarsi» altre modalità per poter determinare quei luoghi di confronto, di composizione che si rendono necessari alla luce di una Costituzione così riformata, anche recentemente, che chiede proprio queste nuove istanze.

È per questa ragione che noi non possiamo condividere né la formulazione originaria proposta dal Governo e dalla maggioranza e, neanche, la nuova formulazione presentata dalla Commissione, che prevede una modifica, un correttivo mi-

giorativo, ma che, per quanto ci riguarda, presenta una contraddizione strutturale ed organica proprio rispetto alla nostra idea di Senato federale, anzi di Senato delle regioni, e che nel Senato federale che si va configurando invece non ci sarà.

Per questa ragione il nostro voto sarà con il contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Il subemendamento in esame, che vedrà il nostro voto favorevole, richiama due questioni che è utile sottolineare. La prima è una questione in qualche modo di stile, che svela un retroscena.

L'espressione «Fatte salve le competenze amministrative delle Conferenze di cui all'articolo 118», sembra essere una forma di rassicurazione per i nostri senatori che si sentivano depotenziati di una loro sacrale funzione, ma ingiustamente. Infatti, poiché molte volte in quest'aula è stato dimostrato che il diritto è il rovescio, è giusto che i nostri senatori non abbiano di che affaticarsi in interpretazioni circa il loro futuro! È giusto, dunque, che vi sia stata questa precisazione.

Prevedere che il coordinamento tra il Senato federale della Repubblica, le regioni, le provincie, i comuni, e le città metropolitane sia fatto con legge dello Stato e non con regolamento del Senato, come era nella prima versione, è un fatto importante. Infatti — e lo illustreremo in maniera chiara quando arriveremo al punto —, riteniamo che il Senato che proponete tutto sia meno che un Senato federale. Tuttavia, poiché lo definite federale, era del tutto inopportuno stabilire che il Senato decidesse con il proprio regolamento il livello dei rapporti con le autonomie locali.

È giusto invece che sia la legge dello Stato a farlo, ed è giusto che ciò avvenga in un confronto tra Senato e Camera, per essere coerenti con quanto abbiamo stabilito all'articolo 117, comma 2, dove la legislazione in materia di autonomia locali

è demandata alla competenza esclusiva dello Stato. Per questa serie di motivi voteremo a favore del subemendamento in esame.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	412
<i>Votanti</i>	410
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	400
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

Prendo atto che gli onorevoli Montecucollo e Potenza non sono riusciti a votare e che avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

Avverto che, a seguito dell'approvazione del subemendamento 0.39.0201.25 della Commissione, risulta assorbito il subemendamento Leoni 0.39.0201.1.

Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0201, accettato dalla Commissione e dal Governo, nel testo subemendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	425
<i>Votanti</i>	264
<i>Astenuti</i>	161
<i>Maggioranza</i>	133
<i>Hanno votato sì</i>	250
<i>Hanno votato no</i> ..	14).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202 è volto ad aggiungere un

nuovo articolo nella Costituzione, l'articolo 130, teso a disciplinare l'istituzione delle Autorità indipendenti. La Commissione ha presentato il subemendamento 0.39.0202.25 che modifica l'articolo aggiuntivo in questione nel senso di collocare la nuova disciplina dopo l'articolo 98 della Costituzione. Ricordo, peraltro, che, sulla stessa materia, è stato presentato dall'onorevole Bressa l'articolo aggiuntivo 30.01. La proposta emendativa dell'onorevole Bressa che, a sua volta, collocava la disciplina delle Autorità indipendenti dopo l'articolo 98 della Costituzione, è stata testé ritirata dai presentatori.

Passiamo ai voti

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0202.25 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	418
<i>Votanti</i>	415
<i>Astenuti</i>	3
<i>Maggioranza</i>	208
<i>Hanno votato sì</i>	404
<i>Hanno votato no</i> ..	11).

Passiamo alla votazione del subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, la Commissione ha accolto la nostra proposta di una riformulazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, ha accettato di inserire il riferimento alle materie di diritti e libertà garantiti dalla Costituzione e, correttamente, ha mantenuto la previsione che nell'articolo aggiuntivo dell'onorevole Vito era già inserita, riguardante materie di competenza dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma.

Mentre è opportuno fare questo riferimento all'articolo 117, secondo comma,

perché ci sono delle materie importanti che possono prevedere la costituzione di *authority*, è del tutto evidente che è ancora più importante che in materia di diritti di libertà garantiti vi sia un'esplicita previsione in Costituzione, perché proprio la tutela di tali diritti è all'origine dell'introduzione nell'ordinamento delle *authority*.

È questo un altro passo importante che viene fatto. Si tratta di uno strumento moderno, che ovviamente ai tempi dell'Assemblea costituente non poteva essere nemmeno immaginato, perché non era ancora mai apparso nel panorama delle istituzioni contemporanee, ed è opportuno e giusto che venga debitamente previsto in Costituzione.

La prima volta che si è parlato di questi argomenti lo si è fatto in sede di Commissione bicamerale e l'emendamento che noi abbiamo presentato riproponeva testualmente il testo dell'articolo aggiuntivo.

Credo che sia una prova di maturità quella di addivenire alla decisione di introdurre in Costituzione le autorità di garanzia. È un passo molto importante e credo debba essere giustamente sottolineato in questa occasione.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, condivido quanto detto poco fa dal collega Bressa ed aggiungo quindi solo poche parole. Questa materia per la prima volta a livello costituzionale fu discussa in Commissione bicamerale; votammo all'epoca pressoché all'unanimità una proposta di inserimento, dopo l'articolo 98, anche se lì la numerazione era diversa, della previsione di copertura costituzionale dell'Autorità di vigilanza e di garanzia, demandando poi alla legge ordinaria il potere di stabilirne la durata e il mandato, i requisiti di eleggibilità e le condizioni di indipendenza.

Questo è un elemento molto importante ed è altrettanto importante che già nella scorsa legislatura la I Commissione affari

costituzionali fece una lunga indagine conoscitiva in questa materia, discutendo sia di una possibile legge quadro ordinaria, ma anche di una copertura costituzionale da inserire in Costituzione. Ciò è tanto più necessario dal momento che la maggioranza — discuteremo tra qualche giorno, dell'argomento — prevede che la nomina dei presidenti delle Autorità di garanzia sia in capo al Presidente della Repubblica; sarebbe paradossale prevedere un potere del Presidente della Repubblica di nomina quando poi in Costituzione queste Autorità di garanzia non fossero previste. Quindi noi riteniamo positivo il subemendamento della Commissione 0.39.0202.26 richiamato poco fa dal collega Bressa e voteremo a favore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, volevo ringraziare i colleghi del centrosinistra, ma anche i colleghi della maggioranza, perché la proposta che noi abbiamo avanzato di dare copertura costituzionale alle autorità indipendenti ha una logica che certamente è giuridica e nasce dalla circostanza che, come ricordava correttamente il collega Boato, qualsiasi disciplina sulle autorità indipendenti o autorità amministrative di garanzia aveva sempre il limite di non riuscire ad essere perfettamente in sintonia, per le funzioni indispensabili che queste autorità devono svolgere, con la Costituzione. Ma essa ha anche una motivazione di carattere squisitamente politico. Nel momento in cui noi andiamo verso un rafforzamento dell'esecutivo e andiamo quindi verso la necessità di costruire un sistema complessivo di contrappesi, le autorità di garanzia le cui funzioni, come nel testo vediamo, riguardano i diritti di libertà garantiti dalla Costituzione, ma anche le materie in cui lo Stato ha una legislazione esclusiva, diventano uno strumento attraverso il quale si pone un freno ad un eventuale esercizio arbitrario o parzialmente arbitrario dei poteri dell'esecutivo.

Quindi, riteniamo fondamentale l'articolo aggiuntivo in esame, anche per le ragioni sopra esposte. Vorrei ricordare, al riguardo, che in passato abbiamo condotto una battaglia affinché tale materia facesse il suo ingresso nella Costituzione, e dunque siamo lieti di constatare come oggi si registri un consenso unanime, poiché ritengo che abbiamo svolto un ottimo lavoro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, intervengo per esprimere una valutazione positiva in merito all'accoglimento della nostra formulazione, sebbene opportunamente integrata dal riferimento all'articolo 117 della Costituzione, che specifica come l'attività di garanzia e di vigilanza possa essere esercitata anche nella materia dei diritti di libertà garantiti dalla Costituzione. Infatti, la costruzione federale dello Stato, che ci accingiamo a definire con le note difficoltà, ed anche con punti di vista diversi e contrapposizioni che non abbiamo mai taciuto, richiede che si completi un disegno che punti sia alla distribuzione articolata del potere pubblico, sia ad assicurare la possibilità di contrapporre pesi e garanzie ad un uso concentrato del potere pubblico.

Concludo il mio intervento sottolineando come si tratti di una scelta che, oggi, proprio la concentrazione di poteri di cui dispone il Presidente del Consiglio rende quanto mai necessaria.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sul subemendamento 0.39.0202.26 della Commissione, accettato dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(<i>Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	411
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	403
<i>Hanno votato no</i> .	8).

Passiamo al subemendamento Bressa 0.39.0202.1.

Chiedo ai presentatori se accedano all'invito al ritiro formulato dal relatore.

GIANCLAUDIO BRESSA. Sì, signor Presidente, lo ritiriamo.

PRESIDENTE. Sta bene.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Alfonso Gianni. Ne ha facoltà.

ALFONSO GIANNI. Signor Presidente, vorrei osservare che ci troviamo di fronte ad una moltiplicazione delle cosiddette *authority*. Tale sistema, come è noto, è declinato, ma in modo inesatto, da modelli istituzionali e di organizzazione democratica di tipo anglosassone, nei quali, in sostanza, tali organismi, che tendono ad identificarsi in un'unica persona – indubbiamente, di grande saggezza ed autorevolezza e di buona sapienza giuridica –, sono molto diffusi. Nel nostro sistema giuridico, tuttavia, dove grazie a Dio – lo afferma un ateo – abbiamo ancora un 70 per cento di cittadini che partecipano alle elezioni, e che dunque elegge degli organi, seppur attraverso un meccanismo di democrazia delegata e non diretta, tale pleora di *authority* non ha ragione di esistere.

Siamo di fronte, in altri termini, ad uno « scimmiettamento » da parte della maggioranza: si tratta, a mio avviso, di una logica alla Eurodisney, ma di una Eurodisney di « serie B ». Non si offendano, i colleghi della maggioranza; in fondo, il paragone con Topolino dovrebbe farli fe-

lici, perché ricorda il Natale, la famiglia e gli affetti più intimi, e dunque ci può stare. La questione, tuttavia, è che ciò non può stare all'interno di una Costituzione!

Non possiamo moltiplicare le *authority*, signor Presidente. Non possiamo renderle arbitri del dettato costituzionale, quando vi è un impianto che prevede una Corte costituzionale, che prevede un Presidente della Repubblica, che non è dotato di poteri decisionali, ma di poteri di garanzia, che ha due Camere – io le vorrei ridurre ad una – ed è dotato di una magistratura e, quindi, di una più che sufficiente divisione dei poteri, in base ai principi affermati da Montesquieu.

Non c'è bisogno di una moltiplicazione di *authority*. Ciò non vuol dire che siamo contrari alle autorità esistenti. Ad esempio, l'autorità sulla *privacy* è importante, perché tende a governare una situazione nuova derivante da un progresso o, comunque, un'innovazione tecnologica che non poteva essere prevista, né nei suoi tempi né nella sua incidenza, da parte del legislatore. Possiamo prevedere anche altre autorità, ma in modo molto ristretto. Moltiplicarle è una cattiva prova di democrazia, signor Presidente; è la dimostrazione che la democrazia delegata, in ultima analisi, tende a restringersi, affidando la propria fiducia ad un soggetto unico, che può essere anche un organo composto da un presidente più altre persone, ma ciò non cambia la sostanza della questione.

In ogni caso, allontaniamo dal popolo il potere decisionale, allontaniamo dal popolo i poteri di controllo sulle decisioni, e non esiste un potere decisionale effettivamente espresso che sia deprivato del controllo sugli effetti che le decisioni delegate provocano. Ciò è l'ABC della democrazia, lo si confronti con i migliori testi liberali, con i migliori testi della democrazia occidentale cui molti di voi fanno riferimento e non si troveranno né parole né accenti diversi da quelli che ho testé usato.

Questa è la ragione della nostra contrarietà a questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0202, nel testo subemendato accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	404
<i>Votanti</i>	362
<i>Astenuti</i>	42
<i>Maggioranza</i>	182
<i>Hanno votato sì</i>	352
<i>Hanno votato no</i> ..	10).

Prendo atto che gli onorevoli Bressa e Boato hanno erroneamente espresso voto favorevole mentre avrebbero voluto astenersi.

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01. Avverto che a tale articolo aggiuntivo hanno aggiunto la propria firma i deputati Boato, Bressa, Collè, Zeller, Brugger, Widmann e Detomas.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, inizialmente sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01 era stato espresso da parte della Commissione un parere contrario. A ben vedere, con una norma di coordinamento, non abbiamo modificato l'articolo 116 della Costituzione, ed in tale articolo ricorrono le stesse denominazioni che questo articolo aggiuntivo intende ristabilire all'articolo 131, in cui vi è l'elencazione di tutte le regioni italiane sia in lingua italiana sia in lingua locale.

A questo punto, credo, avendo ascoltato il Comitato dei nove, che si possa esprimere un parere favorevole, perciò invito l'Assemblea ad approvare questo articolo aggiuntivo che risponde più ad una esigenza di coordinamento che di sostanza.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*, concordo con il relatore.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo brevemente per dire che ci troviamo di fronte ad un articolo aggiuntivo che, come ha detto il presidente, è, in realtà, una sorta di coordinamento formale del testo.

All'articolo 116, comma 1, vi è la doppia denominazione, in italiano e in tedesco, del Trentino-Alto Adige (Südtirol) e, in italiano e in francese, della Valle d'Aosta (Vallée d'Aoste). Chiedo scusa per essere stato poc'anzi eccessivamente ironico ed anche sarcastico nello stigmatizzare l'uso di diverse lingue nella Costituzione italiana. Va da sé che si sarebbe potuto porre in essere un altro coordinamento del testo, eliminando dall'articolo 116 le espressioni non italiane. Ma ciò ovviamente avrebbe richiesto un diverso tipo di sensibilità.

Per quanto mi riguarda, non mi sento di esprimere un voto del tutto favorevole, perché credo che per tutto il territorio italiano e per tutti i cittadini italiani debba essere sufficiente l'uso della lingua italiana nella Costituzione italiana. Pertanto, lascio al mio gruppo libertà di coscienza.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, intervengo solo per dare atto al Governo della modificazione del parere espresso. Si tratta di mutuare la dizione già presente nell'articolo 116 della Costituzione e, pertanto, il parere favorevole del Governo ci rende soddisfatti.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, siccome sono anche cofirmatario dell'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01, vorrei precisare che, con riferimento all'articolo aggiuntivo in esame, nella parola Südtirol occorre inserire la dieresi o l'umlaut – in tedesco – che dir si voglia.

PRESIDENTE. Sta bene.
Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Olivieri 39.01, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	401
<i>Votanti</i>	397
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	199
<i>Hanno votato sì</i>	333
<i>Hanno votato no</i> ..	64).

Prendo atto che l'onorevole Volontè non è riuscito ad esprimere il proprio voto.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

GIANCLAUDIO BRESSA. Presidente, chiedo di parlare...

PRESIDENTE. Colleghi, se voi non alzate la mano...

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	382
<i>Votanti</i>	378
<i>Astenuti</i>	4
<i>Maggioranza</i>	190
<i>Hanno votato sì</i>	369
<i>Hanno votato no</i> .	9).

Chiedo al presidente della I Commissione di fornire indicazioni all'Assemblea in ordine al prosieguo dei lavori.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, stiamo affrontando un tema importante. Ho notato che lei ha indetto la votazione e che il collega Bressa – onestamente – aveva chiesto di intervenire. Probabilmente, non si era prenotato e lascio a lei ogni decisione in proposito. È un problema che riguarda il Presidente della Camera e, certamente, non mi sento di intervenire al riguardo (Commenti). Sto cercando di ricostruire ciò che è accaduto...

PRESIDENTE. Presidente Bruno, le ho chiesto come dobbiamo procedere e, in particolare, se dobbiamo passare all'esame degli articoli aggiuntivi...

GIANCLAUDIO BRESSA. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevole Bressa, ho chiesto un'informazione al presidente Bruno. Le darò la parola non appena il Collega Bruno avrà concluso il suo intervento.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, vi sono delle proposte emendative accantonate e, prima di passare all'esame dell'articolo 40, dobbiamo porle in votazione; dopodiché, possiamo porre in votazione l'articolo 38 e, poi, esaminare l'articolo 40. Pertanto, dovremo porre in votazione gli articoli aggiuntivi Carrara 36.05 e Boato 36.04, esaminare l'emendamento Elio Vito 38.200, porre in votazione l'articolo 38 e poi passare all'esame dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Prego, onorevole Bressa, ha facoltà di parlare sull'ordine dei lavori.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, mi scuso perché normalmente segnalavo per tempo l'intenzione di parlare, ma capita anche che sia sufficiente alzare la mano. Non ne farei una questione se nel

voto che abbiamo espresso non fosse stato clamorosamente commesso uno sbaglio da parte dei miei colleghi; i quali, non avendo ricevuto da noi alcuna indicazione di voto, hanno votato a favore di un articolo aggiuntivo rispetto al quale la nostra posizione è esattamente contraria. Infatti, abbiamo votato un articolo aggiuntivo che istituisce le città metropolitane « sentite le province interessate », mentre la nostra posizione è, da sempre, che ciò avvenga di intesa con le province interessate. Pertanto, agli atti parlamentari compare un voto completamente favorevole su un articolo aggiuntivo che ci vede da sempre schierati su una posizione diversa.

Credo fosse quanto mai opportuno avere la possibilità di fare almeno la dichiarazione di voto. D'altra parte, non sarebbe stata la prima volta — è accaduto anche questa mattina — che, una volta aperta la votazione, questa venisse sospesa. Se si fosse trattato di un argomento irrilevante non avrei insistito. Poiché si tratta di un articolo aggiuntivo importante, le chiedo di rivedere la sua decisione: senza riaprire la discussione ci conceda di ripetere la votazione.

MARCO BOATO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, mi rendo conto che lei deve svolgere in questo momento una funzione delicata, quindi le parlo con il massimo rispetto. Siamo in una situazione in cui il collega Bressa ha chiesto — e ad alta voce — la parola mentre lei aveva già aperto, ma non chiuso, la votazione (*Commenti dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Colleghi, cerchiamo di consentire ai colleghi di parlare!

MARCO BOATO. Lo sto dicendo per cercare di evitare problemi all'Assemblea.

Il collega Bressa avrebbe espresso la posizione del centrosinistra. In quel momento, per una disattenzione reciproca, la

votazione è stata dichiarata chiusa. Nessuno ha avuto indicazione di voto e vi è stato un voto chiaramente sbagliato nel merito. E stiamo parlando della Costituzione...

STEFANO STEFANI. È giusto fino a tre quarti, perché tu hai dato indicazioni di voto!

MARCO BOATO. Se qualche collega della Lega che non parla mai smettesse di gridare...

Signor Presidente, l'alternativa è questa: tutti noi che abbiamo sbagliato il voto, uno alla volta, potremmo annunciare il nostro errore in modo che se ne prenda atto nel resoconto parlamentare. È un procedimento un po' lungo e macchinoso. A mio avviso, la soluzione migliore — prendendo atto che il malinteso si è verificato in totale buona fede ma non ha permesso a tutta l'opposizione di esprimere legittimamente il proprio voto — sarebbe quella di annullare la votazione. Il presidente della Commissione non si è opposto a tale soluzione ed ha correttamente rimesso a lei, perché è giusto sia così, la decisione.

Il mio suggerimento è questo. L'alternativa è che, uno alla volta, ci alziamo ad annunciare il voto che avremmo voluto esprimere (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza nazionale*).

STEFANO STEFANI. Devi imparare a dire la verità, perché nella prima parte avevi ragione!

MARCO BOATO. Io non sono neanche riuscito a votare e sono sempre seduto qui!

RENZO INNOCENTI. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RENZO INNOCENTI. Signor Presidente, anche per il nostro gruppo si pone il problema sollevato da chi mi ha preceduto. È noto che siamo di fronte ad un

errore sulla votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203. Avremmo voluto dare l'indicazione di voto contrario ed è ovvio che, in qualche modo, dovremo cercare di farlo esprimere. Dunque, o vi è una dichiarazione a nome del gruppo da parte di qualcuno che la motiva, o i singoli parlamentari saranno costretti a dichiarare, uno alla volta, alla Presidenza la loro vera intenzione, perché io non posso, ovviamente, interpretare se un collega ha sbagliato o meno. Signor Presidente, lascio a lei tale valutazione.

Vorrei spiegare che nella votazione precedente è stata necessaria una maggiore attenzione perché vi è stato un cambiamento nel parere espresso dal relatore. Ciò ha comportato una concentrazione da parte di tutti su quell'articolo aggiuntivo.

MARCO BOATO. Un effetto trascinato!

RENZO INNOCENTI. Poi lei ha proceduto subito alla votazione dell'articolo aggiuntivo in questione, pur con le mani alzate di due colleghi dell'opposizione che chiedevano di parlare per dichiarazione di voto.

Quindi c'è una motivazione legata anche al succedersi degli eventi. Pertanto anche il nostro gruppo le rivolge la richiesta di valutare quale soluzione adottare, tra le due prospettate. Se ce n'è una terza, lei ce lo dirà.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*. In base a come si sono svolti i lavori in Commissione, devo confermare che la posizione assunta dai colleghi dell'opposizione corrisponde esattamente a quella espressa dal collega Bressa. Quindi, signor Presidente, pur nell'assoluto rispetto dei lavori dell'Assemblea, credo però che, proprio per l'economia dei nostri lavori, va-

dano prese in considerazione le richieste avanzate dal collega Bressa e dal relatore, presidente Bruno, affinché tutto possa svolgersi nella più serena e tranquilla prosecuzione dei nostri lavori.

NUCCIO CARRARA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Anche se non spetta a noi dare consigli, vorrei però esprimere la mia posizione concorde con quanto detto dal ministro, anche perché oggettivamente i nostri rapporti devono essere corretti. In effetti, avevo visto anch'io l'onorevole Bressa alzare la mano. Comunque, signor Presidente, valuti lei, ma in effetti i fatti stanno così.

LUCA VOLONTÈ. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Anch'io, signor Presidente, vorrei chiederle di considerare l'ipotesi dell'annullamento della votazione effettuata. D'altronde, io stesso prima, impropriamente, le avevo chiesto di chiudere la votazione, ma credo che la stessa magnanimità che lei ha usato prima, sia corretto, ancor di più, usarla adesso, dato che tutti sappiamo che su questo tema le posizioni sono state diverse sia in Commissione sia in Assemblea. Sarebbe quindi inutile, ai fini della correttezza dei rapporti fra gli schieramenti, oltre che dispersivo per i lavori, far finta che non sia così.

PRESIDENTE. Colleghi, ascoltati i gruppi ed il Governo, e visto anche che si tratta di una materia costituzionale delicata, dispongo l'annullamento della votazione dell'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, precisando che tale decisione non costituisce precedente. (*Applausi*).

Passiamo ai voti.

Indico...

CARLO LEONI. Presidente, vorrei fare la dichiarazione di voto (*Commenti dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*)!

ROBERTO ALBONI. Abbiamo detto senza interruzioni...!

PRESIDENTE. Colleghi, ho disposto l'annullamento della votazione proprio per consentire ai colleghi che lo desiderino di svolgere la loro dichiarazione di voto, non essendovi riusciti prima. Altrimenti è inutile aver disposto, con un procedimento *extra ordinem*, l'annullamento della votazione!

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Leoni. Le sarò grato, onorevole, se sarà succinto nello svolgimento del suo intervento. Ne ha facoltà.

CARLO LEONI. Signor Presidente, in effetti stavo per dirle esattamente questo — anche per tranquillizzare chi impropriamente si innervosisce — soprattutto perché il collega Bressa poco fa ha espresso una posizione nella quale si rispecchia anche il mio gruppo.

Si prevede una disciplina di istituzione delle città metropolitane, che è un obiettivo giusto, ma non si prevede un coinvolgimento, come sarebbe invece necessario, delle altre istituzioni. Penso in particolare alle province, che in questo processo non possono semplicemente essere sentite, ma devono essere coinvolte. Questa è la ragione per la quale anche il mio gruppo, con le considerazioni svolte prima dal collega Bressa, voterà contro questo articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Volontè. Ne ha facoltà.

LUCA VOLONTÈ. Signor Presidente, le posizioni mi sembrano chiare: la maggioranza intende favorire e certamente riconoscere l'iniziativa di singole autonomie comunali per costituire una città metropolitana, sentite le province e le regioni, attraverso una legge dello Stato, mentre altre sensibilità politiche, che non atten-

gono direttamente alla maggioranza, ritengono che non basti l'ascolto delle province e della regione (oltre che la legge dello Stato), ma che ci voglia un'intesa.

Riteniamo che l'intesa vada a tarpare quell'autonomia, quel libero associarsi dei comuni che possono essere, invece, favoriti, e ciò non esclusivamente per il proprio parere o piacere, ma sentendo le altre autonomie locali e, soprattutto, valutata la loro associazione attraverso una legge dello Stato.

Sono due i modi di intendere le città metropolitane e la loro costituzione e, nello stesso tempo, due i modi per comprendere la valorizzazione di ciò che si mette insieme ed è riconosciuto dallo Stato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mascia. Ne ha facoltà.

GRAZIELLA MASCIA. Signor Presidente, preannuncio l'espressione di un voto contrario sull'articolo aggiuntivo in esame, come già espresso precedentemente. Non ci eravamo sbagliati e la ragione è la stessa che è stata illustrata dai colleghi del centrosinistra.

L'istituzione di nuovi livelli istituzionali come le città metropolitane deve essere rigorosamente normata, sulla base di criteri precisi. Dunque, non è sufficiente, a nostro avviso, che si determini una volontà dei comuni interessati, ma vi deve essere una vera e propria intesa con le province. Questa è la ragione per cui il nostro voto è stato e sarà ancora contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Perrotta. Ne ha facoltà.

ALDO PERROTTA. Signor Presidente, la verità è che dal 1975 non si riesce a creare una città metropolitana ed il motivo si rinviene nell'atto istitutivo. Mi riferisco al termine « sentite ». Non vi sarà alcuna provincia che cederà mai un millimetro di territorio, soldi o poteri ad un'area metropolitana.

Vi siete sempre nascosti dietro la bugia dell'intesa per non istituire le aree metropolitane.

Questa volta, con il termine « sentite », state certi che saranno istituite le città metropolitane (*Applausi dei deputati dei gruppi di Forza Italia e di Alleanza Nazionale*)!

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Elio Vito 39.0203, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	417
Votanti	411
Astenuti	6
Maggioranza	206
Hanno votato sì	237
Hanno votato no ..	174).

Ricordo che l'articolo aggiuntivo Schmidt 39.02 è stato ritirato.

(Ripresa esame degli articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 36 – A.C. 4862 ed abbinato)

PRESIDENTE. Come prospettato dal presidente della Commissione, passiamo all'esame degli articoli aggiuntivi precedentemente accantonati (*vedi l'allegato A – A.C. 4862 ed abbinato sezione 2*).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, in seguito alla discussione avvenuta sul punto presso il Comitato dei nove, invito l'onorevole Carrara a riconsi-

derare la formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame, nel senso di sostituire l'espressione « la composizione e » con l'espressione « anche i criteri di composizione e ».

A tale riguardo, sono state avanzate posizioni diverse da parte dei componenti il Comitato dei nove. Pertanto, non posso esprimere un parere favorevole, perché non rispecchia esattamente quanto è emerso.

PRESIDENTE. Si tratta, quindi, di un parere contrario?

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, sull'articolo aggiuntivo in esame vi è un invito al ritiro, altrimenti la Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Il Governo?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Signor Presidente, anche il Governo si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Chiedo all'onorevole Carrara se accetti la riformulazione proposta dalla Commissione.

NUCCIO CARRARA. Sì, signor Presidente, accetto la riformulazione proposta dalla Commissione, perché credo sia in linea con lo spirito che ci ha spinto a presentare l'emendamento.

PRESIDENTE. Presidente Bruno, conferma il parere precedentemente espresso?

DONATO BRUNO, *Relatore*. Sì, signor Presidente, la Commissione si rimette all'Assemblea.

PRESIDENTE. Leggo dunque la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo Carrara 36.05: dopo le parole: « stabilisce anche » sono aggiunte le seguenti: « i criteri di composizione e ».

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, colleghi, preannuncio il nostro voto contrario sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, ma non perché non riconosciamo l'esigenza di evitare il dilatarsi delle assemblee regionali. In realtà riteniamo che, proprio nell'azione volta a costruire i rispettivi statuti, siano venute a galla una serie di difficoltà da parte delle regioni, che renderebbero necessario un intervento più complesso, come quello — già contenuto in un nostro emendamento — di stabilire come principio costituzionale la stessa elezione diretta del presidente della regione, indicando anche un limite temporale al mandato, dunque la non ricandidabilità, la non rieleggibilità immediata dopo il secondo mandato consecutivo.

Un intervento organico avrebbe consentito di intervenire in maniera puntuale su diversi aspetti relativi alla situazione delle assemblee regionali (quali la composizione ed il numero), evitando anche che la formazione degli statuti sia dominata dalla tentazione di tornare indietro rispetto all'elezione diretta. Sarebbe stato opportuno integrare la necessaria elezione diretta con l'impossibilità di una immediata rielezione.

Questi erano gli elementi che avrebbero potuto consentirci di comporre una previsione condivisa. Limitarsi ad uno solo di tali elementi, a nostro avviso, è del tutto insufficiente e diventa inutilmente punitivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo in esame è, a mio parere, accettabile, anche se devo prendere atto che, sia nel centrodestra sia nel centrosinistra, la scelta di rimettersi all'Assemblea da parte del relatore e del Governo provocherà voti differenziati, comunque legittimi.

Tuttavia, non trovo scandalosa la definizione introdotta nell'articolo 122 della Costituzione, proprio perché tale articolo stabilisce che sia la legge della Repubblica

a definire i principi fondamentali e prevede — a seguito della modifica apportata nel 1999 con la legge costituzionale n. 1 — che la legge stabilisca anche la durata degli organi elettivi. Se nell'articolo aggiuntivo fosse rimasta la precedente formulazione, avrei espresso un voto contrario, ma parlando dei criteri di composizione ritengo che ciò sia non solo accettabile, ma condivisibile.

Dobbiamo sapere che la composizione dei consigli delle regioni a statuto speciale è definita in leggi costituzionali, approvate dal Parlamento addirittura con procedura aggravata. Se ciò avviene per le regioni a statuto speciale, che godono di una forte autonomia, che i criteri di composizione per le regioni a statuto ordinario siano stabiliti con legge dello Stato mi sembra un'ipotesi assolutamente condivisibile. Per tale motivo esprimerò un voto favorevole sul presente articolo aggiuntivo, nel testo riformulato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, l'onorevole Boato ha espresso un ragionamento di una certa forza. Ritengo però che il problema non sia quello di trovare scandalosa o meno la previsione dei criteri circa la composizione dei consigli regionali. Ripeto: non è scandalosa, è sbagliata.

Credo infatti che l'autonomia statutaria delle regioni debba prevedere libertà di scelta relativamente alla forma di Governo, al sistema elettorale e, quindi, anche alla composizione. L'unica cosa che non può essere diversa è la durata, perché in questo caso, per motivi che non starò a ripetere adesso, c'è bisogno di un ordine almeno minimo. Quindi, eccezione fatta per la durata, tutto il resto deve essere lasciato all'autonomia degli statuti regionali.

Pertanto annuncio il voto contrario del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fontanini. Ne ha facoltà.

PIETRO FONTANINI. Signor Presidente, il gruppo della Lega Nord Federazione Padana nutre alcune perplessità su questo emendamento. Siamo gelosi dell'autonomia delle regioni; già l'articolo 122 della Costituzione, a nostro modo di vedere, norma in maniera completa le prerogative e anche gli obblighi cui debbono attenersi i consiglieri regionali.

La filosofia alla base di questo emendamento è sicuramente nobile, perché si preoccupa di quanto sta accadendo presso alcuni consigli regionali, dove negli statuti si sta operando un'eccessiva proliferazione dei nuovi consiglieri delle assemblee regionali. Visto che il Parlamento si sta impegnando nella riduzione dei parlamentari, risulta piuttosto anomalo il tentativo da parte dei consigli regionali di aumentare i loro componenti.

Tuttavia, proprio perché siamo rispettosi delle prerogative dei consigli regionali e, soprattutto, del loro strumento base, rappresentato dallo statuto, non ci sentiamo di introdurre nella Costituzione una norma che preveda criteri di composizione per i consigli regionali.

Per tali ragioni, signor Presidente, annuncio il voto di astensione da parte del gruppo della Lega Nord Federazione Padana.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, mi rendo conto che l'emendamento, così come era stato formulato originariamente, potesse sembrare restrittivo delle autonomie regionali, ma farò comunque alcune considerazioni.

I consigli regionali sono organi di rilievo costituzionale e non esistono organi di tale rilevanza che non vedano la loro disciplina, anche in riferimento al numero dei loro componenti, direttamente stabilita dalla Costituzione. Ad esempio, il numero

di deputati e senatori è fissato nella Costituzione; parimenti, il numero dei componenti del Consiglio superiore della magistratura è fissato nella Costituzione, così come quello dei membri della Corte costituzionale.

Come ha bene osservato l'onorevole Boato, le regioni a statuto speciale non possono modificare il numero dei componenti dei loro consigli perché il loro statuto viene approvato con legge costituzionale. Negli ultimi mesi abbiamo assistito ad un fenomeno che sicuramente non piace ai cittadini italiani. Mentre in sede nazionale il Parlamento si sta sforzando di porre un freno al costo della politica, riducendo drasticamente il numero di deputati e senatori, lo stesso costo sta invece lievitando in maniera impressionante in periferia.

Già fino ad oggi dieci consigli regionali di regioni a statuto ordinario su quindici hanno deliberato, o si accingono a deliberare, un aumento del numero dei propri componenti, a seguito del quale si determinerà un aumento complessivo pari ad oltre 140 consiglieri regionali (e il fenomeno potrebbe in seguito travolgere anche le cinque regioni a statuto speciale, che ancora non si sono mosse in questa direzione).

Se si pensa che un consigliere regionale oggi costa quasi quanto un deputato o un senatore — se non di più, considerando altre prebende che si sono concessi in sede locale — si può stimare che il costo annuale di ciascun ulteriore consigliere regionale sia pari a circa mezzo miliardo di vecchie lire! Moltiplicando tale costo per i 140 consiglieri che si apprestano ad entrare nei consigli regionali, si raggiunge una cifra ragguardevole.

Dal momento che siamo rispettosi delle autonomie locali, abbiamo ritenuto di attenuare il nostro articolo aggiuntivo, non demandando alla legge dello Stato la definizione tassativa del numero dei consiglieri regionali, bensì soltanto la determinazione di criteri che saranno gestiti in sede locale dai consigli, nella loro piena autonomia. Del resto, ciò non può scandalizzare, perché, ad esempio, in materia

elettorale i principi fondamentali sono stabiliti dallo Stato, mentre ciascuna regione adotta la propria legge elettorale, e la durata dei consigli è stabilita dalla legge dello Stato. Non chiediamo dunque molto, proponendo che lo Stato si faccia altresì carico di indicare i criteri per la composizione dei consigli, in modo da porre un limite a questo proliferare sconsiderato di consiglieri, e che si stabiliscano criteri validi per tutto il territorio nazionale, che comunque non possono essere lesivi della libertà e dell'autonomia dei singoli consigli.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
ALFREDO BIONDI (*ore 17,05*)

NUCCIO CARRARA. Ciò è necessario, a mio avviso, perché abbiamo anche un dovere morale nei confronti di tutto il corpo elettorale, che non può assistere all'innalzamento dei costi della politica in periferia mentre si abbassano a livello centrale. Vi è una discrasia di comportamenti, che non è certamente gradita al popolo che ci elegge, consentendoci di rappresentarlo in questa sede.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Buontempo. Ne ha facoltà.

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, voterò a favore dell'articolo aggiuntivo in esame, nel testo riformulato. Tuttavia, ritengo che esso sia riduttivo, nel momento in cui stiamo entrando nel cuore della proposta di riforma costituzionale in esame. I criteri di composizione dei consigli regionali riguardano il numero minimo e il numero massimo dei consiglieri, anche in relazione alla popolazione. Si tratta di un grave problema, e con questo articolo aggiuntivo Alleanza nazionale sta conducendo una campagna di moralizzazione, inserendola nel disegno di legge in esame.

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, la prego di concludere.

TEODORO BUONTEMPO. Richiamo anche i miei colleghi di Alleanza nazionale, per affermare che, nello stesso modo...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, lei non può richiamare i colleghi, perché il tempo a sua disposizione è esaurito!

TEODORO BUONTEMPO. Intendo richiamarne l'attenzione in termini politici, signor Presidente: apprezzo il suo spirito cortese, ma lei comprende a cosa mi riferisco. Onorevoli colleghi, se non si vuole adottare una legge costituzionale, impegniamoci – preannuncio la presentazione di un ordine del giorno al riguardo – ad adottare una legge ordinaria, per modificare la legge n. 165 del 2004, in modo che possano essere stabiliti criteri unici nazionali anche per l'elezione dei presidenti delle giunte, nonché per quanto riguarda, oltre i presidenti delle giunte...

PRESIDENTE. ...gli assessori! Onorevole Buontempo, la prego di concludere!

TEODORO BUONTEMPO. Signor Presidente, la prego, lei è appena arrivato...

PRESIDENTE. Onorevole Buontempo, lei disponeva di un minuto, sta parlando da due! Io la ascolto sempre volentieri ed anche con affetto, ma...

TEODORO BUONTEMPO. Le chiedo scusa, Presidente, sto concludendo. Di fronte alle anomalie, che non solo vedono variare il numero dei consiglieri ma lo stesso sistema di elezione del consiglio, dovremmo stabilire dei criteri nazionali secondo i quali poi le autonomie regionali possano deliberare.

PRESIDENTE. È stato chiaro, la ringrazio, onorevole Buontempo. Sono costretto a richiamare i colleghi a rispettare i tempi perché io sono buono d'animo, ma il regolamento è severo.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole D'Alia. Ne ha facoltà.

GIAMPIERO D'ALIA. Signor Presidente, inviterei anche i colleghi dell'opposizione, proprio per come si è sviluppato il dibattito in seno al Comitato dei nove, a ripensare il voto contrario su questo articolo aggiuntivo. Dico questo per due ragioni, di cui la prima è stata egregiamente illustrata dal collega Carrara. In questi mesi stiamo assistendo ad uno scontro, ad una vergogna che nulla ha a che fare con il federalismo, con le autonomie regionali, con i poteri che ciascuna regione si è vista attribuire da parte della Costituzione, ed io ritengo che questo non ce lo possiamo permettere nel momento in cui ciascuno di noi è richiamato alle proprie responsabilità e ad adottare comportamenti istituzionali. Quindi, su questo profilo, vorrei che anche i colleghi della Margherita e dei Democratici di sinistra si soffermassero a riflettere.

La seconda ragione è che questo articolo aggiuntivo, così come è stato riformulato, non fa altro che supplire ad una lacuna dell'articolo 122, il quale affida alla legge dello Stato la determinazione dei principi fondamentali su questioni quali l'eleggibilità, l'incompatibilità e la durata degli organi, ma dimentica di inserire anche la composizione degli organi. Oggi noi ci troviamo di fronte al problema di consigli regionali che in maniera autoreferenziale decidono di aumentare il numero dei consiglieri, ma teoricamente potrebbe capitare l'esatto opposto, cioè potrebbe capitare che dei consigli regionali, in maniera altrettanto autoreferenziale, riducano a tal punto il numero dei loro componenti da non garantire la rappresentanza territoriale delle province; e tutto ciò dovrebbe essere soggetto solo ed esclusivamente ad una impugnativa davanti alla Corte costituzionale. Tutto questo è possibile che si verifichi, considerata l'autonomia piena ed esclusiva statutaria, che tra l'altro i consigli regionali si sono autoattribuiti in forza dell'articolo 123. Io credo che un attimo di riflessione in più ed un maggior senso di responsabilità su questo articolo aggiuntivo sarebbero necessari ed invito i colleghi a votare a favore, come farà il gruppo dell'UDC.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, poche parole per affermare in primo luogo che il gruppo di Forza Italia voterà a favore di questo articolo aggiuntivo, perché siamo tutti profondamente convinti che gli organi di governo regionale siano di fronte ad una grande sfida, quella di far fronte ai nuovi compiti che assegna loro il federalismo che stiamo costruendo e che faranno aumentare in maniera esponenziale l'attività di natura legislativa.

Penso, in particolare, ai consigli regionali che dovranno riempire di provvedimenti concreti il lungo elenco delle materie del terzo comma dell'articolo 117, del quarto sulla *devolution*, comprese anche tutte quelle materie che spettano loro come fatto residuale.

Credo che di fronte a questo grande compito vi sia il problema di conciliare l'efficienza con la rappresentanza democratica dei territori e con la capacità di salvaguardare nel modo migliore le minoranze e le varie ricchezze culturali appartenenti a ciascuna regione; quindi, credo si tratti di un compito difficile, ma possibile. Di fronte a questa prospettiva, tra l'altro, bisogna anche cercare di non trasformare la diversità delle singole regioni in una corsa alla differenza; occorre, cioè, avere anche dei principi attraverso cui convergere verso un sistema armonico.

Per tutti questi motivi credo che inserire nell'ambito dell'articolo 122 della Costituzione la dizione « criteri per la composizione » sia una soluzione non solo efficace, ma anche rispondente agli interessi nazionali.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Verdini. Ne ha facoltà.

DENIS VERDINI. Signor Presidente, annuncio che il mio voto sarà contrario a questo articolo aggiuntivo per le modalità attraverso cui è stato chiesto di esprimere,

al contrario, parere favorevole. Si parla di autoreferenzialità e si trattano le regioni come se fossero composte da individui deficienti, cioè incapaci di intendere e di volere. Si parla di un aumento sconsiderato dei consiglieri regionali nel momento in cui stiamo approvando una norma che trasferisce una serie di funzioni alle regioni. Quindi, chiedo che su questo argomento si rifletta; se è vero che potrebbe essere inserita una cornice — una sorta di contenimento —, è pur vero che l'esposizione attraverso cui si è chiesto all'Assemblea di votare a favore di questa proposta emendativa non mi convince e, pertanto, mi pronuncerò esprimendo un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Fistarol. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FISTAROL. Signor Presidente, annuncio che voterò contro l'articolo aggiuntivo in oggetto poiché nella nostra discussione riemerge costantemente una tendenza anche se, talvolta, in modo mascherato. Sto parlando della tendenza del Parlamento a porre le regioni sotto tutela e a ritenere che il sistema delle autonomie nel nostro paese costituisca, di fatto, un pericolo, un rischio da evitare. Invece, colleghi, non è così! Noi ci riempiamo la bocca del termine federalismo, ma la parola chiave per quest'ultimo è « responsabilità ». Noi, quindi, dobbiamo scommettere sulla responsabilità di coloro che gestiscono i livelli territoriali, i quali debbono essere chiamati a partecipare responsabilmente alla definizione di politiche di risanamento del debito pubblico. Insomma, le regioni italiane sono maggiorrenni e vaccinate e noi non possiamo intervenire — anche attraverso l'approvazione di questo articolo aggiuntivo — su questioni inerenti solamente ai consigli regionali, i quali debbono essere messi in condizione di rispondere del loro operato ai propri cittadini (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Moroni. Ne ha facoltà.

CHIARA MORONI. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare che il mio gruppo voterà a favore di questo articolo aggiuntivo, che ci sembra coerente ed adeguato. Infatti, riteniamo che l'omogeneità e la disciplina dell'aspetto quantitativo relativamente alla composizione dei consigli regionali siano adeguate. Ci auguriamo che questo rappresenti un primo passo per tornare ad avere un'omogeneità anche per quanto riguarda i sistemi elettorali concernenti le elezioni regionali.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Carrara 36.05, nel testo riformulato, sul quale la Commissione ed il Governo si rimettono all'Assemblea.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale e di deputati del gruppo di Forza Italia*) (*Vedi votazioni*).

(Presenti	433
Votanti	407
Astenuti	26
Maggioranza	204
Hanno votato sì	225
Hanno votato no ..	182).

Passiamo alla votazione dell'articolo aggiuntivo Boato 36.04.

Invito il relatore ad esprimere il parere della Commissione.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor presidente, esprimo parere contrario (*Commenti del deputato Boato*).

PRESIDENTE. Il Governo?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, mi scusi ma debbo precisare che il Comitato dei nove, dopo avere espresso in un primo momento parere contrario sull'articolo aggiuntivo Boato 36.04, ha svolto un ulteriore approfondimento ed ha stabilito, invece, di esprimere un parere favorevole.

Pertanto, modificando la precedente dichiarazione, preciso che su tale proposta emendativa il parere è favorevole.

PRESIDENTE. Ne prendo atto, onorevole relatore.

Anche il Governo cambia parere... ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Sì, signor Presidente, anche il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo aggiuntivo Boato 36.04, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	419
<i>Votanti</i>	413
<i>Astenuti</i>	6
<i>Maggioranza</i>	207
<i>Hanno votato sì</i>	412
<i>Hanno votato no</i> ..	1).

***(Ripresa esame dell'articolo 38
— A.C. 4862 ed abbinata)***

PRESIDENTE. Riprendiamo l'esame dell'articolo 38 e della proposta emenda-

tiva ad esso presentata, precedentemente accantonati *(vedi l'allegato A — A.C. 4862 ed abbinata sezione 3)*.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, come i colleghi ricorderanno, nella seduta di ieri avevamo accantonato l'esame dell'emendamento Elio Vito 38.200, nonché la votazione dell'articolo 38, a seguito di un intervento del collega Boccia, il quale aveva posto una questione che questa mattina è stata riproposta e nuovamente discussa in sede di Comitato dei nove.

In sintesi, l'onorevole Boccia sostiene che, per assicurare uniformità al sistema, si debba valutare se anche per quanto riguarda il caso di morte o di impedimento del presidente della giunta regionale si possa prevedere lo stesso trattamento adottato per il Presidente del consiglio, così come andremo a definire nei prossimi giorni.

Dopo una attenta valutazione da parte di tutto il Comitato dei nove, si è ritenuto di non accogliere questo suggerimento. Peraltro su questo punto non è stato presentato alcun emendamento; del resto, la Commissione, ove avesse ritenuto di dover recepire l'istanza del collega Boccia, avrebbe potuto promuoverlo essa stessa.

Ringrazio quindi il collega Boccia per aver posto il problema ma, ritenendo che le due elezioni — quella del presidente della Giunta regionale e quella del *premier* — non siano comparabili in quanto legate a valutazioni e regimi diversi, abbiamo ritenuto di confermare il parere favorevole sull'emendamento Elio Vito 38.200.

PRESIDENTE. Il Governo ?

ALDO BRANCHER, *Sottosegretario di Stato per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo concorda con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE
PIER FERDINANDO CASINI (ore 17,20)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, prima di dare la parola all'onorevole Boato, che ha chiesto di intervenire, vorrei cogliere l'occasione per salutare, esprimendo i sentimenti di amicizia del popolo italiano al popolo rumeno, il presidente della Repubblica di Romania Ion Iliescu, presente in tribuna (*Applausi*). Grazie, presidente, per la sua visita.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, il vigente articolo 126 recita: « Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge. Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale. Il decreto è adottato sentita una Commissione dei deputati e senatori [...] ».

L'emendamento Elio Vito 38.200 prevede, invece, che il decreto di scioglimento sia adottato previo parere del Senato federale della Repubblica. Siamo contrari a quest'ipotesi ed esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame. Non comprendo come, poche ore fa, l'Assemblea abbia deliberato che, in materia di interesse nazionale, sia il Parlamento in seduta comune e a maggioranza assoluta dei componenti a pronunciarsi. Invece, nel caso di scioglimento di un consiglio regionale o di rimozione di un presidente della giunta che abbia compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge, si prevede che il decreto sia adottato semplicemente previo parere del Senato federale. Se vi fosse una logica in questo sistema — ma purtroppo appare privo di logica —, la competenza dovrebbe rimanere o ad una Commissione bicamerale o a Camera e Senato, non certo al solo Senato federale della Repubblica. Per questo motivo, esprimeremo un voto contrario.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, condividendo in pieno quanto ha espresso il collega Boato, avverto la necessità di dare un'interpretazione dell'emendamento in esame. Questo testo è precedente alla modifica che ha previsto che la sede di definizione di interesse nazionale sia il Parlamento in seduta comune. In qualche modo, è la spia di quello che considerate essere il Senato federale. Poiché il Senato federale non è tale, l'avete trasformato in una sorta di comitato di controllo sull'operato delle regioni. Non essendo riusciti a fare pulizia in tempo, avete previsto il Parlamento in seduta comune per quanto riguarda l'interesse nazionale e, di fronte ad un atto grave quale lo scioglimento di un consiglio e la rimozione di un presidente, si prevede il parere del Senato federale quasi fosse un comitato di controllo delle regioni. Evidentemente, una logica di questo genere ci vede fortemente contrari.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Russo Spena. Ne ha facoltà.

GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, anche noi, deputati di Rifondazione comunista, esprimeremo un voto contrario sull'emendamento in esame. Il nostro voto contrario l'avevamo preannunciato ieri in Commissione e si inserisce nella critica complessiva che rivolgiamo all'impianto che sta emergendo dai voti di quest'Assemblea. Infatti, come è stato rilevato dal presidente Boato e dall'onorevole Bressa, l'emendamento in esame, di fatto, allude a due errori, a due derive, anche sul piano istituzionale; il primo riguarda il Senato federale. L'emendamento in esame, firmato dai presidenti di gruppo della maggioranza, confessa la concezione che del Senato federale emerge all'interno della maggioranza: un comitato di controllo sull'attività degli enti autarchici territoriali, delle province, dei co-

muni, delle regioni; addirittura, evoca all'interno di una sorta di conflitto di interessi. In secondo luogo, l'emendamento della maggioranza allude ad un imperfetto, poco garantista e preoccupante sistema delle garanzie. Infatti, è sostituito il terzo periodo del primo comma dell'articolo 126 che stabilisce che il decreto sia adottato sentita una Commissione bicamerale, ossia una Commissione di deputati e senatori, costituita per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica, riducendo, invece, il percorso decisionale al puro e semplice Senato federale ed eliminando la Camera dei deputati.

Al limite, all'interno del sistema, che non accettiamo, ma che sta delineando la maggioranza con il suo voto, in qualche modo poteva essere comprensibile una competenza, oltre che del Senato federale, anche della Camera di deputati. Ma questo non avviene, per questo, l'emendamento allude ad un distorto e criticabile — e lo stiamo criticando, infatti — sistema costituzionale.

Ricordo che lo scioglimento e la rimozione di consigli regionali o di presidenti della giunta regionale sono atti di grande gravità, di massima importanza, che vanno valutati con grande attenzione, non soltanto nel giudizio, ma nel sistema e nei rapporti istituzionali. È questo che ci preoccupa. Non basta dire che il Senato federale valuterà con molta attenzione, come abbiamo sentito ieri; noi vogliamo fissare — questo è lo Stato di diritto — un sistema di regole e di garanzie che di per sé, istituzionalmente, garantiscano l'equilibrio di fronte ad un caso così grave come lo scioglimento e la rimozione.

Quindi, ci sembra che questo emendamento sia da respingere, anche perché è preoccupante all'interno dello stesso sistema di garanzie.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, annuncio il nostro voto contrario,

perché anche in questo caso si ripropone una questione che sta dominando la discussione in queste settimane, cioè il ruolo, il carattere, le competenze, la funzione, la stessa composizione del Senato federale. Di nuovo si pone una valutazione sulla opportunità che sia il Senato della Repubblica ad esprimere un parere. Infatti, la domanda che dovremmo porci si rifà al ruolo del Senato federale. Il Senato federale è il luogo dove si compongono le diverse istanze o diventa un organo di controllo delle regioni? Che cos'è? O è l'una o è l'altra cosa! In un sistema federale, domina il ruolo di composizione e non quello di arbitro e di controllo di merito dello svolgimento dei poteri delle regioni. In questo caso, di nuovo, questa valutazione dovrebbe essere affidata alla Camera, in quanto organo preposto alla legislazione che ha un rilievo nazionale, o, nella formulazione precedente, più propriamente dovrebbe essere affidata ad una commissione composta da deputati e senatori o ancora, in maniera più coerente con il disegno che sta prendendo forma, dovrebbe essere affidata al Parlamento in seduta comune, per quanto improbabile; ma allora è improbabile anche nel caso dell'interesse nazionale (in quella sede il Parlamento dovrebbe valutare ed esprimere un parere in merito alle disposizioni contenute).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Pacini. Ne ha facoltà.

MARCELLO PACINI. Signor Presidente, lo spirito con cui mi accingo a dare il mio voto favorevole al nuovo articolo della Costituzione potrei riassumerlo in questo modo: meglio questo che niente! Nel senso che io ero a favore di una completa liberalizzazione delle forme di Governo sulla base di due considerazioni.

La prima è che dopo la sentenza della Corte costituzionale sullo statuto della Calabria è impossibile trovare forme di presidenzialismo che si differenzino minimamente da quanto prescrive questo articolo 126. In secondo luogo, avendo introdotto il

divieto del terzo mandato, che ora abbiamo addirittura posto in Costituzione, questo principio del *simul stabunt, simul cadent*, a cui noi ci siamo affidati per avere stabilità, diventa un'arma spuntata che vale soltanto per il primo mandato, perché per il secondo mandato non vale affatto.

Io avevo presentato un emendamento in questa direzione, ma poi l'ho ritirato, perché mi sono accorto che la cultura politica e la cultura parlamentare non hanno sufficiente esperienza, ad oggi, per poter apprezzare questa situazione.

Quindi, in questo momento, numerose istanze delle regioni italiane non ricevono una risposta positiva; mi auguro che potranno averla in futuro. Ripeto, il nuovo articolo è comunque un progresso rispetto al passato.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boccia. Ne ha facoltà.

ANTONIO BOCCIA. Signor Presidente, intervengo solo per preannunciare il mio voto contrario sull'emendamento Elio Vito 38.200, poiché, a mio avviso, rende sostanzialmente disarmonica l'azione sanzionatoria del potere centrale. Nella parte antimeridiana della seduta, infatti, a seguito dell'approvazione di una proposta emendativa maggiormente garantista, si è stabilito che il Parlamento in seduta comune possa annullare una legge in conflitto con l'interesse nazionale della Repubblica.

In questo caso, in cui si contempla una sanzione maggiore, vale a dire lo scioglimento del consiglio regionale, è prevista invece una garanzia minore, perché è sufficiente un semplice parere, peraltro espresso dal solo Senato federale. Mi sembra vi sia un assetto complessivamente disarmonico in ordine alle sanzioni; francamente, avrei previsto anche in tal caso la competenza del Parlamento in seduta comune, poiché lo scioglimento del consiglio regionale costituisce un atto sicuramente più grave dell'annullamento di una legge (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo e del deputato Boato*).

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'emendamento Elio Vito 38.200, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti e Votanti</i>	405
<i>Maggioranza</i>	203
<i>Hanno votato sì</i>	235
<i>Hanno votato no</i> ..	170).

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 38, nel testo emendato.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	413
<i>Votanti</i>	411
<i>Astenuti</i>	2
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	238
<i>Hanno votato no</i> ..	173).

Chiedo al relatore di indicarci come ritenga più opportuno proseguire i nostri lavori.

DONATO BRUNO, Relatore. Signor Presidente, propongo di procedere con l'esame dell'articolo 40.

PRESIDENTE. Sta bene.

***(Esame dell'articolo 40
– A.C. 4862 ed abbinato)***

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 40 e delle proposte emendative ad esso presentate (*vedi l'allegato A – A.C. 4862 ed abbinato sezione 4*).

Ha chiesto di parlare l'onorevole Maran. Ne ha facoltà.

ALESSANDRO MARAN. Signor Presidente, onorevoli colleghi, intervengo sul complesso degli emendamenti presentati all'articolo 40 del provvedimento in esame per esplicitare meglio il nostro obiettivo. Il testo in questione, infatti, rende evidente a tutti l'idea di federalismo che ha in mente la maggioranza di Governo, poiché si propone di abrogare tutte le forme e le condizioni particolari di autonomia stabilite dal vigente articolo 116 della Costituzione.

La proposta di riforma costituzionale in esame prevede di abrogare tutte le previsioni di un'autonomia differenziata, ma se questa è la riforma che dovrebbe introdurre il federalismo o la *devolution*, di cui si è parlato in questi mesi, che doveva attribuire addirittura competenze esclusive, ciò risulta davvero incomprensibile.

Vorrei osservare come la *devolution* sia stata largamente annacquata, e successivamente si sia cercato di imprimere maggiore coerenza alla riforma, attraverso interventi del tutto occasionali, come il potere sostitutivo e l'interesse nazionale, che dovevano cercare di imbrigliare l'attribuzione delle competenze esclusive. Ciò che più conta, tuttavia, è che alla fine è stato cancellata, con un tratto di penna, la possibilità per le regioni di ampliare le proprie competenze, peraltro su iniziativa delle stesse regioni, non solo su tutte le materie previste dal vigente comma 3 dell'articolo 117 della Costituzione (le materie concorrenti), ma anche per una serie di materie di competenza esclusiva, come ad esempio la giurisdizione e le norme processuali, l'ordinamento civile e penale, la giustizia amministrativa, oppure l'organizzazione della giustizia di pace, le norme generali sull'istruzione e perfino la tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Si tratta di materie per le quali ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia potevano essere attribuite alle regioni, con legge dello Stato, su iniziativa delle regioni interessate, sentiti gli enti locali, ed era sufficiente che la legge fosse approvata dalle Camere, a maggioranza

assoluta dei componenti, sulla base, naturalmente, di un'intesa fra lo Stato e la regione interessata

Condizioni, quindi, d'autonomia che il testo oggi comprime, a dimostrazione del fatto che gran parte del disegno di riforma costituzionale proposto all'attenzione della Camera non fa altro che organizzare, in maniera raccogliatrice, una serie di slogan elettorali: infatti, la *devolution* è un totem ormai relativamente innocuo, anche se l'origine e la *ratio* di quel disegno erano incompatibili con l'evoluzione in senso cooperativo che il federalismo riveste ormai in tutti i paesi.

È un totem che serve alla Lega per non perdere la faccia. L'interesse nazionale, come abbiamo constatato, è un altro totem che serve, invece, ad Alleanza nazionale, per non perdere a sua volta la faccia, anche se le Camere riunite in sessione comune sono un'eventualità remota per intervenire nell'affermazione di tale interesse.

Alla finire, che rimane? Un accentrimento molto vistoso, non solo nel tentativo di redistribuire e riscrivere le materie e la separazione delle materie tra competenze esclusive dello Stato, quelle concorrenti e quelle regionali, anziché — come si sarebbe dovuto fare — individuare i luoghi della cooperazione istituzionale, organizzando un Senato federale degno di tale nome.

Si pensa di risolvere i problemi che potrebbero derivare da un'eccessiva, o ritenuta eccessiva, autonomia delle regioni stralciando completamente il comma che consentiva quell'autonomia differenziata che costituisce una risposta ragionevole al profondo dualismo che presenta il nostro paese. Il nostro paese, infatti — forse superato in ciò solo dalla Germania unificata —, mantiene un divario profondo tra alcune regioni, quelle settentrionali ed altre, quelle meridionali.

Un'organizzazione flessibile avrebbe consentito di offrire una risposta alle esigenze che lo strumento « federalismo » è nato per soddisfare. Si sarebbe trattato della possibilità di reagire in maniera rapida ai cambiamenti e alle sollecitazioni del nuovo quadro competitivo, in forma

flessibile ed in maniera adatta a territori così differenziati tra loro. Tale possibilità è cancellata. Sarebbe stata una possibilità che sarebbe passata al vaglio delle Camere, una possibilità che sarebbe dipesa da un'iniziativa che le regioni avrebbero dovuto assumere valutando costi, benefici e rischi (l'autonomia, infatti, non è solo vantaggio, ma anche un rischio: richiede capacità organizzative e risorse finanziarie).

Si esclude inoltre la possibilità di mantenere una procedura negoziata che, anch'essa, ricalca uno tra gli elementi centrali del federalismo: la cooperazione, la negoziazione e la possibilità di stabilire canali comunicativi che rispondano ad alcune esigenze, senza sacrificarne altre.

Tale ipotesi è cancellata, per fare posto ad una sedicente « organizzazione esclusiva » che, poi, si rivela esclusiva fino ad un certo punto, perché come la Corte costituzionale ha rilevato in più occasioni, lo Stato mantiene la possibilità d'intervento pressoché in tutte le materie, a garanzia di alcuni principi essenziali ed anche di previsioni in determinate materie, quali la tutela dell'ambiente, la tutela della concorrenza, eccetera.

Si pensa di eliminare la possibilità di accrescere l'autogoverno e la responsabilità, per far posto semplicemente ad alcune « bandierine ».

Ciò è un elemento che va sottolineato, perché bisogna sgomberare il campo dagli equivoci prodotti. Anche a noi era sembrato che, nella prima formulazione, la *devolution* fosse uno strumento per spaccare il paese, per determinare alcune regioni a realizzare, come meglio credevamo, il proprio autogoverno su determinate materie, a scapito delle altre regioni. In seguito, si è rivelato che quelle richieste si sono dovute adattare alle pressioni provenienti da altri settori della Casa della libertà e pertanto si sono ridotte a poco. Si sono mantenuti un principio di rottura ed un'ideologia federalista, che puntano a separare ed a dividere, ma, in realtà, sono molto depotenziate.

D'altra parte, l'interesse nazionale, con tali clausole, rimane una « bandierina ».

Tali spinte contrapposte, alla fine, non fanno che svilire e depotenziare la faticosa costruzione di una Repubblica solidale ed autonomista che sta lentamente mettendo radici e che rischia di essere impoverita con il processo che voi tentate di portare a compimento.

Abbiamo cercato di sottolinearlo per ciò che riguardava la fantomatica clausola di supremazia. Tutti gli Stati federali dispongono di una clausola di supremazia (è il caso degli Stati Uniti) o di una competenza generale ancorata alla tutela dell'unità giuridica ed economica dello Stato (è il caso della Germania). Infatti, è naturale che un moderno riparto non deve sacrificare le esigenze di raccordo, né deve sacrificare una funzione unificante che l'ordinamento esige sulle materie più disparate. Ma nessuno Stato federale possiede due o tre clausole di supremazia di interesse nazionale. Dal momento che queste clausole sono presenti poiché le avete volute introdurre nel testo, perché mai sottrarre alle regioni la possibilità di guadagnare, come prevede l'articolo 116, ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia? Quelle clausole, infatti, dovrebbero allontanare ogni timore che si possano « sfondare » condizioni determinate, controllate e monitorate dallo Stato. Quale paura vi era? Evidentemente, si è voluta allontanare la possibilità di un'organizzazione federale e differenziata, perché ciò che non si vuole è che questa riforma porti a compimento la riforma federalista avviata con la modifica del Titolo V. Non si vuole completare quella Repubblica autonomista. Si immagina in maniera ottocentesca che, davvero, lo Stato possa controllare e determinare tutto e che possa essere in grado di promuovere lo sviluppo come decisore unico, quando ciò nella realtà di ogni giorno è ormai lontano dalla possibilità di realizzarsi.

Infatti, le politiche di sviluppo non dipendono più da un unico decisore, ma dalla possibilità di cooperare, di mettere assieme diversi livelli e diversi pezzi di società, di territorio — dalle autonomie funzionali, all'università, agli enti locali —

che sono la condizione perché il nostro paese possa vincere la sfida competitiva.

Oggi si torna indietro rispetto a quella che era stata la scommessa di questi anni. Da una parte, si immagina di poter accontentare la Lega con il simbolo della *devolution* (con *Braveheart* e tutto ciò che si è raccontato in questi anni), per poi ridursi ad accettare una formulazione non solo insoddisfacente, ma addirittura ridicola con riferimento alle competenze esclusive. Dall'altra parte, si pensa di contenere il resto ricorrendo ad un interesse nazionale che non è esercitabile e che si limita a descrivere un'altra delle bandierine elettorali.

Vi è, poi, chi racconta che questo ingorgo dovrebbe essere risolto attribuendo al *premier* quei poteri che lo Stato ha ingarbugliato. Ma questa è un'altra illusione. Non è possibile pensare di affidare ad un unico decisore — come sottolineavo poco fa — la determinazione delle politiche. Per procedere nella strada della costruzione di una Repubblica autonomista e solidale bisogna finalmente accettare che le opportunità che in futuro saranno assicurate al nostro paese dipendono, in larga misura, dalla possibilità di ottenere assieme ad altri ciò che non possiamo ottenere da soli. Mi riferisco alla possibilità di lavorare e cooperare assieme ai diversi livelli territoriali, consentendo tutte le forme di autonomia necessarie nel rispetto di alcune clausole unificanti. Questo era possibile fare con il vecchio Titolo V, solo che si fosse cercato di portare a compimento l'unica riforma necessaria: dotarsi, finalmente, di un Senato federale degno di questo nome.

Ciò non si vuole fare perché quella composizione e le competenze rimangono ancora, da un lato, assolutamente insoddisfacenti e, dall'altro lato, debordanti rispetto a qualunque organizzazione federale. Un Senato che abbia l'ultima parola su un certo numero di materie non esiste in nessun ordinamento federale e si cerca di risolvere questa mancanza — e questo continua ad essere un nodo irrisolto, un vizio di fondo — con una serie di totem di nessun significato.

È questo che vogliamo dire al paese e che vogliamo contrastare (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bressa. Ne ha facoltà.

GIANCLAUDIO BRESSA. Signor Presidente, nel febbraio 1997 si insediava la Commissione bicamerale, che aveva davanti a sé molte questioni da affrontare.

Una delle più delicate, perché in quel momento l'Italia premeva, era la ridefinizione in senso federale dell'assetto e della nostra Repubblica.

Ricordo che durante i lavori della Commissione bicamerale, in estate, presentai per la prima volta l'emendamento che, in qualche modo, fu il « padre » del terzo comma dell'articolo 116, che poi è diventata norma costituzionale.

Per la prima volta in quell'occasione veniva avanzata l'ipotesi secondo cui le regioni a statuto ordinario avrebbero potuto avere forme e condizioni particolari di autonomia, concesse loro con legge ordinaria.

Ricordo che allora ci fu una sollevazione da parte di tutti i nostri colleghi della Commissione bicamerale — quel mio emendamento fu posto ai voti e raccolse il mio voto, quello del collega Boato e del collega Zeller — e vi fu anche una certa contrarietà della dottrina che accusò il sottoscritto di avere commesso un peccato di lesa maestà nel parlare di specialità con legge ordinaria.

Devo dire che all'interno della Commissione bicamerale, durante la discussione che si svolse nei mesi successivi, la situazione ed il clima mutarono notevolmente. Quel primo emendamento fu « affinato » nella scrittura fino a quando non fu fatto proprio dal Comitato dei nove, chiamiamolo così, della Commissione bicamerale, che lo propose all'Assemblea, che lo votò.

Ritengo importante questa ricostruzione, perché essa sta a significare come allora, in Commissione bicamerale, tutte le

forze politiche votarono quell'articolo, votarono cioè quel terzo comma. Quando poi si arrivò all'approvazione della riforma del Titolo V della Costituzione, quel terzo comma fu di fatto ripetuto alla lettera, integralmente.

Per quale ragione ho voluto svolgere questa ricostruzione? Perché nel corso dei lavori della Commissione bicamerale, i partiti d'opposizione di allora, con l'esclusione della Lega Nord che aveva abbandonato i lavori — parliamo quindi di Alleanza Nazionale, di Forza Italia e del CCD-CDU di allora — votarono in maniera compatta questo terzo comma dell'articolo 116.

Lo votò il Presidente Berlusconi, il Vicepresidente Fini: non ricordo se l'onorevole Nania facesse parte della Commissione bicamerale, ma lo votò anche l'onorevole Nania.

L'onorevole Nania, oggi senatore, utilizza in maniera strumentale e a mo' di propaganda l'argomentazione secondo la quale il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione sarebbe stata la secessione per legge di questo Paese.

Vorrei che riflettessimo seriamente su quanto afferma il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, perché questa Assemblea, prima di compiere lo scempio di cancellarlo definitivamente, abbia chiaro quello che sta facendo.

La norma prevede la possibilità per alcune regioni, evidentemente dotate di maggiori capacità di governo — si badi bene, di maggiori capacità di governo: quello che conta nel terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione è l'iniziativa politica, non altro! — di proporre un progetto di autonomia differenziata. Infatti, si parla di forme e condizioni particolari di autonomia, tali da estendere le funzioni di governo ad ulteriori materie rispetto a quelle previste per tutte le regioni, con un regime di autonomia finanziaria differenziata e la possibilità di maggiori mezzi finanziari a disposizione.

Il progetto di autonomia differenziata viene negoziato dalla singola regione con il Governo, deve essere approvato dal Parlamento con legge, secondo un modello

che in Spagna ha avuto qualche successo. Si badi bene: sono previste l'iniziativa da parte delle regioni, sentite le autonomie locali (e quindi il parere), un'intesa raggiunta con il Governo, l'approvazione da parte della legge dello Stato (quindi del Parlamento).

Ditemi voi come è possibile immaginare una secessione che deve vedere prima l'intesa con le autonomie locali, poi un voto in una delle assemblee regionali e quindi un'intesa con il Governo ed infine un voto a maggioranza assoluta da parte del Parlamento. Se le rivoluzioni o le secessioni avessero avuto questo percorso logico, la storia sarebbe ferma! Non saremmo stati in grado di leggere nei nostri libri di storia una sola forma di secessione o una sola forma di rivoluzione!

Ecco, quindi, svelata la strumentalità propagandistica delle argomentazioni di Alleanza nazionale e del senatore Nania.

Accanto a tale riflessione ne va svolta un'altra perché si tratta non di un obbligo di legge per tutti, ma di un'opportunità che viene concessa a singole regioni e di uno strumento che la Costituzione, quanto alla decisione finale, pone nelle mani del Governo e del Parlamento. Quindi, si ha a che fare con la responsabilità e la capacità politica delle singole regioni e con il ruolo fondante di Governo e Parlamento per la definizione del proprio assetto istituzionale. Altro che secessione, questo è, né più né meno, un processo di contrattazione! È il federalismo che si incarna, che si fa sistema. Questo è il terzo comma dell'articolo 116.

Si tratta di un'opportunità — non un obbligo o un vincolo — tesa a rendere più elastico il sistema di governo complessivo del paese al fine di adeguarne l'impostazione, laddove necessario, ad esigenze di differenziazione territoriale. Abbiamo sentito più volte, nella passata legislatura e nell'attuale, che il federalismo non poteva portare con sé motivi di divisione del paese. Oggi voi ci proponete un meccanismo quale quello della *devolution* che costruisce scientificamente in laboratorio la possibilità di una secessione dei diritti nel nostro paese.

Quello che avevamo proposto noi con il terzo comma costituiva, passo dopo passo, la costruzione di una cultura istituzionale federalista. Infatti, è del tutto evidente che non tutte le quindici regioni a statuto ordinario sono in grado di fare contemporaneamente le stesse cose. È del tutto evidente che la velocità tra le varie regioni possa essere diversa e — si badi bene — la velocità e la maturazione non dipendono dalle risorse, ma dalla capacità e dal senso di responsabilità delle classi politiche. Ecco perché, per costruire il federalismo nel nostro paese, aveva una funzione straordinariamente importante il terzo comma dell'articolo 116.

Il motivo per cui tale strumento debba essere eliminato è cosa, quindi, del tutto incomprensibile. In tal modo si privano le regioni più avanzate — politicamente più avanzate, non economicamente o finanziariamente — e gli stessi Governo e Parlamento, nella loro funzione più alta di definire l'assetto complessivo del paese, della capacità di proporre progetti più avanzati di autonomia e, perciò, di realizzare in concreto il federalismo. Abbiamo discusso tante volte in quest'aula sul fatto che le autonomie speciali, quelle garantite dalla Costituzione, sono state da sempre la frontiera della cultura autonomista nel nostro paese. Con il terzo comma dell'articolo 116 nulla di più si faceva che consentire alle quindici regioni a statuto ordinario di affrontare con coraggio, con determinazione e con responsabilità politica la nuova fase storica del paese che era garantita dall'introduzione di un modello federale nella nostra Repubblica.

Il terzo comma significava consentire a ciascuna comunità territoriale di darsi l'assetto e la capacità di governo più consoni alle proprie esigenze. Era, cioè, una forma moderna ed originale di costruzione di uno Stato federale partendo da uno Stato centrale. Come ricordo sempre, infatti, la nostra Repubblica è uno Stato centrale. Nel momento in cui si è deciso di dare una forma federale all'assetto istituzionale bisognava riempirlo di contenuti e di strumenti. L'articolo 114,

come ho ripetuto tante volte, è uno di tali strumenti. Il terzo comma dell'articolo 116 era forse, lo strumento più proprio ed innovativo.

In cambio dell'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 la vostra riforma ci propone la *devolution*, che è un'impossibilità logica — lo abbiamo detto più volte e lo ripeto — poiché vi sono due competenze esclusive sulla stessa materia. Vi rendete perfettamente conto che tutto questo, prima o poi, verrà sanzionato duramente dalla Corte costituzionale e della vostra *devolution* resteranno solo le macerie.

Accanto a ciò proponete il recupero dell'interesse nazionale. L'interesse nazionale viene richiamato quale elemento idoneo a tradursi in un'impropria censura politica da parte del Parlamento. Non è da trascurare che nell'esperienza precedente la riforma costituzionale del 2001 la previsione in Costituzione dell'interesse nazionale, configurato nel 1948 come limite di merito per la legislazione regionale demandato alle valutazioni del Parlamento, aveva generato una delle più rilevanti distorsioni degli equilibri complessivi tra Stato e regioni senza costituire alcun reale elemento di tutela dell'unitarietà sostanziale del sistema.

L'esperienza passata, relativamente all'interesse nazionale, si presenta quindi particolarmente e brutalmente significativa in senso anti-regionale. La riproposizione dell'interesse nazionale smentisce tutto il percorso compiuto in questi anni. Sotto un profilo giuridico ed istituzionale, la sua reintroduzione, come limite, travolge le garanzie fondamentali di tutela dell'autonomia regionale, resa così vulnerabile da parte di prevedibili intrusioni centralistiche, ispirate da logiche essenzialmente politiche. Questo è quello che voi state proponendo: la cancellazione dell'elemento di dinamismo nella costruzione, in senso federale, della nostra Repubblica e la reintroduzione dell'interesse nazionale. Vi rendete conto dell'enorme pasticcio che state facendo? Ma, soprattutto, vi rendete conto della scarsissima credibilità che avete, nel momento in cui cercate di

accreditare questo vostro progetto come un progetto di modernizzazione del paese e delle sue istituzioni?

Cancellate gli elementi di modernità, introducete presunte fughe in avanti — qual è la *devolution*, che si risolverà, come ho detto prima, in un cumulo di macerie, nel momento in cui la Corte costituzionale sanzionerà l'illogicità di due competenze esclusive sulle stesse materie — e recuperate l'interesse nazionale nel peggiore dei modi possibili, cancellando il grandissimo sforzo culturale, che la riforma del Titolo V aveva portato nel nostro paese. Certo, il Titolo V aveva bisogno di essere corretto, perché così come era, alla prova dei fatti, aveva dimostrato dei limiti, ma voi, anziché correggere quei limiti, state facendo fare dei grandissimi passi indietro al nostro sistema istituzionale e, quel che è peggio, terremotate quel minimo di autonomia, che stava prendendo forza e piede all'interno delle regioni.

Devo dire che, se una delusione c'è stata, da parte mia, nell'attuazione del Titolo V, è stata proprio nel vedere che le regioni non hanno saputo utilizzare convenientemente il comma terzo dell'articolo 116. Vorrei chiedere, per esempio, al presidente della mia regione, Galan, il quale molte volte parla di federalismo e della frontiera del federalismo come la frontiera per il Veneto, che cosa ha fatto in questi quattro anni. Dov'è il suo progetto di autonomia differenziata e speciale, che la Costituzione poteva garantire? La stessa domanda potremmo farla al presidente Formigoni, ma anche ai presidenti Errani, Bassolino, Martini, che sono esponenti della nostra parte politica. Ciò probabilmente dimostra che c'è un deficit culturale e politico molto grave nel nostro paese, ma questo deficit culturale e politico nella costruzione di un assetto federale non si recupera sicuramente con la vostra medicina, cioè con il recupero dell'interesse nazionale e con la trasformazione del Senato pseudofederale in un comitato di controllo, che ha come unico compito quello di comprimere l'autonomia legislativa regionale e le sue funzioni di modernizzazione del paese.

Non sono abituato a scherzare, quando parlo di riforme costituzionali. Nella passata legislatura non abbiamo scherzato. Abbiamo fatto una scommessa per il paese. Oggi vediamo che questa maggioranza e questo Governo non solo rifiutano quella scommessa, ma ci fanno tornare indietro, pericolosamente indietro, e non solo rispetto alla Costituzione del 1948. Ci fanno fare dei passi indietro dopo che la società, le istituzioni e la cultura amministrativa stavano faticosamente avviandosi lungo un nuovo percorso. Questa è una responsabilità gravissima, che voi vi prendete, e lo è ancor di più perché il vostro progetto non ha un'anima costituente, bensì è semplicemente una verifica di maggioranza, che vi consente di tirare avanti in vista delle prossime elezioni. È una delle poche cose che immaginate di poter portare, come risultato, in un bilancio di questo Governo assolutamente fallimentare. Ma le verifiche di maggioranza non possono trasformarsi in Costituzione! Quando ciò succede, a pagare questo prezzo sono tutti i cittadini italiani.

Credo però che i cittadini italiani lo abbiano capito e ne siano consapevoli. E quando ci sarà, se ci sarà (ma credo senz'altro che ci sarà), l'occasione del referendum, avremo molti argomenti, non per smontare questa vostra riforma, ma per dire quanto poco riformatori siete voi, quanta poca cultura di riforma costituzionale siete stati in grado di dare a questo paese, quanto poco federalisti siete stati, quanto neocentralisti vi siete dimostrati e quanto disastrosamente dimostrate di essere non padri costituenti, ma « nipotastri » costituenti (*Applausi dei deputati dei gruppi della Margherita, DL-L'Ulivo, dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e Misto-Verdi-L'Ulivo - Congratulazioni!*)

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, ricordo che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Elio Vito 38.200, che, nella parte consequenziale, recava la soppressione del comma 2, l'articolo 40 risulta composto di un solo comma.

I due emendamenti Bressa 40.10, soppressivo dell'intero articolo, e Boato 40.1, soppressivo del comma 1, hanno, pertanto, analoga portata emendativa, nel senso di risultare entrambi volti alla soppressione del residuo comma 1 e saranno, quindi, posti in votazione congiuntamente. Successivamente, in caso di reiezione dei citati emendamenti soppressivi, si procederà alla votazione dell'articolo.

Invito il relatore ad esprimere il parere su tali emendamenti.

DONATO BRUNO, *Relatore*. Signor Presidente, la Commissione esprime parere contrario sugli emendamenti Bressa 40.10 e Boato 40.1.

PRESIDENTE. Il Governo?

ROBERTO CALDEROLI, *Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione*. Il Governo esprime parere conforme a quello del relatore.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento Bressa 40.10.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Boato. Ne ha facoltà.

MARCO BOATO. Signor Presidente, i colleghi Bressa e Maran hanno illustrato, in sede di interventi sul complesso degli emendamenti (oramai si sono ridotti a due e nei confronti dei medesimi si procederà ad un'unica votazione, come lei ha correttamente precisato), le ragioni della nostra radicale contrarietà al comma 1 dell'articolo 40 che abroga il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

Non solo abbiamo una posizione fortemente critica su molte, non tutte, innovazioni che vengono introdotte nella Costituzione, ma riteniamo grave che uno degli elementi più fortemente riformatori ed innovativi, introdotto nella Costituzione nel 2001, con la legge costituzionale del 2001, venga ora abrogato, anche se in prima lettura (l'iter di questa riforma

costituzionale sarà ancora lungo e complesso, ma la scelta costituzionale politica è chiarissima).

Si parla di federalismo, sul quotidiano *La Padania* si scrivono articoli sul federalismo ma, contestualmente, in aula, si sopprime la vera ed autentica forma di federalismo potenziale che doveva essere inверata dalle regioni, sulla base di un'intesa con lo Stato e di una legge votata dalle Camere a maggioranza assoluta.

Il terzo comma dell'articolo 116 prevede ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti una serie di materie, che possono (è un comma ancora in vigore) essere attribuite ad altre regioni (rispetto alle cinque regioni a statuto speciale) con legge dello Stato, su iniziativa della regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119 (il federalismo fiscale). Il comma in vigore prevede, inoltre, che la legge sia approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intese tra lo Stato e la regione interessata.

Questa doveva essere la strada maestra (potrebbe ancora esserlo, perché è ancora in vigore) che le regioni a statuto ordinario avrebbero potuto seguire per ottenere un'autonomia differenziata e realizzare i livelli massimi di autonomia possibili, secondo questo testo costituzionale, e ciò soprattutto per quelle regioni che ritenessero, ritengano o ritenevano di avere le potenzialità istituzionali e politiche per realizzare forme più avanzate di autonomia.

Abrogare il terzo comma dell'articolo 116 vuol dire sopprimere nella nostra Carta costituzionale il caposaldo più avanzato di un autentico disegno federalista dello Stato e, quindi, avere come corrispettivo un appiattimento di tutte le quindici regioni a statuto ordinario ed una soppressione di un principio federalista introdotto nel 2001.

Per tale motivo esprimeremo un voto favorevole sui due emendamenti soppressivi rispettivamente dell'articolo 40 e del

primo comma dello stesso e, nel caso in cui fossero respinti, esprimeremo un voto contrario sull'articolo 40.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cabras. Ne ha facoltà.

ANTONELLO CABRAS. Signor Presidente, anche noi esprimeremo un voto favorevole sull'emendamento volto a sopprimere l'articolo 40, tenendo conto del fatto che, oltre alle considerazioni svolte dal collega Boato, questo articolo richiama una discussione molto approfondita, che si svolse nella scorsa legislatura affrontando il tema della riforma del Titolo V della Costituzione, sull'opportunità o meno che nel nostro ordinamento dovessero continuare ad esistere le regioni a statuto speciale.

Chi partecipò a quella discussione ricorderà che esisteva un'opinione abbastanza diffusa in modo trasversale secondo la quale le ragioni che, nella prima applicazione della Costituzione, determinarono l'istituzione delle regioni ad autonomia differenziata erano in larga parte venute meno e che quindi con la riforma del Titolo V, oltre agli altri importanti e qualificanti punti di modificazione, dovesse essere introdotta anche quella secondo la quale tutte le regioni avrebbero dovuto godere della stessa forma di autonomia.

La discussione fu molto ampia e si giunse anche a momenti di evidente conflitto, finché non si raggiunse una mediazione — dal mio punto di vista, alta — che confermò le ragioni della specialità nella riforma del Titolo V e che tuttavia introdusse la possibilità che le regioni con statuto ordinario potessero, con legge del Parlamento, ottenere forme differenziate e più avanzate di autonomia.

Mi permetto di affermare che questa è la vera devoluzione, che viene costruita attorno a principi che, sia nel percorso cosiddetto di formazione dei poteri di autogoverno differenziati sia anche nel merito, garantivano un passo avanti rispetto alla riforma.

So che i principali sostenitori della cancellazione di questa norma sono i colleghi di Alleanza nazionale che, in maniera un po' semplificata, definiscono questa forma di autonomia differenziata una sorta di federalismo *à la carte*, in cui ognuno si ritaglia la forma di autonomia che ritiene.

Ritengo che soprattutto coloro che hanno votato insieme a noi le norme sulla specialità sappiano che un modo per rendere più difficile in futuro il mantenimento della specialità è quello di continuare a ritenere questa differenza così netta, così rigida. Cosa che state facendo abrogando questa norma del Titolo V. Infatti, implicitamente, create le condizioni affinché in qualche circostanza si possa determinare l'alleanza di tutte le regioni ordinarie contro le regioni a statuto speciale.

Nella passata legislatura avevamo presentato una proposta che metteva al riparo dalla possibilità che si riproducesse questo evento assolutamente deleterio per i rapporti istituzionali. Sopprimendo l'articolo 116 della Costituzione di fatto ridefinite le potenziali condizioni perché tale conflitto possa verificarsi.

Ci rivolgiamo allora in modo particolare ai colleghi della Camera, provenienti dalle regioni a statuto speciale e appartenenti alla maggioranza: se voi votate per la soppressione di questa norma, votate contro le regioni a statuto speciale (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fistarol. Ne ha facoltà.

MAURIZIO FISTAROL. Signor Presidente, sull'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione, si confrontano in realtà in modo netto due diverse concezioni in ordine alla modifica della forma di Stato. Quella del centrodestra è il frutto di due rigidità: da un lato, la cosiddetta *devolution*, prima dal sapore vagamente eversivo e poi sempre più vuota

parola d'ordine, vessillo senza contenuti, la cui pericolosità è data ormai soltanto dalla sua indeterminatezza e dalla confusione istituzionale che può ingenerare.

L'altra rigidità, richiamata appunto dalla *devolution*, è dovuta ad un pericoloso ritorno centralistico. Come abbiamo detto più volte, queste due rigidità stanno insieme per reciproca convenienza dei partiti della Casa delle libertà, non certo per varare una riforma costituzionale nell'interesse dell'Italia e degli italiani.

Contro queste due rigidità noi opponiamo, invece, il concetto fondamentale di un serio federalismo, basato sull'elasticità e sulla flessibilità. La riforma non può prevedere una nuova rigida gabbia istituzionale, ma appunto una struttura federale, adattabile alle esigenze e alle differenze di cui è ricco il nostro territorio nazionale. La geometria variabile — come è stata chiamata quella prevista dal terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione — è appunto questo. Si tratta dell'opportunità, data alle regioni, di richiedere ulteriori poteri. Si deve semmai stigmatizzare il fatto che molte regioni — penso soprattutto al Veneto, che in questi anni ha molto urlato e polemizzato vanamente e in maniera sterile contro lo Stato — non hanno utilizzato davvero le opportunità date loro dal terzo comma dell'articolo 116.

Se qualcuno di noi ha conoscenza della struttura istituzionale del paese del « federalismo reale », ovvero gli Stati Uniti d'America, sa che quella nazione, dal punto di vista istituzionale, è un « multiverso » di competenze, di poteri e di regole diverse, da Stato a Stato, da contea a contea.

Questo è il federalismo, se di federalismo vogliamo parlare. E la geometria variabile non è sinonimo di divisione, di penalizzazione o di ingiuste disuguaglianze; né l'anticamera della secessione, come pure hanno affermato autorevoli esponenti della Casa delle libertà, anche perché — come è noto — tutto questo avviene secondo la previsione del terzo comma dell'articolo 116, con la regia del

Parlamento nazionale che garantisce un equilibrio istituzionale nella devoluzione dei poteri alle regioni.

Insomma, le differenze di cui è ricco il nostro paese vengono consentite, previste e valorizzate da questo articolo della Costituzione, in un disegno, la cui unica unitarietà è garantita dal Parlamento nazionale. Insomma, onorevoli colleghi, questo è il vero federalismo.

In questo modo, la maggioranza della Casa delle libertà cancella, con la disposizione in esame, il federalismo, e introduce altro. Del federalismo, dunque, non vi è più traccia nel disegno di legge costituzionale che sottoponete alle Camere (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo brevemente per spiegare ciò di cui stiamo parlando, perché, come al solito, dalla sinistra non vengono elementi di chiarezza. La sinistra vorrebbe mantenere il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione. Tale comma è stato definito da alcuni ambienti vicini alla Presidenza della Repubblica come una disposizione che conduce a una sorta di secessionismo mascherato. Esso, infatti, nel testo purtroppo vigente, dà la facoltà, ad una regione a statuto ordinario, di richiedere allo Stato poteri straordinari in tutte le materie di legislazione concorrente, nonché in altre materie di cui si propone il trasferimento alla competenza esclusiva dello Stato (ad esempio, le norme generali sull'istruzione).

È stato affermato, da parte della sinistra, che avremo venti sistemi scolastici, venti sistemi sanitari, e via dicendo. Ma la norma di cui proponiamo l'abrogazione è ancora più pericolosa. La devoluzione, infatti, ha fatto chiarezza e ha rafforzato i poteri di tutte le regioni, perché li ha chiariti meglio; ha rafforzato i poteri dello Stato, perché li ha chiariti meglio. Dunque, bene ha fatto il Senato a prevedere l'abro-

gazione di questa norma, che, fra l'altro, affida alla maggioranza politica del momento la possibilità di attribuire, ad una regione anziché ad un'altra, alcuni specifici poteri in materie di notevole rilevanza (si tratta di tutte le materie di legislazione concorrente, nonché di alcune materie di competenza dello Stato), quando è fin troppo ovvio che le competenze di rilievo costituzionale debbono essere attribuite con legge costituzionale, come proponiamo con il disegno di legge in esame, che a voi non piace.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sugli emendamenti Bressa 40.10 e Boato 40.1, di identico contenuto normativo, non accettati dalla Commissione né dal Governo.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	411
<i>Votanti</i>	410
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	206
<i>Hanno votato sì</i>	176
<i>Hanno votato no</i> ..	234).

Passiamo alla votazione dell'articolo 40.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Olivieri. Ne ha facoltà.

LUIGI OLIVIERI. Signor Presidente, i colleghi del centrosinistra che mi hanno preceduto hanno ampiamente dimostrato, con interventi di alto livello, la portata e la valenza dei nostri emendamenti soppressivi dell'articolo 40 del disegno di legge in esame, che abroga il terzo comma dell'articolo 116 della Costituzione.

Signor Presidente, onorevoli colleghi, ringrazio l'onorevole Carrara, che è l'unico ad avere interloquuto su una delle questioni di fondo sulle quali si registrano le distinzioni fra le fondamenta di una determinata concezione della Costituzione,

dell'autonomismo, del regionalismo e del federalismo e una concezione che riteniamo fortemente centralista.

L'onorevole Carrara ha poc'anzi affermato che l'abrogazione proposta dalla maggioranza e dal Governo costituisce un intervento volto ad eliminare quello che viene definito una sorta di secessionismo mascherato (tale definizione viene attribuita ad alcuni ambienti, ma ritengo che la responsabilità di essa debba essere assunta soprattutto dall'onorevole Carrara e della maggioranza). Ebbene, signor Presidente, quando ho ascoltato tale definizione sono sobbalzato, perché se fossi un leghista chiederei conto al collega di Alleanza nazionale dei motivi di tale definizione *(Commenti dei deputati del gruppo della Lega Nord Federazione Padana)*.

Perché, se è vero com'è vero che la Lega predica un certo tipo di devoluzione, è vero che poi nella sostanza — come dicevano giustamente sia il collega Cabras sia il collega Fistarol — di poca cosa si è trattato dal punto di vista della devoluzione. Pertanto il pericolo più grosso che noi abbiamo innanzi in questo momento è la confusione assoluta nella quale verrà gettato il nostro paese, nel caso in cui questo disegno di legge diventi riforma della Costituzione (modificherebbe ben 43 articoli della parte II, un terzo del complesso della nostra Carta costituzionale).

Vedete, colleghi, prima giustamente il collega Cabras richiamava il dotto intervento e la dotta disquisizione che vi sono stati nella legislatura precedente, prima nella Commissione bicamerale D'Alema e poi nel ragionamento che ha trovato un consenso anche alla Camera dei deputati durante la prima lettura del lavoro della Bicamerale. Ma in modo particolare va richiamato il ragionamento che poi ha portato all'approvazione di quello che è conosciuto come Titolo V: la legge costituzionale n. 3 del 2001. Se noi fossimo stati in grado di riportare qui quel ragionamento — che è stato per alcuni aspetti riportato, ma che è stato fatto in modo compiuto nell'ambito dell'indagine conoscitiva che opportunamente la Commissione di merito ha svolto sul disegno di

legge, da dotti cultori della materia costituzionale — ebbene, se fossimo stati in grado di portarlo alla conoscenza compiuta dei colleghi, forse oggi il voto di questa Assemblea, il voto di noi tutti sull'abrogazione dell'articolo 116 del testo vigente della Costituzione non andrebbe nella direzione in cui sta andando, con la maggioranza e il Governo che esprimono parere favorevole e l'opposizione che tende a tenere in vita quella che è veramente la dimostrazione più avanzata di una prospettiva di regionalismo differenziato, di un paese a diverse velocità, a geometria variabile, di quella che è la peculiarità e la diversità dei territori che rappresentano — questo sì — l'unità del nostro paese e della nostra nazione.

Negare questo, colleghi, significherebbe negare l'essenza stessa di quella che prima avete chiamato Repubblica federale. Anzi, significherebbe negare l'essenza stessa del lavoro, della cospicua produzione legislativa sul regionalismo avanzato, sull'autonomismo convinto, e equivarrebbe a fare un grandissimo passo indietro. Ciò che vi accingete a fare in questo momento è la rappresentazione più eclatante di una eterogeneità dei fini, una prospettiva che andava in un certo senso e che si risolverà soltanto in una confusa manipolazione del testo costituzionale, il che, dal punto di vista del regionalismo e del federalismo, è un grandissimo passo indietro.

L'intento del terzo comma dell'articolo 116 era assolutamente importante, perché, attraverso una legge dello Stato — quindi votata da questa Camera, all'interno e nel complesso della verifica del mantenimento dell'unità nazionale —, conferiva alle regioni che avevano la volontà e la capacità di scommettere su una diversificazione dei loro poteri delle competenze, alcune delle quali attualmente sono in capo alla potestà esclusiva dello Stato ed altre invece rientrano nella legislazione concorrente.

Negare questo significa negare l'essenza della storia del nostro paese. Quindi, colleghi della maggioranza, voi vi accingete a fare un grandissimo passo indietro e a commettere un errore gravissimo: non permettetevi più di parlare né di regionalismo né

di autonomismo e tanto meno di federalismo (*Applausi dei deputati del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo*)!

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Colasio. Ne ha facoltà.

ANDREA COLASIO. Signor Presidente, l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116, da un certo punto di vista, è il portato, la conseguenza logica di un processo che abbiamo delineato prima. Ahimè, abbiamo costruito un processo a sovranità asimmetrica, per cui lo Stato — e sconcerata che colleghi autorevolmente federalisti abbiano accettato questo — è sovraordinato rispetto alle sovranità regionali.

D'altro canto noi, con la riforma del Titolo V, avevamo delineato un tentativo che ha un fondamento culturale forte: il processo federativo inteso come un processo pattizio e negoziale.

È questo il dato culturale sotteso a questo comma: il federalismo è un processo negoziale e pattizio. L'altro giorno, discutendo di *devolution* scolastica, si è detto che voi avete introdotto con la devoluzione una modalità non flessibile, rigida, univoca. Le cose si tengono perché quello che sfugge, quello che viene cancellato con l'abrogazione del terzo comma dell'articolo 116 è proprio la consapevolezza, la percezione che il nostro paese è attraversato da grandi differenze culturali e di comunità che si riverberano in differenze di natura istituzionale. Poter accedere ad un federalismo negoziato era una grande opportunità. Voglio ricordare ai colleghi leghisti che il processo di costruzione in Spagna di un modello federale incentrato sulle comunità autonome è iniziato con una fase che ha visto alcune regioni — Andalusia e Catalogna — avere nella contrattazione poteri legislativi superiori a quelli delle altre quindici comunità autonome. Questa è la storia! Ebbene, noi siamo consapevoli che il nostro paese era in grado, in alcune realtà territoriali, di assumere competenze legislative con una modalità — quella delineata dal terzo

comma dell'articolo 116 – coerentemente federalista; vi era la presa d'atto della sovranità di una comunità territoriale che negoziava con il centro autonomia speciale. Cancellando il terzo comma dell'articolo 116 abbiamo costruito una gabbia istituzionale ed un sistema che non è in grado di garantire il fondamento del federalismo: una comunità politica che si autorappresenta e negozia alla pari con altre comunità politiche.

Ebbene, colleghi autonomisti e federalisti – in modo particolare colleghi della Lega – credo che questo rappresenti chiaramente un segnale in controtendenza coerente con quello che avete votato in precedenza e cioè che esiste una sovranità sovraordinata ad un'altra sovranità. Ebbene, come ricordavo prima, è proprio nel procedimento legislativo che si definisce compiutamente – attraverso il *nomos*, la legge – il carattere federalista di un governo territoriale; voi però lo avete negato in forma di principio riconoscendo – ahimè – una sovranità marginale e residuale per i territori regionali. Oggi negate la possibilità che vi sia un territorio che si autorappresenti politicamente. Direi che per quanto riguarda il processo devolutivo, mi dispiace dirlo, colleghi, ma abbiamo spostato leggermente – e questa è la verità poiché io non ho mai percepito la devoluzione (così com'è scritta oggi) così eversiva del sistema istituzionale – il margine di competenza negoziale, delineando la concorrenza legislativa esclusiva o concorrente delle regioni su materie sì rilevanti, ma sempre all'interno di una cornice istituzionale dove il vero limite è la rigidità, quando invece il federalismo può essere solo negoziale, pattizio e flessibile e prende atto delle diversità, delle specificità che contraddistinguono il nostro paese. Queste diversità dovevano o avrebbero dovuto e potuto trovare forma nella procedura prevista dal terzo comma. Il fatto incredibile è che – come ricordava il collega Bressa – regioni come il Veneto (che hanno rivendicato a parole un'autonomia speciale) non hanno mai utilizzato questo strumento. Ciò sta ad indicare una cosa: non avete voluto prendere sul serio

quello che era un fatto serio. Abbiamo scritto una Costituzione coerentemente federale e voi oggi la state cancellando (*Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nespoli. Ne ha facoltà.

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, colleghi parlamentari, non riesco a seguire la logica secondo cui per il centrosinistra un giorno facciamo a pezzi l'Italia e un altro giorno diventiamo centralisti, quando tutte le proposte all'attenzione di questa Assemblea hanno una logica ed un'uniformità di vedute.

L'abolizione del terzo comma dell'articolo 116 risponde alle intervenute modifiche dell'articolo 117, dove noi abbiamo in modo chiaro stabilito quali sono le competenze dello Stato, quali sono le materie concorrenti e quali sono le materie di esclusiva competenza delle regioni.

È palese che, con questo chiarimento sull'articolo 117, quell'autonomia differenziata che è stata richiamata poc'anzi dal collega Olivieri non ha più ragione di esistere, perché noi vogliamo che sulle materie concorrenti ci siano degli indirizzi, stabiliti dal Parlamento, che siano validi per tutte le regioni perché noi non vogliamo una crescita differenziata delle regioni rispetto alla gestione delle materie che sono loro delegate.

Sentire, invece, il collega Bressa affermare che abolendo questo comma le regioni « politicamente più avanzate » non possono mettere in moto meccanismi propri di gestione delle competenze che possono ricevere con legge dallo Stato ci porta ad una definizione tutta nuova; infatti, sappiamo, per bocca del collega Bressa, che esistono regioni politicamente avanzate ed altre, evidentemente, politicamente arretrate.

È evidente che questo è un giudizio di merito che l'onorevole Bressa dà, ad esempio, sulla mia Campania, dove certamente in questi anni abbiamo assistito dal punto di vista politico ad una gestione non

sempre in sintonia con la regola del buon Governo; ma queste sono, evidentemente, valutazioni di ordine politico.

NUCCIO CARRARA. È politicamente avanzata la campagna!

VINCENZO NESPOLI. Nel novero della proposta di eliminare il comma terzo dell'articolo 116 abbiamo sentito addirittura qualcuno ipotizzare che questa abolizione è contro le regioni a statuto speciale (si tratta dell'abolizione di una norma introdotta soltanto da tre anni); quindi, non riesco a capire che cosa ci fosse prima nella Costituzione per poter far dire ai colleghi del centrosinistra che sono intervenuti che addirittura abolendo questo comma ci sarà la rivolta contro le regioni a statuto speciale. Come se quella in questione fosse una norma che negli anni ha dato dei risultati (che qualcuno, evidentemente, non ha saputo illustrare).

Noi riteniamo, invece, che abolire questo comma è indispensabile perché rende organica la divisione che abbiamo introdotto con l'articolo 117, in cui si stabilisce chiaramente che cosa fa lo Stato, quali sono le materie che debbono essere regolate nel rapporto fra Stato e regione e che cosa fanno le regioni.

Io voglio solo ricordare agli amici del centrosinistra che con questa autonomia differenziata, per usare un'aggettivazione più blanda utilizzata da voi stessi, voi prevedevate — e prevedete — in Costituzione che una regione potesse legiferare anche su materie di competenza statale (l'organizzazione della giustizia di pace, norme generali sull'istruzione, tutela dell'ambiente e dell'ecosistema e dei beni culturali); quindi, volevate avere la possibilità che le regioni — usando l'espressione di Bressa — « politicamente più avanzate » potessero chiedere allo Stato di gestirsi in proprio queste autonomie.

In questo modo, a nostro modo di vedere, saremmo andati incontro a quella che giustamente il collega Carrara ha indicato come « secessione mascherata ».

Per questo motivo siamo favorevoli all'abolizione di questo comma (*Applausi dei deputati del gruppo di Alleanza Nazionale*).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Maura Cossutta. Ne ha facoltà.

MAURA COSSUTTA. Signor presidente, noi voteremo in modo convinto contro questo articolo, come voteremo contro tutti gli articoli di questa idea folle delle riforme costituzionali che vi ha guidato creando un testo pasticciato e pericoloso.

Vorrei però precisare, dopo aver ascoltato con grande attenzione e rispetto le argomentazioni dei colleghi di Alleanza nazionale e dell'opposizione, che il nostro voto contrario sull'articolo in esame deriva da un giudizio molto duro sul significato di questo testo di controriforma costituzionale. Non credo sia solo un pasticcio istituzionale. Certamente, è un grande pasticcio istituzionale molto insidioso che farà impazzire il sistema, che porterà inefficienze e conflitti. E se impazzisce il modello istituzionale, le conseguenze riguarderanno anche il modello sociale. Ma, a nostro avviso, il giudizio negativo su questo articolo e su questo testo di legge deriva dalla presenza di elementi pericolosi, di derive istituzionali. Credo che tale pasticcio sia coerente con un'idea fondamentale. Voi, di fatto, togliete valore e forza — l'abbiamo visto anche nella discussione sulle competenze del Presidente della Repubblica e sulla Corte costituzionale — alla Carta costituzionale e, attraverso la seconda parte, intervenite nella prima.

Per quanto riguarda il terzo comma, non capisco perché il collega di Alleanza nazionale critichi gli argomenti dei colleghi del centrosinistra, quando poi accetta quella che per me, invece, è un atto di secessionismo, la *devolution*. Quindi, dovrebbe far pace con la sua coscienza. Per quanto mi riguarda, sono contro la *devolution*, ossia l'atto istituzionalmente palese di secessione voluto da questa controriforma. Sinceramente, invito a riflettere anche sul terzo comma dell'articolo 116. Bisogna tener conto della discussione che abbiamo sviluppato, durante la quale sono emerse determinate preoccupazioni. Vi sono forme particolari di autonomia pre-

viste nelle materie di cui alle lettere *l*), *n*) e *s*) dell'articolo 117, quindi, non materie di poco conto. All'articolo 116, comma terzo, era previsto persino il voto a maggioranza assoluta di ciascuna Camera. Personalmente, continuo a vedere in quel terzo comma il rischio di accompagnare le spinte delle regioni forti e di socchiudere purtroppo una porta a progetti molto più chiari, dal punto di vista costituzionale eversivi, che rappresentano le spinte centrifughe di queste regioni forti.

Siamo, dunque, contro questo articolo, contro la *devolution* e contro un'idea di un federalismo che umilia il sistema delle autonomie. Con coerenza e con argomenti leggermente diversi da quelli che ho ascoltato in quest'aula, esprimeremo un voto contrario sull'articolo 40.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto, a titolo personale, l'onorevole Ruzzante. Ne ha facoltà.

PIERO RUZZANTE. Signor Presidente, ringrazio in modo particolare i colleghi Carraro e Nespoli per essere intervenuti e per aver interloquuto con l'opposizione. Rispetto alla riforma delle destre e in particolare alla scelta compiuta sull'articolo 40, emerge chiaramente ciò che il collega Carrara ha avuto il coraggio di affermare, ossia che la riforma del centrosinistra sicuramente era più federale della vostra. Si tratta di un passo indietro rispetto al concetto di federalismo che avevamo saputo esprimere nella nostra riforma, una riforma voluta e votata non solo dal centrosinistra, ma anche dal popolo italiano, caro collega Carrara. Tale riforma, lo ripeto, fu votata non solo in Parlamento; anche il popolo italiano l'ha confermata attraverso un referendum. Vedremo se avrete lo stesso consenso da parte del popolo italiano.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sull'articolo 40.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	435
<i>Votanti</i>	434
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	218
<i>Hanno votato sì</i>	256
<i>Hanno votato no</i> ..	178).

Onorevoli colleghi, all'ordine del giorno è prevista la discussione di tre documenti in materia di insindacabilità. Vi sono, inoltre, richieste di interventi sul complesso degli emendamenti riferiti all'articolo successivo; se non sarà possibile esaurirli nella giornata odierna, potranno proseguire nella parte antimeridiana della seduta di domani.

Ritengo pertanto che si possa sospendere ora l'esame del disegno di legge costituzionale per procedere alla discussione dei documenti in materia di insindacabilità di cui al punto 2 dell'ordine del giorno.

Discussione di documenti in materia di insindacabilità ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione (ore 18,43).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione di documenti in materia di insindacabilità, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Ricordo che a ciascun gruppo, per l'esame di ogni documento, è assegnato un tempo di cinque minuti (dieci minuti per il gruppo di appartenenza del deputato interessato). A questo tempo si aggiungono cinque minuti per ciascuno dei relatori, cinque minuti per richiami al regolamento e dieci minuti per interventi a titolo personale.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 106)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla richiesta relativa all'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti del deputato Bondi (Doc. IV-*quater*, n. 106).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Bondi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, poiché ho una certa esperienza parlamentare, constato che, nei banchi dei gruppi, sono già pronti i deputati che intendono svolgere « ferventi » interventi, che mi sono stati preannunciati, in merito alla discussione dei tre documenti in materia di insindacabilità all'ordine del giorno. Pensando, non senza qualche malizia, che tali interventi vengono richiesti proprio in questa fase della discussione — non abbiamo interrotto a caso l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale — vi chiederei, se fosse possibile e se siete d'accordo, di introdurre una piccola variazione — anche perché è inutile che tutti i parlamentari restino in aula — all'ipotesi che avevo preannunciato, ritenendo che possiate convenire.

Si tratta di esaminare rapidamente i tre documenti in materia di insindacabilità all'ordine del giorno, che credo siano stati approfonditi e sviluppati nella Giunta competente, per poi concludere i lavori dell'Assemblea, che potranno riprendere domani mattina. Poiché sembra che non vi siano obiezioni, possiamo procedere in questo modo.

Si riprende la discussione.

*(Ripresa discussione
Doc. IV-*quater*, n. 106)*

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Siniscalchi.

Onorevole Siniscalchi, le chiedo di procedere ad una sintesi come solo lei sa fare, oppure di rimettersi alla relazione scritta, per consentire un celere andamento dei lavori.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Signor Presidente, in qualità di relatore sulla richiesta di insindacabilità nei confronti del deputato Bondi, vorrei rappresentare che la Giunta per le autorizzazioni, dopo aver svolto un'ampia discussione, ha proposto all'unanimità di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Poiché si tratta, tuttavia, di una materia abbastanza complessa e, come ella sa, signor Presidente, le relazioni sono approfondite soprattutto in rapporto al valore che ha il resoconto stenografico dell'Assemblea nei confronti di ogni possibilità di conflitto che venga elevato, ritengo di potermi senz'altro rimettere alla relazione scritta. Le chiedo tuttavia l'autorizzazione alla pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della mia ampia relazione scritta con l'allegato al documento, di cui nella relazione stessa si parla ampiamente, costituito dal resoconto stenografico che collega l'iniziativa dell'intervista rilasciata dall'onorevole Bondi ad una sua documentata attività parlamentare.

Mi sono permesso di sottolineare l'importanza del documento al nostro esame anche in considerazione del fatto che tutte le tre richieste di insindacabilità all'ordine del giorno — e mi permetto di fare appello alla sua sensibilità ed alla sua attenzione — riguardano affermazioni pronunciate da deputati nei confronti di terzi, estranei all'ambiente parlamentare.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, la Presidenza consente la pubblicazione in calce al resoconto delle sedute odierna del testo integrale della sua relazione, sulla base dei consueti criteri.

Non vi sono iscritti a parlare e, pertanto, dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
— Doc. IV-quater, n. 106)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, sarò brevissimo nel mio intervento, come lei ci ha richiesto.

Noi voteremo a favore dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Bondi. Ci troviamo, infatti, di fronte ad espressioni e ad un intervento del collega molto simili a dichiarazioni che egli stesso ha svolto in aula. Da tale punto di vista, credo che il suo intervento rientri nelle prerogative parlamentari. Bondi può pertanto essere contento e soddisfatto dell'atteggiamento che avrà il nostro gruppo.

Voglio, tuttavia, recare un qualche dolore allo stesso onorevole Bondi, nel senso che sono state raccolte 750 mila firme per il referendum per l'abrogazione della legge sulla procreazione assistita. Mi auguro che le rechino molto danno, onorevole Bondi, rispetto alla posizione che lei ha sostenuto in materia.

Vi è un'altra questione: nel suo intervento, onorevole Bondi, ha fatto un'affermazione sorprendente. Lei si è lamentato che, in questo paese, le televisioni non sono imparziali. La inviterei a riflettere su un dato: se lei stesso afferma che le televisioni non sono imparziali, che dovremmo dire noi, onorevole Bondi? Mi auguro che la Camera si renda conto che c'è bisogno di serietà e responsabilità sulle questioni dell'insindacabilità, ma che si abbia altresì il buon gusto...

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Bielli.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.

GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, credo che il voto favorevole all'insindacabilità, che abbiamo espresso anche in Giunta, trovi giustificazione nella sostanziale riconducibilità alla funzione par-

lamentare delle valutazioni svolte dal collega Bondi. Egli si è soltanto lamentato di com'era condotta una trasmissione televisiva, in maniera sostanzialmente corretta. Egli aveva, infatti, detto che si era sentita una sola campana, con informazioni che egli non riteneva corrette, poiché presenti solo due medici alla trasmissione.

Credo che siano, in parte, condivisibili le considerazioni svolte dal collega Bielli, perché, nella lettera di giustificazioni, il collega Bondi così si esprime: « con mio intervento su *La Stampa* » leggo testualmente « mi riproponevo soltanto di porre il problema del necessario contraddittorio che deve sussistere nella televisione pubblica, quando si affrontano temi di generale interesse quale quello, per esempio, della legislazione in materia di procreazione assistita ». Condivido tale assunto. Lo condivido a tal punto che invito il collega Bondi, nella sua qualità di dirigente di partito, a riflettere sulla validità di tale sua affermazione e a adottarla sempre, anche per il futuro.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Di Gioia. Ne ha facoltà.

LELLO DI GIOIA. Signor Presidente, i Socialisti democratici italiani voteranno a favore dell'insindacabilità delle opinioni espresse dall'onorevole Bondi.

Noi riteniamo che l'onorevole Bondi abbia esercitato le prerogative parlamentari dell'articolo 68 della Costituzione. Le considerazioni svolte, poco fa, sia dal collega Bielli sia dal collega Fanfani, ci trovano concordi, per il semplice motivo che è stata svolta in aula una discussione ampia ed approfondita sul pluralismo dell'informazione. Sono legittime le considerazioni svolte fino a questo momento. Pur ritenendo valide le discussioni sul pluralismo dell'informazione, credo sia altrettanto legittimo che un parlamentare possa esprimere le proprie opinioni, così come le ha espresse l'onorevole Bondi.

Pertanto, come dicevo, voteremo a favore della insindacabilità.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Elio Vito. Ne ha facoltà.

ELIO VITO. Signor Presidente, intervegno molto brevemente solo per ringraziare il relatore Siniscalchi per la sua relazione e per essersi attenuto al compito istituzionale della Giunta per le autorizzazioni, ossia proporre all'Assemblea una valutazione sulla insindacabilità delle opinioni, nel senso di valutare se esse siano attinenti al mandato parlamentare.

Mi spiace, invece, che altri colleghi intervenuti abbiano inteso il loro ruolo e quello della Giunta nel senso di entrare nel merito di quelle dichiarazioni. Noi non dobbiamo assumere decisioni in base al fatto se si condividono o meno le dichiarazioni rese, altrimenti contravverremo al principio istituzionale della Giunta, ma semplicemente valutare se quelle dichiarazioni rientrano nell'attività parlamentare. Quindi, inviterei i colleghi ad attenersi esclusivamente a questo principio anche per il prosieguo della loro attività. Credo che questa sia la democrazia e forse, anche la tolleranza (*Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia*).

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione – Doc. IV-quater, n. 106)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 106, concernono opinioni espresse dal deputato Bondi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

<i>(Presenti</i>	423
<i>Votanti</i>	422
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	212
<i>Hanno votato sì</i>	420
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Prendo atto che gli onorevoli Santino Adamo Loddo e Tanoni non sono riusciti ad esprimere il proprio voto.

(Discussione – Doc. IV-quater, n. 108)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti del deputato Galvagno (Doc. IV-quater, n. 108).

Ricordo che la Giunta propone di dichiarare che fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse dal deputato Galvagno nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Siniscalchi, presidente della Giunta per le autorizzazioni, in sostituzione della relatrice onorevole Mazzoni.

Faccio presente al presidente Siniscalchi che la relazione è interamente stampata...

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, proprio per questo motivo la vorrei depositare. Signor Presidente, è per tutelare la Camera...

PRESIDENTE. Le volevo solo dire che è già stampata...

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Ma deve risultare nel resoconto stenografico, perché alla Corte sono inviati solo i resoconti stenografici dell'Assemblea!

PRESIDENTE. Non c'è dubbio.

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Signor Presidente, riprendo per altra via il discorso precedente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE
PUBLIO FIORI (*ore 18,55*)

VINCENZO SINISCALCHI, *Presidente della Giunta per le autorizzazioni*. Qui si tratta di un procedimento penale promosso da un avvocato del foro di Casal Monferrato contro l'onorevole Giorgio Galvagno con riferimento ad un articolo nel quale l'onorevole Galvagno, riferendosi ad una precedente lettera del Cardello, aveva scritto sul quotidiano *La Stampa - cronaca di Asti* le seguenti frasi: « Al sedicente avvocato antifascista - come si firma - (...) caro avvocato se le sue parole da legale mi lasciano dubbioso sulla sua professionalità, sul suo senso di giustizia e di democrazia ho delle preoccupanti certezze ».

Per rafforzare il concetto che non si tratta di una questione privata, ma si collega all'esercizio della funzione parlamentare, nella motivazione della relazione, che la Giunta consegna affinché venga pubblicata in calce al resoconto, si fa riferimento al fatto che la dichiarazione rilasciata dall'onorevole Galvagno si collega, tuttavia, ad una polemica che coinvolge aspetti politico-parlamentari.

Per questo motivo, anche in tal caso, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Chiedo alla Presidenza di autorizzare la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione scritta.

PRESIDENTE. La Presidenza lo consente, sulla base dei consueti criteri.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

**(Dichiarazioni di voto
- Doc. IV-quater, n. 108)**

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto.

Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.

VALTER BIELLI. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del nostro gruppo e assicurare l'onorevole Elio Vito sul fatto che noi abbiamo sempre votato in relazione all'espletamento delle funzioni parlamentari. Se fosse un discorso di merito, credo che avremmo votato diversamente.

PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.

(Votazione - Doc. IV-quater, n. 108)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-quater, n. 108, concernono opinioni espresse dal deputato Galvagno nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva (*Vedi votazioni*).

(Presenti	412
Votanti	411
Astenuti	1
Maggioranza	206
Hanno votato sì	406
Hanno votato no .	5).

Prendo atto che gli onorevoli Deiana e Previti avrebbero voluto esprimere un voto favorevole.

(Discussione – Doc. IV-ter, n. 7-A)

PRESIDENTE. Passiamo alla discussione del seguente documento:

Relazione della Giunta per le autorizzazioni sull'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Tullio Grimaldi, deputato nella XIII legislatura (Doc. IV-ter n.7-A).

La Giunta propone di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento concernono opinioni espresse da Tullio Grimaldi, deputato nella XIII legislatura, nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

Dichiaro aperta la discussione.

Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Siniscalchi.

VINCENZO SINISCALCHI, *Relatore*. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il caso sottoposto all'attenzione dell'Assemblea è alquanto complesso e conseguentemente complessa è anche la relazione che è stata redatta: chiedo pertanto anche in questo caso che venga autorizzata la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo scritto della relazione.

La vertenza si riferisce ad un atto di citazione presentato dal dottor Filippo Verde contro il già deputato di questa Assemblea nella XIII legislatura, onorevole Tullio Grimaldi, all'epoca appartenente al gruppo di Rifondazione comunista. Naturalmente, non intendo ripercorrere la lunga dichiarazione della quale si lamenta il dottor Verde, perché si tratta del testo di un'intera intervista apparsa su *Il Messaggero* del 13 settembre del 1997.

In essa sono contenuti alcuni riferimenti alla nota vicenda giudiziaria che, all'epoca e successivamente, coinvolse il dottor Filippo Verde.

Questa intervista venne resa nell'ambito dell'attività parlamentare che l'onorevole Grimaldi svolgeva all'epoca in occasione della richiesta di autorizzazione all'arresto presentata dai giudici di Milano nei confronti di altro parlamentare.

Abbiamo analizzato tutta la serie di interventi svolti dall'onorevole Grimaldi e dall'onorevole Meloni, che allora rappresentavano in tale materia il gruppo di Rifondazione comunista. Dopo ampia valutazione, soprattutto degli atti di riferimento parlamentari nei quali l'onorevole Grimaldi aveva già manifestato gli stessi pensieri che riproduce nella sua intervista, la Giunta è pervenuta, all'unanimità, a riconoscere l'applicabilità del primo comma dell'articolo 68 ritenendo, quindi, l'insindacabilità delle espressioni adoperate nell'intervista dall'onorevole Tullio Grimaldi.

PRESIDENTE. Onorevole Siniscalchi, la Presidenza autorizza, sulla base dei consueti criteri, la pubblicazione in calce al resoconto della seduta odierna del testo integrale della relazione scritta.

Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.

(Votazione – Doc. IV-ter n. 7-A)

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Indico la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla proposta della Giunta di dichiarare che i fatti per i quali è in corso il procedimento di cui al Doc. IV-ter n. 7-A concernono opinioni espresse dal deputato Tullio Grimaldi nell'esercizio delle sue funzioni, ai sensi del primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.

(Segue la votazione).

Dichiaro chiusa la votazione.

Comunico il risultato della votazione: la Camera approva *(Vedi votazioni)*.

<i>(Presenti</i>	403
<i>Votanti</i>	402
<i>Astenuti</i>	1
<i>Maggioranza</i>	202
<i>Hanno votato sì</i>	400
<i>Hanno votato no</i> ..	2).

Avverto che il Comitato dei nove della I Commissione si riunirà al termine della

seduta presso la sala dei ministri per l'esame del disegno di legge di riforma costituzionale.

Annunzio della presentazione di una nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

PRESIDENTE. Il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro dell'economia e delle finanze hanno presentato in data odierna, ai sensi dell'articolo 3 della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, una nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2005-2008.

La nota di aggiornamento (Doc. LVII, n. 4-*bis*) è stata trasmessa alla V Commissione (Bilancio).

Trasmissione dal Senato di un disegno di legge di conversione e sua assegnazione a Commissione in sede referente.

PRESIDENTE. Il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza, con lettera in data 29 settembre 2004, il seguente disegno di legge, che è stato assegnato, ai sensi dell'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, in sede referente, alla V Commissione permanente (Bilancio):

S. 3097. — « Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 3 agosto 2004, n. 220, recante disposizioni urgenti in materia di personale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione (CNIPA), di applicazione delle imposte sui mutui e di agevolazioni per imprese danneggiate da eventi alluvionali » (*Approvato dal Senato*) (5303) — *Parere delle Commissioni I, VI (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria), VII, VIII, X, XI, XII, XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.*

Il suddetto disegno di legge, ai fini dell'espressione del parere previsto dall'articolo 96-*bis*, comma 1, del regolamento, è stato altresì assegnato al Comitato per la legislazione.

Modifica nella composizione della Commissione parlamentare per l'infanzia.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato, in data 28 settembre 2004, ha chiamato a far parte della Commissione parlamentare per l'infanzia la senatrice Laura Bianconi, in sostituzione del senatore Flavio Tredese, dimissionario.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 1° ottobre 2004, alle 9,30:

1. — *Seguito della discussione del disegno di legge costituzionale:*

S. 2544 — Modificazione di articoli della parte II della Costituzione (*Approvato, in prima deliberazione, dal Senato della Repubblica*) (4862-A)

e delle abbinate proposte di legge costituzionale: ZELLER ed altri; BIELLI; SPINI e ANGIONI; BUTTIGLIONE ed altri; CONTENTO; COLA; PISAPIA; SELVA; SELVA; BIANCHI CLERICI; PERRETTI; VOLONTÈ; PISAPIA; LUSETTI ed altri; ZACCHEO; MANTINI ed altri; SODA; OLIVIERI e KESSLER; COSTA; SERENA; PISICCHIO ed altri; BOLOGNESI ed altri; PAROLI; BUONTEMPO; ZELLER ed altri; COLLÈ; VITALI ed altri; MAURANDI ed altri; OLIVIERI; BOATO; STUCCHI; CENTO; MONACO; PACINI; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA; CHIAROMONTE ed altri; CABRAS ed altri; MANTINI; LA MALFA; BRIGUGLIO ed altri; FRANCESCHINI; PISAPIA; COSTA; PERROTTA ed altri; FIORI. (72-113-

260-376-468-582-721-874-875-877-966-1162-1218-1287-1403-1415-1608-1617-1725-1805-1964-2027-2116-2123-2168-2320-2413-2568-2909-2994-3058-3489-3523-3531-3541-3572-3573-3584-3639-3684-3707-3885-4023-4393-4451-4805-5044).

— *Relatore*: Bruno.

(*al termine delle votazioni*)

2. — Svolgimento di interpellanze urgenti.

La seduta termina alle 19.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SCRITTA SUL DOC. IV-QUATER, N. 106

ONOREVOLI COLLEGHI! — 1. *I fatti*. La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Sandro Bondi, con riferimento a un procedimento civile pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Roma per iniziativa di due affermati ginecologi, il professor Claudio Giorlandino di Roma e il dottor Luca Gianaroli di Bologna. Essi si sono sentiti offesi dalle affermazioni comparse su alcuni quotidiani nel dicembre 2003 (*Repubblica* e *Messaggero*), nelle quali il deputato stigmatizzava le considerazioni da loro rese nella trasmissione televisiva *Domenica In* del 7 dicembre 2003 in relazione all'*iter* parlamentare della legge sulla procreazione assistita. In particolare, per come risulta dall'atto di citazione, il deputato Bondi avrebbe, tra l'altro, affermato che: « *si è sentita una sola campana, per lo più stonata, condita da informazioni unilaterali e false, senza avvertire il dovere di ascoltare altre voci, soprattutto di carattere scientifico, visto che erano presenti due medici entrambi contrari alla legge in discussione in Parlamento* ».

2. *Il metodo seguito dalla Giunta*. La Giunta per le autorizzazioni ha esaminato il caso nella seduta del 21 luglio 2004, inviando (come, del resto, prescritto dall'articolo 18 del Regolamento della Camera) il deputato Sandro Bondi a intervenire. Quest'ultimo, non potendo avvalersi di tale facoltà, ha fatto pervenire alla Giunta una lettera, della quale si dirà oltre.

Giova premettere sin d'ora, invece, che il compito della Giunta e della Camera in queste occasioni è solo quello di stabilire se le affermazioni per cui un parlamentare è chiamato a rispondere in sede giudiziale siano state o meno rese nell'esercizio delle sue funzioni ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione. Non è invece compito della Giunta esprimere valutazioni sul merito delle posizioni assunte dai protagonisti della vicenda considerata, essendo chiaro come la materia nel caso specifico sia oggetto di forti contrapposizioni ideali e di conseguenti polemiche politiche.

Basterà ricordare al proposito che già nella scorsa legislatura il problema della disciplina della procreazione medicalmente assistita portò a significative lacerazioni tra le forze presenti in Parlamento, a motivo dell'intenzione (pur legittima) di taluni di portare lo strumento legislativo fin nel profondo delle scelte individuali. Falliti i tentativi di dare al settore una legislazione organica nella scorsa legislatura, in quella in corso si è pervenuti ad approvare una legge (la n. 40 del 2004) il cui *iter* ha visto rinnovarsi una sofferta contrapposizione di impostazioni, se è vero come è vero che — per esempio alla Camera — sul progetto licenziato dalla Commissione referente (a. C. 47/A) sono state presentate ben tre relazioni di minoranza con relativi testi alternativi.

Né si può omettere in questa sede di ricordare che la legge n. 40 del 2004 è attualmente oggetto di una richiesta referendaria, che il relatore — in via del tutto personale — auspica abbia successo.

Tutto ciò, tuttavia, non incide sulla questione dell'applicabilità al caso in esame della prerogativa parlamentare dell'insindacabilità. Per questo, la Giunta si è limitata a cercare gli elementi che — secondo la consolidata giurisprudenza costituzionale e il dettato degli articoli 68,

primo comma, della Costituzione e 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003 – possano fondare un giudizio di connessione tra le affermazioni contestate in sede civile all'onorevole Bondi e l'esercizio delle sue funzioni di membro del Parlamento.

Al riguardo, non è superfluo ricordare che la Corte costituzionale, nell'anno in corso, ha avuto modo di ribadire che la copertura costituzionale a tutela delle opinioni espresse dai parlamentari non si estende a tutta l'attività politica da essi svolta, ma solo a quella che costituisca estrinsecazione delle loro funzioni proprie (v. le sentenze nn. 120 e 246 del 2004). Del resto, che un'applicazione disinvolta della prerogativa dell'insindacabilità urterebbe con i principi stessi dello Stato di diritto è stato chiaramente affermato dalla sentenza n. 379 del 1996, al cui punto 9 del *Considerato in diritto* si legge testualmente: «[...] questa Corte non può esimersi dall'osservare che, nello Stato costituzionale nel quale viviamo, la congruità delle procedure di controllo, l'adeguatezza delle sanzioni regolamentari e la loro pronta applicazione nei casi più gravi di violazione del diritto parlamentare si impongono al Parlamento come problema, se non di legalità, certamente di conservazione della legittimazione degli istituti della autonomia che presidiano la sua libertà ».

È attenendosi a questi principi che la Giunta ha svolto il suo esame e ha preso atto del contenuto della predetta lettera che l'interessato ha fatto pervenire, il cui testo è opportuno riportare: « *Gentile Presidente, con riferimento alla mia domanda d'insindacabilità, inerente al procedimento civile avviato nei miei confronti dal professor Giorlandino e dal dottor Gianaroli, faccio presente che le dichiarazioni per cui vengo chiamato a rispondere non intendevano essere offensive nei confronti di alcuno. Con il mio intervento sulla stampa dell'8 dicembre 2003 mi proponevo soltanto di porre il problema del necessario contraddittorio che deve sussistere nella televisione pubblica quando si affrontano temi di generale interesse quale è quello, per esempio, della legislazione in materia di procreazione assistita, contraddittorio che*

mi pareva fosse mancato nella trasmissione « Domenica In » del 7 dicembre 2003. Del resto, non credo possano esservi perplessità sulla riconducibilità delle mie affermazioni alla funzione parlamentare, stanti le mie dichiarazioni nell'Assemblea della Camera dell'11 giugno 2002 in cui ho espresso i medesimi concetti che i giornali hanno poi riportato nel dicembre dell'anno successivo. Certo che l'autorevole organo che Ella presiede comprenderà le mie ragioni, Le porgo i miei migliori saluti ».

3. *Nel merito della richiesta d'insindacabilità.* Poste queste necessarie premesse metodologiche, la Giunta è pervenuta rapidamente ai seguenti esiti.

L'onorevole Bondi con il suo intervento riportato sulla stampa quotidiana intendeva porre due questioni: a) la necessaria presenza di contraddittorio nei programmi televisivi che trattano materie di pubblico interesse, oggetto di esame parlamentare; b) la legittimità delle opinioni di quanti sono favorevoli all'attuale disciplina della procreazione medicalmente assistita in Italia.

Quanto ad a), è indiscutibile che il tema del pluralismo nell'informazione televisiva sia stato oggetto di esame parlamentare in molte occasioni. Basta qui ricordare il tormentato esame dell'a. C. 310 e abbinare in tema di assetto radiotelevisivo (c.d. *legge Gasparri*) esaminata dalla Camera da ultimo nel marzo 2004, dopo un rinvio alle Camere *ex* articolo 74 della Costituzione da parte del Presidente della Repubblica. Si può aggiungere che, con specifico riguardo alla garanzia del pluralismo nella RAI, il 12 marzo 2003, nell'Assemblea della Camera si era svolta una vivace polemica relativa alla mancata accettazione dell'incarico di presidente della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo di Paolo Mieli. Nell'occasione, intervenne, a nome del gruppo di cui l'onorevole Bondi fa parte, il presidente Elio Vito. Tutto ciò evidentemente non significa di per sé che i rilievi dell'onorevole Bondi pubblicati sulla stampa nel dicembre 2003 siano essi strettamente collegati all'esercizio delle sue funzioni, ma contribuisce a far capire l'attualità parlamentare e politica

del tema e ciò, ai presenti fini è sufficiente, giacché non è di questo che si dolgono gli attori nel presente procedimento.

Quanto a *b)*, è invece decisivo rilevare che il tema della procreazione medicalmente assistita è stato anch'esso — come ampiamente riferito sopra — oggetto dell'esame parlamentare e in tal sede l'onorevole Bondi era personalmente intervenuto con il suo contributo di idee nella seduta dell'11 giugno 2002. Nel suo intervento, che comunque si è ritenuto opportuno riportare per intero in allegato, egli aveva testualmente detto, fra l'altro: « *La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?* ». In sostanza, l'onorevole Bondi aveva rivendicato alla politica e alla legislazione il diritto di intervenire nella materia della procreazione assistita e di non lasciare ai soli tecnici del settore il compito di amministrare le dinamiche del fenomeno. Da questo punto di vista la polemica con il professor Giorlandino e il dottor Gianaroli appare la proiezione esterna e successiva di un suo atto parlamentare tipico ed è dunque connessa con le funzioni di deputato.

La Giunta ha pertanto ritenuto sussistenti le condizioni per l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione anche come interpretato dall'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003. Per tali motivi, la Giunta all'unanimità propone alla Camera di deliberare nel senso che i fatti oggetto del procedimento costituiscono opinioni espresse da un deputato nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *Relatore*.

ALLEGATO

Estratto dal Resoconto Stenografico della seduta dell'Assemblea dell'11 giugno 2002

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Bondi. Ne ha facoltà.

SANDRO BONDI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, anch'io, come l'onorevole Castagnetti, non entrerò in questo momento nel merito dei singoli articoli di questa proposta di legge, ma vorrei soffermarmi su alcune riflessioni di carattere generale. Infatti, penso che in questo momento sia necessaria una discussione preliminare sul significato profondo e sulle implicazioni più importanti che scaturiscono da questa proposta di legge, prima ancora di addentrarci nel merito dei singoli articoli e delle singole questioni.

La prima domanda, che credo dobbiamo porci tutti in questo momento, è la seguente. Le Assemblee rappresentative, i Parlamenti, sono ancora abilitati ad affrontare temi così difficili e così complessi oppure soltanto gli esperti possiedono gli strumenti e hanno la facoltà di occuparsene?

Vi è anche chi, non soltanto nell'ambito del centrodestra, ma anche nella cultura di sinistra europea — cito fra tutti Dahrendorf — ha parlato, ad esempio, di un Senato etico che dovrebbe avere la responsabilità di occuparsi di questioni così complesse. In secondo luogo, vale anche per questi argomenti la logica ferrea della divisione e della contrapposizione fra maggioranza ed opposizione oppure è doveroso — come ha ricordato anche l'onorevole Castagnetti — ricercare intese più ampie attraverso il dialogo ed il confronto? Credo che la democrazia vive se è capace di affrontare temi di questa portata, di questa delicatezza trovando l'accordo su alcune questioni essenziali, fondamentali in cui possa riconoscersi il numero più ampio possibile di cittadini.

Quindi, più che ad una maggioranza e più che ad una opposizione, dobbiamo saper fare appello alle risorse più profonde della nostra storia, della nostra cultura in cui la maggior parte di noi possa riconoscersi. Infatti, siamo di fronte a dei problemi che chiamano in causa la concezione che abbiamo oggi della nascita, della vita e della morte. Una concezione che muta con i tempi e che oggi, dobbiamo rilevarlo, è profondamente influenzata ed anche condizionata dai cambiamenti e dal

ruolo della scienza e della tecnica. Ha ragione chi ha fatto notare che oggi è forse necessario distinguere non più tre, bensì quattro poteri; oltre a quello politico, a quello legislativo, a quello giudiziario occorre forse aggiungere un quarto potere, quello tecnico e scientifico. Non vi è dubbio, infatti, che le innovazioni tecnologiche, l'estensione sempre più grande del nostro potere, la crescita delle tecnologie a nostra disposizione rappresentano una sfida all'etica tradizionale. Aveva compreso e anticipato bene questi sviluppi Hans Jonas, un filosofo che scrisse un libro intitolato *Il principio responsabilità. Un'etica per la civiltà tecnologica*. Questo filosofo aveva capito che l'enorme potere della tecnica aveva esteso il suo ambito di applicazione dalla natura al destino dell'essere umano. Aveva messo in guardia molto tempo fa che l'uomo era diventato in questa nostra epoca uno degli oggetti stessi della tecnologia. Questo eccesso, questa sovramisura del nostro potere di fare rispetto al nostro potere di prevedere e rispetto al nostro potere di valutare e di giudicare sulla base di principi etici pone la necessità di un'etica nuova, di un'etica della responsabilità; un'etica nuova che richiede un nuovo genere di umiltà, indotta dalla grandezza abnorme del nostro potere scientifico.

Il fatto è che viviamo in una realtà contrassegnata da un sempre più marcato pluralismo etico, in cui la morale ha cessato di essere una morale comune, una morale condivisa. Il dato più sconvolgente, infatti, in materia di bioetica è che, si tratti di definire l'embrione, si tratti di precisare le condizioni di una legislazione sulla manipolazione del genoma umano, si tratti, infine, di decidere usi e destinazioni delle diverse tecniche di fecondazione artificiale, nessuna tesi si impone ormai ai cittadini, agli individui con la forza e con l'evidenza di una verità assoluta ed incontrovertibile.

Onorevoli colleghi, se è impensabile l'idea di ricostituire o di rifondare un'etica unitaria comune e valida per tutti, è doveroso e possibile porsi l'obiettivo di una riflessione che contribuisca ad individuare i criteri minimi di un'etica pub-

blica, i criteri minimi di un'etica che guidi e che orienti i nostri comportamenti e le nostre scelte. Si può dire a tale proposito che si fa strada, per fortuna, nella bioetica contemporanea, la ricerca di un nucleo etico su cui si possa razionalmente e, come diceva l'onorevole Castagnetti, ragionevolmente, convenire; mi riferisco ad un nucleo etico minimo, rappresentato da una parte negativa: all'accordo su ciò che non vogliamo, all'accordo sui mali da evitare, fino ad un nucleo etico di possibili valori positivi, ai fini comuni che vogliamo perseguire e ai valori comuni che vogliamo realizzare.

Per concludere, credo che la strada da privilegiare sia quella della ricerca dell'accordo più ampio possibile, attraverso il dialogo ed il confronto, su un nucleo di valori etici fondamentali che consenta di vegliare affinché le possibilità offerte dai progressi scientifici vengano realizzate nei limiti di un rigoroso rispetto dei diritti fondamentali della persona.

Da questo punto di vista dobbiamo anche cercare di superare la contrapposizione, ormai artificiale, tra la cultura cattolica e quella laica; è una contrapposizione che non rende più profondi i sentimenti dei cittadini che vivono in questo scorcio di millennio e che risponde ormai soltanto ad esigenze di pura classificazione ideologica e politica. Dobbiamo, quindi, superare questa contrapposizione che non aiuta soprattutto a ritrovare e a trovare le ragioni di un confronto critico e di un dialogo costruttivo (*Applausi di deputati del gruppo di Forza Italia*).

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE SCRITTA SUL DOC. IV-QUATER, N. 108

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità concernente il deputato Giorgio Galvagno, con riferimento ad un procedimento penale pendente nei suoi confronti presso il tribunale di Casalemonferrato (proc. n. 563/02 RGNR). Il procedimento trae origine da una querela sporta da Guido Cardello, avvocato del foro della stessa città.

Come risulta dal capo d'imputazione, il Galvagno avrebbe offeso la reputazione del Cardello con una lettera intitolata « *Voglio reagire alla menzogna e alla violenza morale* », pubblicata sul periodico *La nuova provincia* in data 10 aprile 2002, riferendosi a una precedente lettera del Cardello, pubblicata sul quotidiano *La Stampa - cronaca di Asti* del 31 marzo 2002, in cui il medesimo si firmava « *Avvocato Cardello antifascista* », scrivendo le parole: « *Al sedicente avvocato antifascista - come si firma - ...caro avvocato se le sue parole da legale mi lasciano dubbioso sulla sua professionalità, sul suo senso di giustizia e di democrazia ho delle preoccupanti certezze* ».

La Giunta ha esaminato il caso nella seduta del 28 luglio 2004, nel corso della quale ha proceduto all'audizione del deputato interessato. Quest'ultimo in tal sede ha evidenziato che tutti gli anni il Comitato unitario antifascista astigiano organizza le celebrazioni per il 25 aprile. È costume che in tali circostanze parli, oltre che un rappresentante dell'ANPI, anche il deputato del collegio, che in questo caso era lui. Senonché, nel 2002, nel mese di marzo nella città di Asti e sui giornali locali scoppiò una violenta polemica, giacché in seno al Comitato si decise che avrebbe parlato per il 25 aprile il sindaco della città e non il deputato del collegio. Ciò in ragione di una sua pretesa inadeguatezza, a motivo della professione di idee da parte sua che non sarebbero state conformi, a dire dei suoi critici, allo spirito della Liberazione. Inoltre, la sua reputazione sarebbe stata compromessa per avere egli riportato una pena patteggiata in passato, durante il suo mandato a sindaco di Asti. In realtà, quel patteggiamento non costituiva affatto un'ammissione di colpa, ma solo un modo per terminare sollecitamente una vicenda giudiziaria discutibile, legata a decisioni che egli, insieme ad altri sindaci della provincia, aveva assunto con riferimento a un impianto di smaltimento di rifiuti. Con l'articolo apparso sulla *Nuova provincia* del 10 aprile 2002 egli ha inteso reagire a un attacco scomposto mossogli da un cittadino, l'avvocato Guido Cardello, con

una lettera pubblicata dalla sezione di Asti della *Stampa* di Torino, nella quale lo stesso Cardello sottolineava che egli aveva riportato una condanna. Ha ricordato altresì che il 23 aprile 2002, dopo un giro di interventi sull'ordine dei lavori dell'Assemblea in cui esponenti del centro-sinistra avevano denunciato un'aggressione fascista al Teatro Vascello di Roma, egli aveva preso la parola per fatto personale per narrare quanto appena esposto.

In seno alla Giunta è maturata la convinzione che sussistano gli elementi per dichiarare le affermazioni del deputato richiedente riconducibili all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Deve infatti considerarsi, in primo luogo, che tutta la polemica è scaturita dalla qualità stessa di deputato ricoperta dal Galvagno. Nell'aprile 2001 per le celebrazioni della Liberazione il Comitato antifascista di Asti aveva infatti invitato a parlare il deputato del collegio, allora dell'Ulivo. Nel 2002 invece non ha ritenuto di fare altrettanto, per motivi nel cui merito non rileva qui entrare. È evidente però che proprio da questa contraddizione ha preso le mosse la reazione del deputato Galvagno.

In secondo luogo, la polemica di cui si tratta appare pur sempre connotata da elementi storico-politici, ai quali è difficile pretendere che il deputato del collegio si sottragga. Tant'è vero che, sia pure successivamente alla pubblicazione della sua lettera sulla *Nuova provincia*, egli ha segnalato l'episodio all'Assemblea della Camera.

Per questi motivi, la Giunta, all'unanimità, ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano nell'ambito d'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Erminia MAZZONI, *relatore*.

TESTO INTEGRALE DELLA RELAZIONE
SCRITTA SUL DOC. IV-TER, N. 7-A

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una richiesta di deliberazione in materia d'insindacabilità trasmessa dalla

1^a sezione civile del tribunale di Roma ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003, concernente un procedimento pendente nei confronti di Tullio GRIMALDI, deputato nella XIII legislatura e pervenuta alla Camera il 9 luglio 2004.

Il procedimento è iniziato a carico del Grimaldi in seguito ad un atto di citazione del dottor Filippo Verde per risarcimento del danno per le affermazioni riportate in un'intervista apparsa sul *Messaggero* del 13 settembre 1997. In tale intervista l'ex deputato Tullio Grimaldi esprimeva il suo parere sulla posizione dei magistrati Filippo Verde e Renato Squillante nel quadro delle indagini sull'affare « IMI-SIR ». In particolare, per come i fatti vengono riportati nell'atto di citazione, il quotidiano romano nella predetta data, in un articolo dal titolo « *In Italia si finisce in galera per molto meno* » pubblicava le seguenti affermazioni dell'onorevole Grimaldi: « *E già prima di allora (1994) Filippo Verde e Renato Squillante erano molto chiacchierati, anche se allora si parlava solo di raccomandarsi per aggiustare le cause. Al ministero, quando si parlava di loro, c'era chi si faceva il segno della croce* ». [...] « *Faccio una riflessione personale, da estraneo ai fatti ma con una lunga esperienza di magistrato. Io ho letto attentamente la relazione che il Pool di Milano ha inviato alla Camera nella quale sono riassunti i fatti. E i fatti sono di una verità sconvolgente. Non ci sono proprio dubbi sulla sussistenza di indizi, dei gravi indizi che servono per emettere un provvedimento cautelare. Non parlo di accertamento di responsabilità che è una cosa diversa. Ma nelle nostre carceri finisce chi ha una bustina di hashish o chi ha scippato un motorino. Qui, invece, ci sono di mezzo tangenti e qualche cosa che è costato all'Imi, e dunque al denaro pubblico, mille miliardi. Mille miliardi sottratti con una vera e propria associazione per delinquere. Me le sono lette e rilette le 43 pagine della relazione. A un certo punto si parla della inaudita gravità dei fatti e si sottolinea che non esiste in tutta la storia italiana, e forse neppure in quella di altri stati, un così grave episodio di corruzione di atti giudi-*

ziari. La sentenza favorevole alla SIR viene emessa da un collegio presieduto da uno dei magistrati sotto accusa, va in appello e viene confermata con un escamotage: perché chi doveva presiedere quel collegio a un certo punto viene chiamato al ministero con un pretesto, è documentato, da quel Filippo Verde che è imputato e che era capo di gabinetto del ministro. Poi l'Imi ricorre in cassazione ma il mandato ai difensori sparisce e poi stranamente ricompare con i timbri tagliati. Il presidente della sezione che deve occuparsene, e pare orientato ad accogliere comunque il ricorso, invia un appunto scritto agli altri membri del collegio con i punti essenziali del ricorso. Ma questo atto riservato e informale viene fotocopiato e reso pubblico. Il magistrato è così costretto a chiedere di astenersi dal giudizio e il presidente Brancaccio, che avrebbe potuto respingere la richiesta, invece, la accoglie e nomina di suo pugno un altro magistrato. Il ricorso dell'Imi viene respinto e l'ente pubblico paga ai Rovelli mille miliardi. Subito dopo, ecco versate le tangenti, tutte documentate con i riscontri sui conti correnti di Squillante e di Pacifico e che passano attraverso Previti. Un castello di accuse? Ma l'insieme degli indizi è di una tale gravità ».

Gli atti del procedimento sono pervenuti alla Camera ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge n. 140 del 2003 giacché il difensore dell'onorevole Grimaldi ha eccepito l'insindacabilità ex articolo 68, primo comma, della Costituzione, ma il magistrato non ha ritenuto per ora di accoglierla. La Giunta ha quindi esaminato il caso nella seduta del 28 luglio 2004, invitando a intervenire Tullio Grimaldi, il quale tuttavia non si è avvalso di tale facoltà.

Sul piano generale, va osservato che la predetta vicenda giudiziaria ha costituito indiscutibilmente motivo di vivacissima e persistente polemica sia politica che parlamentare in Italia da circa dieci anni. Non si contano le pubblicazioni, gli articoli di giornale e le interviste nei quali i più vari personaggi pubblici in Italia hanno espresso la loro versione dei fatti e la loro opinione.

Quanto al profilo più strettamente parlamentare, è largamente noto che in data 3 settembre 1997 il ministro della giustizia *pro tempore* trasmetteva alla Camera dei deputati la domanda di autorizzazione a eseguire, se concesso, un ordine di misura cautelare in carcere nei confronti del deputato Cesare Previti per i fatti relativi al procedimento menzionato. È altrettanto noto che negli atti della pubblica accusa una posizione significativa era rivestita sia da Renato Squillante che da Filippo Verde.

Il processo, celebratosi presso il tribunale di Milano nel contesto di un duro scontro dibattimentale, si è concluso, per quel che concerne il primo grado, il 29 aprile 2003 con la condanna di Renato Squillante (8 anni e 6 mesi di reclusione) e l'assoluzione (sia pure in ragione di prove insufficienti e contraddittorie) di Filippo Verde.

L'attività istituzionale della Camera dei deputati non è stata affatto estranea allo svolgimento di tale processo. La Camera ha infatti per un verso respinto la richiesta di autorizzazione all'arresto cautelare di Cesare Previti e per l'altro ha elevato conflitto d'attribuzione nei confronti del GIP di Milano per avere questi disconosciuto la legittimità dell'impedimento dell'onorevole Previti a partecipare alle udienze che lo riguardavano in ragione dei suoi impegni parlamentari (il conflitto è stato poi deciso con la sentenza n. 225 del 2001). Tanto è doveroso ricordare per chiarire la dimensione squisitamente parlamentare della vicenda oggetto della presente richiesta d'insindacabilità.

Venendo più specificamente alla posizione del dottor Verde e alle relative dichiarazioni di Tullio Grimaldi, si osservi che Verde era imputato, per come risulta dall'atto parlamentare Doc. IV, n. 8 – XIII legislatura (3 settembre 1997), di concorso in corruzione propria continuata e aggravata per avere, nella sua qualità di presidente del tribunale di Roma, deciso ingiustamente la causa IMI-SIR in favore della famiglia Rovelli, nonché successivamente, nella sua qualità di capo di gabinetto del ministro di grazia e giustizia, di aver

sostanzialmente impedito al magistrato dottor Minniti di partecipare a un'udienza nella quale si doveva disporre una nuova perizia sulla quantificazione del danno da risarcire alla medesima famiglia Rovelli.

È da questi elementi – contenuti, si ripete, in un atto parlamentare – che occorre prendere le mosse per cercare il nesso funzionale tra le dichiarazioni oggi contestate a Tullio Grimaldi e l'esercizio del suo mandato parlamentare.

L'onorevole Grimaldi sostiene, giova ripetere, « *Ho letto attentamente la relazione che il Pool di Milano ha inviato alla Camera, nella quale sono riassunti i fatti e i fatti sono di una verità sconvolgente. Non ci sono proprio dubbi sulla sussistenza di indizi, dei gravi indizi che servono per emettere un provvedimento cautelare. Non parlo di accertamento di responsabilità, che è una cosa diversa, ma nelle nostre carceri finisce chi ha una bustina di hascisc o chi ha scippato un motorino. Qui invece ci sono di mezzo tangenti e qualcosa che è costato all'IMI, e quindi al danaro pubblico, mille miliardi* ». In buona sostanza, Tullio Grimaldi ha voluto esprimere un'opinione sull'intera vicenda IMI-SIR e non tanto sui soli Renato Squillante e Filippo Verde, che pure in quel momento ragionevolmente vi apparivano coinvolti. Del resto, che l'ipotesi accusatoria presentata alla Camera per ottenerne l'autorizzazione all'arresto di Cesare Previti sia risultata per ora fondata è cosa nota, viste le pesanti condanne inflitte in primo grado a Previti (11 anni) e a Squillante (8 anni e mezzo).

Tullio Grimaldi al momento in cui rese le dichiarazioni riportate dal *Messaggero* faceva parte del gruppo parlamentare Rifondazione comunista-progressisti, il quale assunse – sul caso Previti – l'atteggiamento di far parlare nelle formali sedi parlamentari solo esponenti istituzionali: il rappresentante del gruppo presso la Giunta per le autorizzazioni, Giovanni Meloni, e il capogruppo, Oliviero Diliberto.

In una prima occasione (settembre 1997), nella quale la Camera giudicò non procedibile la richiesta di autorizzazione all'arresto di Cesare Previti perché su di

essa il GIP non si era ancora pronunciato, il gruppo di Rifondazione comunista espresse voto contrario e lo fece per bocca dell'onorevole Meloni, il quale parlò a nome di tutto il gruppo e, dunque, anche a nome di Tullio Grimaldi: « *Riteniamo — si noti la prima persona plurale, n.d.r. — che quella che ci apprestiamo a prendere oggi non sia affatto una decisione circoscritta entro aspetti puramente formali. [...] Non possiamo dimenticare — dicevo — che trattiamo di uno scandalo il quale, indipendentemente dalle responsabilità personali dell'onorevole Previti, è di proporzioni colossali. Uno scandalo, la vicenda della SIR, che costituisce una vergogna, una pagina terribile per la politica del Mezzogiorno [...]* ».

Nel prosieguo della vicenda parlamentare (gennaio 1998), dopo che il GIP Rosato aveva emanato la misura cautelare a carico di Previti e che quindi la procura di Milano aveva richiesto alla Camera di poterla eseguire, il gruppo di Rifondazione comunista si determinò nel senso di un voto favorevole all'arresto. Ciò emerge senza ombra di dubbio dalla relazione di minoranza presentata congiuntamente dai deputati Bonito e Meloni (Doc. IV, n. 11/A-bis) contraria alla proposta di maggioranza nel senso del diniego. In tale relazione viene riportato che, dopo aver emanato una pronuncia parziale in favore della SIR, Filippo Verde passò le vacanze di fine anno 1986 in un albergo svizzero a spese dell'avvocato Pacifico (pagg. 2 e 3 della relazione). Durante il dibattito in Assemblea, protrattosi nei giorni 19 e 20 gennaio 1998 e conclusosi con la reiezione della richiesta della procura di Milano, per il gruppo di Rifondazione comunista intervennero soltanto Meloni e Diliberto, il primo per svolgere la sua relazione di minoranza e il secondo, il 20 gennaio, per dichiarazione di voto. Disse in particolare l'onorevole Diliberto: « *Il mio intervento, pertanto, che fa seguito a quello del relatore di minoranza Meloni, è teso solo a denunciare anche a nome degli altri (enfasi nostra) colleghi del gruppo le motivazioni di ordine costituzionale che ci hanno portato a questa comune valutazione [di votare*

per la concessione dell'autorizzazione all'arresto] ». Tullio Grimaldi, conformemente a tale indicazione, nella votazione nominale n. 1 del 20 gennaio 1998, fu tra i 248 deputati che votarono per l'arresto di Previti (che invece fu denegato, riportando la proposta di maggioranza della Giunta 341 voti, con 21 astensioni).

Ma c'è di più. Già in data 15 settembre 1997, letti gli atti trasmessi dalla procura di Milano, l'onorevole Grimaldi si determinò a presentare al Presidente del consiglio dei ministri un'interrogazione a risposta orale (la n. 3-01469 — XIII legislatura) con cui domandava se la Presidenza del consiglio intendesse costituirsi parte civile nel processo IMI-SIR. Ciò sulla base della considerazione che egli riteneva l'ipotesi accusatoria ben fondata a carico degli imputati che nel testo dell'atto di sindacato ispettivo venivano tutti nominati, compreso il Verde.

Tutto quanto si è premesso ha indotto nell'unanime opinione della Giunta per le autorizzazioni la convinzione della sussistenza di un nesso funzionale tra le opinioni espresse dal deputato Grimaldi il 13 settembre 1997 e l'esercizio delle sue funzioni.

È chiaro che la verità intrinseca del contenuto delle sue affermazioni è estranea al presente giudizio. Tanto più che al momento in cui sono state rese, si parlava solo di indizi necessari per le misure cautelari, che Grimaldi stesso avverte il cronista sono diversi dall'accertamento della responsabilità penale. Peraltro, da un lato Squillante riporterà una pesante condanna e Verde sarà assolto ai sensi dell'articolo 530, comma 2, c.p.p.

È invece decisivo che le parole di Grimaldi furono da un lato la divulgazione di un'attività parlamentare tipica e dall'altro un'anticipazione del contenuto dei suoi voti in Assemblea.

Per un verso, infatti, nell'intervista stessa egli sostiene di aver letto approfonditamente gli atti trasmessi alla Camera dalla procura di Milano. In pratica, egli dichiara di aver svolto da deputato l'esame di uno stampato parlamentare e — illustrato al cronista il contenuto — di

averne tratto delle conclusioni, condivisibili o meno non spetta né alla Giunta né all'autorità giudiziaria stabilire. Tali insindacabili conclusioni lo indussero a presentare un'interrogazione parlamentare.

Per l'altro, Tullio Grimaldi anticipa in buona sostanza le conclusioni che tutto il suo gruppo parlamentare di Rifondazione comunista trarrà sulla vicenda IMI-SIR, conformemente alle quali egli poi esprimerà il suo voto alla Camera.

In conclusione, le affermazioni di Tullio Grimaldi erano prodromiche e conseguenziali ad atti tipici del suo mandato parlamentare e sono a esso connesse, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge n. 140 del 2003, che come è noto è stato ritenuto conforme agli articoli 3 e 68,

primo comma, della Costituzione dalla Corte costituzionale (sentenza n. 120 del 2004).

Per tali motivi, all'unanimità, la Giunta ha deliberato nel senso che i fatti per i quali è in corso il procedimento rientrano in opinioni espresse da un membro del Parlamento nell'esercizio delle sue funzioni.

Vincenzo SINISCALCHI, *Relatore*.

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE

DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22,30.